postatarget creative
S1/BA0482/208 Del 15/07/2008
Posteitaliane

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXIX BARI, 30 DICEMBRE 2008 N. **203**

Sede Presidenza Giunta Regionale

Atti di organi monocratici regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 18 novembre 2008, n. 871
Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione n. 1/2008. IPAB Asilo infantile "De Giosa" con sede in Alessano (Le), via Rimembranze n. 13. Accertamento dei requisiti per la trasformazione in persona giuridica di diritto privato "Fondazione" ed approvazione proposta di atto costitutivo e di statuto.
Pag. 22355

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 18 novembre 2008, n. 872
Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione n. 1/2008. IPAB Istituto "L. Margiotta" con sede in Vernole. Accertamento dei requisiti per la trasformazione in persona giuridica di diritto privato "Fondazione" ed approvazione proposta di atto costitutivo e di statuto.
Pag. 22365

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 18 novembre 2008, n. 873
Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione n. 1/2008. IPAB Scuola materna "Bernardini" con sede in Arnesano (Le), via Asilo n. 20. Accertamento dei requisiti per la trasformazione in persona giuridica di diritto privato "Fondazione" ed approvazione proposta di atto costitutivo e di statuto.
Pag. 22378

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 18 novembre 2008, n. 874
Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione n. 1/2008. IPAB Scuola materna "S. Vincenzo" con sede in Ugento (Le), via Messapica n. 20. Accertamento dei requisiti per la trasformazione in persona giuridica di diritto privato "Fondazione" ed approvazione proposta di atto costitutivo e di statuto.
Pag. 22403

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 18 novembre 2008, n. 875
Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione n. 1/2008. IPAB ISPE con sede in Maglie (Le), via Carducci. Accertamento dei requisiti per la trasformazione in Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona ed approvazione proposta di statuto.
Pag. 22413

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 18 novembre 2008, n. 876
Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione n. 1/2008. IPAB "Istituto Maria Cristina di Savoia per l'Assistenza e la Beneficenza" con sede in Foggia. Accertamento dei requisiti per la trasformazione in Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona ed approvazione proposta di statuto.
Pag. 22431

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 18 novembre 2008, n. 877
Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione n. 1/2008. IPAB "Fondazione Domenico e Atonia Siniscalco-Ceci" con sede in Foggia. Accertamento dei requisiti per la trasformazione in persona giuridica di diritto privato "Fondazione di partecipazione" ed approvazione proposta di atto costitutivo e proposta di statuto.
Pag. 22440

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 18 novembre 2008, n. 878
Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione n. 1/2008. IPAB "Maria Cristina di Savoia" con sede in Bitonto. Accertamento requisiti per trasformazione in Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona ed approvazione proposta di statuto.
Pag. 22450

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 18 novembre 2008, n. 879
Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione n. 1/2008. IPAB Scuola materna "T. Caputo" con sede in Tricase (Le). Accertamento dei requisiti per la trasformazione in persona giuridica di diritto privato "Associazione" ed approvazione proposta di atto costitutivo e di statuto.
Pag. 22465

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 18 novembre 2008, n. 880
Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione n. 1/2008. IPAB "Casa del Sacro Cuore di Gesù" con sede in Sant'Agata di Puglia (Fg). Accertamento dei requisiti per la trasformazione in persona giuridica di diritto privato "Fondazione di partecipazione" ed approvazione proposta di atto costitutivo e proposta di statuto.
Pag. 22474

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 18 novembre 2008, n. 881
Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione n. 1/2008. IPAB "Canonico Rossini" con sede in Fasano. Accertamento requisiti per trasformazione in Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona ed approvazione proposta di statuto.
Pag. 22483

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 18 novembre 2008, n. 882
Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione n. 1/2008. IPAB "Canonico Latorre" con sede in Fasano. Accertamento requisiti per trasformazione in Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona ed approvazione proposta di statuto.
Pag. 22494

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 18 novembre 2008, n. 883
Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione n. 1/2008. IPAB "Fondazione Maria Rosaria Giannelli" con sede in Brindisi. Accertamento dei requisiti per la trasformazione in persona giuridica di diritto privato "Fondazione di partecipazione" ed approvazione proposta di atto costitutivo e statuto.
Pag. 22513

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 18 novembre 2008, n. 884
Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e successive modificazioni.. IPAB "Emma e Decio Ripandelli" con sede in Candela. Piano di risanamento dell'IPAB Emma e Decio Ripandelli con sede in Candela. Determinazioni.
Pag. 22532

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 18 novembre 2008, n. 885
Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione n. 1/2008. IPAB "Giovan Battista Imperiali" con sede in Francavilla Fontana. Accertamento dei requisiti per la trasformazione in persona giuridica di diritto privato "Fondazione di partecipazione" ed approvazione proposta di atto costitutivo e statuto.
Pag. 22545

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 18 novembre 2008, n. 886
Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione n. 1/2008. Congrega "S. Maria del Soccorso" con sede in Ascoli Satriano (Fg). Accertamento dei requisiti per la trasformazione in persona giuridica di diritto privato "Fondazione" ed approvazione proposta di atto costitutivo e di statuto.
Pag. 22580

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 18 novembre 2008, n. 890
IPAB Istituto per Anziani "Don Giovanni Silvestri" con sede in Castellana Grotte. Determinazione indennità di carica Commissario Straordinario.
Pag. 22588

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 18 novembre 2008, n. 871

Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione n. 1/2008. IPAB Asilo infantile "De Giosa" con sede in Alessano (Le), via Rimembranze n. 13. Accertamento dei requisiti per la trasformazione in persona giuridica di diritto privato "Fondazione" ed approvazione proposta di atto costitutivo e di statuto.

Il giorno 18 novembre 2008, in Bari, nella sede del Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali dell'Assessorato alla Solidarietà,

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA ANTONELLA BISCEGLIA

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2° comma;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;

- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.07.1998, n. 3261;

- vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1418 del 30.09.2006 di rettifica ed integrazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1237 del 30.08.2005 e sue successive modificazioni;

- vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1419 del 30.09.2006 di nomina della Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali;

- visto l'art. 2 - 1° comma - della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15, così come modificata dalla successiva legge regionale 15 maggio 2006, n. 13: "Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone" che dispone che le istituzioni in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge per le rispettive tipologie siano trasformate, fermo restando l'esclusione dei fini di lucro, in:
  a) aziende pubbliche di servizi alle persone (di seguito denominate ASP);
  b) persone giuridiche di diritto privato.

  E che il successivo 2° comma del medesimo articolo dispone che : "Le istituzioni che non possono essere trasformate in una delle tipologie di cui al comma 1° sono estinte o fuse con altre IPAB per essere trasformate in Azienda";

- rilevato che ai sensi del successivi commi 3° e 4° i rappresentanti delle Istituzioni di che trattasi erano tenuti a trasmettere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo (12/02/2008) al Settore servizi Sociali della Regione, per i successivi adempimenti, la proposta di trasformazione di cui ai commi 1° e 2°;

- vista l'istanza presentata in data 9/05/08 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Asilo Infantile "DE GIOSA", con sede in ALESSANO (LE), via Rimembranze, 13 con la quale, in esecuzione della deliberazione del C.d.A. n. 9 del 16/04/08, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha chiesto l'approvazione della trasformazione dell'IPAB in persona giuridica di diritto privato quale fondazione e l'approvazione della proposta dell'atto costitutivo e del nuovo statuto;

- viste le integrazioni istruttorie richieste ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti e della documentazione occorrente per l'esame dell'istanza;

- accertato che,a seguito delle integrazioni richieste e prodotte, l'IPAB Asilo Infantile De Giosa di Alessano risulta in possesso della documentazione e dei requisiti richiesti dall'art. 9 del Reg.

Reg.le n. 1/08 "Istanza" e dall'art. 8 "Requisiti ed adempimenti", come da relazione istruttoria con la quale il responsabile del procedimento amministrativo dell'Unità Operativa del Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali di Lecce propone di accogliere l'istanza di trasformazione in Fondazione di Partecipazione e la contestuale approvazione della proposta di statuto e di atto costitutivo;

- Richiamato il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

- Per i motivi di cui in premessa

DETERMINA

1. Di accogliere l'istanza dì trasformazione in persona giuridica di diritto privato quale Fondazione, del Presidente dell'IPAB Asilo infantile "DE GIOSA", con sede in ALESSANO (LE), via Rimembranze, 13;

2. Di approvare la proposta dell'atto costitutivo, del nuovo statuto della Fondazione Asilo infantile "DE GIOSA" con sede in ALESSANO (LE),via Rimembranze,13 composto di n. 13 articoli nel testo approvato dall'Ente con deliberazione esecutiva n. 10 del 4/07/08, vistato ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

3. Di disporre la cancellazione dell'Ente dall'elenco delle Ipab e la contestuale comunicazione all'istituzione interessata al sensi dell'art. 11, comma 3, del Reg. Reg.le n. 1/2008;

4. di dare atto che, ai sensi del comma 4 dell'Art. 11 del regolamento regionale 1/2008, l'IPAB, una volta perfezionato il processo di trasformazione con la redazione per atto pubblico dell'atto costitutivo e dello statuto ed acquisita la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, sarà iscritta d'ufficio come Fondazione, ai sensi dell'art. 11, del reg. reg. n. 1/2008, nell'elenco delle persone giuridiche di diritto privato operanti nel campo dei servizi sodo assistenziali istituito presso il Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali con deliberazione dl Giunta Regionale 21/10/2008 n. 1946, con apposito atto che riporti gli estremi identificativi della deliberazione dell'istituzione nonché la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata e la sede;

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P. e di informare gli amministratori della costituenda fondazione circa l'obbligo ad ottemperare al disposto dell'art. 4 comma 2 del DPR 10/02/2000 n. 361, nonché, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del Reg. Reg.le n. 1/2008, alla trasmissione della deliberazione di trasformazione al Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale per l'iscrizione, su apposita istanza di parte, al registro delle persone giuridiche;

6. Di disporre che la Fondazione, nelle more della costituzione del Consiglio di Amministrazione, continuerà ad essere retta dal Consiglio di Amministrazione in carica;

7. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Terzo Settore.

Il presente atto, composto di n. 13 facciate (comprensivo degli allegati), redatto in unico esemplare, è esecutivo, non comporta gli adempimenti contabili di cui all'art. 79 della Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 28 non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti peri cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

La Dirigente
Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali
Dr.ssa Antonella Bisceglia

ATTO COSTITUTIVO

1 È costituita la Fondazione denominata "Fondazione Asilo Infantile De Giosa", avente sede in Alessano (Le) alla via Rimembranze, 13.

2 E' scopo della Fondazione, la promozione, la diffusione e l'attuazione di iniziative di elevato interesse sociale, ivi compreso lo sviluppo dell'istruzione, dell'educazione e della cultura di soggetti appartenenti a tutte le fasce di popolazione e ad ogni livello di ceto sociale.

In particolare la Fondazione si prefigge per scopo l'accoglienza e l'assistenza gratuita di bambini poveri di ambo i sessi, in età scolare, al fine di provvedere alla loro educazione fisica, morale, religiosa ed intellettuale nei limiti consentiti dalla loro età. Nei limiti dei posti disponibili, la Fondazione accoglie anche bambini non poveri verso il pagamento di una retta che il Consiglio di Amministrazione stabilisce nella misura strettamente necessaria per permettere la copertura dei costi e quindi il raggiungimento dello scopo istituzionale dell'Ente.

3 La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto che si allega al presente Atto sotto la lettera *A*.

A costituire il primo Consiglio di Amministrazione sono nominati, previa attestazione di inesistenza a loro carico di cause di incompatibilita o ineleggibilità e di possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge, i sigg.ri:

- Sac. Don Luigi Ciardo, parroco pro-tempore della Parrocchia di Alessano (Le), nato ad Alessano il 06/01/1948 ed ivi residente in Piazza Don Tonino Bello, C.F.:CRDLGU48A06A184V, PRESIDENTE;
- Suor Ungaro Angela Raffaella, nata a Taranto il 23/12/1933 e residente in Alessano (Le) alla via Rimembranze, religiosa, C.F.: NGRNGR33T63L049M, CONSIGLIERE;
- De Giosa Renato, nato ad Alessano (Le) il 09/11/1940 ed ivi residente in contrada Trappeti, 21, pensionato, C.F.: DGSRNT40S09A184K, CONSIGLIERE componente di diritto;
- Fabbiano Anna Maria, nata ad Alessano (Le) il 12/06/1947 ed ivi residente in via Calabria, 4, insegnante, C.F.: FBBNMR47H52A184S, CONSIGLIERE;
- Caccioppola Luigia, nata ad Alessano (Le) il 02/12/1947 d ivi residente in Corte S. Maria, 8, insegnante, C.F.: CCCLGU47T42A184K, CONSIGLIERE;
- Nicolardi Oronzo Mario, nato ad Alessano (Le) il 26/05/1949 ed ivi residente in via Napoli, 85, pensionato, C.F.: NCLRNZ49E26A184J, CONSIGLIERE;
- Fino Donato, nato a Scorrano (Le) il 09/08/1966 e residente in Alessano (Le) alla via Soleto, 9, impiegato, C.F.: FNIDNT66M09I549L, CONSIGLIERE.

Ad assumere le funzioni di segretario è nominato il sig. Sperti Arnaldo, nato ad Alessano (Le) il 11/07/1943 ed ivi residente in via Portanova, pensionato, C.F.: SPRLRD43L11A184Q.

4 A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, il signor Sac. Luigi Ciardo, in qualità di legale rappresentante dell'Asilo Infantile De Giosa IPAB, di seguito denominato Asilo, assegna alla stessa, destinandoli ad essa in dotazione, i seguenti beni immobili già costituenti il patrimonio dell'Asilo, e precisamente:

1. immobile situato nel centro storico di Alessano (Le) alla via Rimembranze, n. 13-15-17, piano S1-T-1; in catasto fg. 19, part. 472, sub 1, cat. B/1, classe U, R.C. € 2.959,32;
2. immobile situato nel centro storico alla Via Alessio Comneno; in catasto al fg. 19, part. 348-350, sub 2, cat. A/4, classe 2, cons. 4,5 vani, R.C. € 144,09;
3. immobile situato nel centro storico alla via Alessio Comneno, n. 33-35; in catasto al fg. 19, part. 350 sub. 1, cat. A/4, classe 3, cons. 2,0 vani, R.C. € 75,40;
4. immobile situato nel centro storico alla via Alessio Comneno, n. 41; in catastoal fg. 19, part. 350 sub. 6, cat. C/1, classe 1, cons. 29 mq., R.C. 292,06;
5. immobile situato nel centro storico alla via Francesco Storella, n. 4; in catasto al fg. 19, part. 453-460, sub. 1, cat. A/4, classe 1, cons. 2,5 vani, R.C. 68,43;
6. immobile situato nel centro storico alla via G. Angelo Duca, n. 14; in catasto al fg. 19 part. 467 sub. 4 e 470 sub. 5, cat. A/3, classe 1, cons. 5,5 vani, R.C. 176,11;
7. terreno agricolo seminativo riportato in catasto terreni al fg. 6: part. 86 are 27,10 R.D. € 13,30 R.A. € 8,40; part. 111 are 31,56 R.D. € 13,85 R.A. € 8,96; part. 344 are 3,54 R.D. € 1,55 R.A. € 1,01;
8. terreni agricoli oliveti riportati in catasto terreni al: fg. 15 part. 39 are 83,40 R.D. € 10,77 R.A. € 10,77; fg. 17 part. 44 are 67,60 R.D. € 8,73 R.A. € 8,73;
9. terreno agricolo ubicato nelle vicinanze del centro abitato riportato in catasto al fg. 18: part. 26 are 1,50 fabbricato rurale; part. 27 are 21,10 R.D. € 7,63 R.A. € 7,63; part. 28 are 29,20 R.D. € 12,82 R.A. € 8,29.

L'attribuzione dei suddetti beni si dichiara effettuata con le seguenti modalità:

a) gli immobili suddescritti vengono assegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente, con le locazioni in corso, con tutti gli inerenti diritti, ragioni ed azioni, accessioni e pertinenze, servitù attive e passive, il tutto come in fatto ed in diritto spetta ed incombe al suddetto Asilo;

b) ottenuto il riconoscimento giuridico l'Ente assegnatario entrerà nel possesso e nel godimento dei beni mobili ed immobili e ciò per tutti i conseguenti diritti ed oneri;

c) il signor sac. Don Luigi Ciardo garantisce che i beni assegnati sono di piena ed assoluta proprietà, libertà e disponibilità dell'Asilo da egli rappresentato, garantendo segnatamente che gli immobili sono liberi da iscrizioni e da trascrizioni pregiudizievoli;

5 Dichiara espressamente il signor Sac. Don Luigi Ciardo che l'attribuzione patrimoniale di cui al presente atto è sottoposta alla condizione del legale riconoscimento della Fondazione qui costituita.

6 Imposte e spese del presente atto, imposte e spese relative alla costituzione della fondazione, annesse e dipendenti, sono assunte a carico della Fondazione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

STATUTO

Articolo 1

COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi della L.R. n. 15 del 30/09/2004, modificata dalla L.R. n. 13 del 15/05/2006, e del regolamento regionale n. 1 del 28/01/2008, una Fondazione denominata "Fondazione Asilo Infantile De Giosa",
con sede in Alessano (Le) alla via Rimembranze, 13.

Articolo 2

SCOPI ED OBIETTIVI

La Fondazione è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro e le sue finalità si esauriscono nell'ambito della sola Regione Puglia.
E' scopo della Fondazione, la promozione, la diffusione e l'attuazione di iniziative di elevato interesse sociale, ivi compreso lo sviluppo dell'istruzione, dell'educazione e della cultura di soggetti appartenenti a tutte le fasce di popolazione e ad ogni livello di ceto sociale.
In particolare la Fondazione si prefigge per scopo l'accoglienza e l'assistenza gratuita di bambini poveri di ambo i sessi, in età scolare, al fine di provvedere alla loro educazione fisica, morale, religiosa ed intellettuale nei limiti consentiti dalla loro età. Nei limiti dei posti disponibili, la Fondazione accoglie anche bambini non poveri verso il pagamento di una retta che il Consiglio di Amministrazione stabilisce nella misura strettamente necessaria per permettere la copertura dei costi e quindi il raggiungimento dello scopo istituzionale dell'Ente.
Per il raggiungimento dei suoi fini la Fondazione assume tutte le iniziative e compie tutte le operazioni ritenute necessarie ed in particolare può, tra l'altro:

- instaurare rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche ed Enti che si prefiggono i medesimi scopi;
- stipulare convenzioni e contratti con Istituti pubblici e privati, religiosi o laici, al fine di perseguire nel miglior modo possibile il raggiungimento degli scopi istituzionali, anche dando in gestione parte delle attività;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o altro diritto reale, di beni mobili o immobili;
- erogare borse di studio.

Articolo 3

PATRIMONIO E MEZZI D'ESERCIZIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili costituenti il patrimonio dell'IPAB Asilo Infantile De Giosa e descritti nell'atto di costituzione della Fondazione del quale il presente Statuto è parte integrante ed essenziale.

Tutti i beni immobili sono destinati alla realizzazione degli scopi istituzionali, ed in particolar modo l'immobile sito in via Rimembranze, 13, ove ha sede la Fondazione e all'interno del quale si svolge l'attività educativa.

Il patrimonio potrà essere incrementato e alimentato dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti in virtù di oblazioni, legati, lasciti, donazioni ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con:

- le rendite derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4 dell'Atto Costitutivo;
- gli eventuali contributi ed elargizioni effettuati da Enti o da privati e destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- gli introiti derivanti dalle rette pagate dai minori.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà a destinare le rendite al perseguimento degli scopi statutari, con l'acquisto di beni strumentali necessari per l'incremento o il miglioramento della sua attività e con il mantenimento in efficienza degli immobili destinati all'attività istituzionale attraverso l'effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Le eventuali rendite eccedenti, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potranno essere destinate ad incremento del Patrimonio.

Articolo 4

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti.

Tutte le cariche assunte nella Fondazione sono gratuite salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute dai componenti gli organi della Fondazione nell'espletamento dei loro incarichi.

Articolo 5

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da sette membri ed è costituito in conformità con le originarie tavole di Fondazione del già Ente Morale Asilo Infantile De Giosa.

Fanno quindi parte del Consiglio di Amministrazione il parroco pro-tempore, un componente nominato dal Provveditorato agli Studi per il tramite dell'Istituto Comprensivo del Comune ove ha sede la Fondazione, tre componenti nominati dal Sindaco del Comune, un componente di nomina regionale ed un parente più prossimo del Fondatore dell'originario Asilo Infantile De Giosa, sig. salvatore De Giosa, fermo restando che tutti gli amministratori debbono possedere i requisiti di onorabilità e, per ciò che riguarda il Presidente del Consiglio, di professionalità, previsti dall'art. 15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dagli articoli 2 e 3 del Decreto attuativo del Ministero del Tesoro del 6 agosto 1996, pubblicato sulla G.U. n. 189 del 13 agosto 1996.

Nel caso in cui Enti Pubblici o Privati conferiscano rilevanti risorse finanziarie o patrimoniali,

in misura comunque non inferiore ad un terzo del valore del patrimonio della Fondazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato alla data del conferimento, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato da un componente designato dall'Ente conferente.

Il C.d.A. resta in carica tre anni ed i suoi membri potranno essere riconfermati. In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante revoca e nuova nomina.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il C.d.A. elegge nel proprio seno il Presidente.

Il C.d.A. decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal membro più anziano.

Articolo 6

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- approva entro il mese di febbraio di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio in corso ed entro il mese di giugno di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- provvede alla nomina del Presidente;
- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già a lui spettanti per Statuto;
- delibera eventuali regolamenti;
- delibera, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto;
- delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dall' art. 12.

Articolo 7

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno quattro dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno, e deve essere spedita per lettera raccomandata almeno otto giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con telegramma da spedirsi 48 ore prima dell'ora fissata per la riunione o con altro idoneo mezzo tecnico purché sufficientemente documentabile.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri che lo compongono e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Per l'adozione di delibere riguardanti la dismissione di beni immobili facenti parte del patrimonio della Fondazione con o senza contestuale re-investimento dei proventi ricavati nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento degli scopi istituzionali, è necessaria la presenza ed il voto favorevole dei tre quarti dei componenti del Consiglio ed è esclusa qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio provvede inoltre, con la presenza ed il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, a redigere ed approvare un apposito regolamento interno in ordine alle norme generali di funzionamento dell'attività istituzionale contenente, tra l'altro:

- i termini entro i quali occorre presentare le domande di ammissione dei bambini e l'eventuale documentazione da allegare;
- la data di apertura e di chiusura dell'Asilo;
- gli orari e le norme da osservare per la somministrazione di eventuale refezione scolastica;
- le norme riguardanti l'igiene e la pulizia della struttura che ospita i bambini;
- la previsione dell'osservanza di tutte le misure di legge vigenti necessarie a garantire la regolarità dal punto di vista igienico-sanitario nonché la sicurezza e l'incolumità dei bambini e di ogni altra persona che a qualsiasi titolo si trovi ad operare all'interno dei locali sede della Fondazione;
- qualsiasi altra previsione o disposizione che sia ritenuta opportuna per il regolare svolgimento dell'Attività e non formi oggetto di apposita disposizione statutaria.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario, a meno che il Segretario sia nominato tra i membri del Consiglio.

Articolo 8

POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
Inoltre il Presidente:
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano d'età.

Articolo 9

REVISORE DEI CONTI

La vigilanza sulla gestione finanziaria della Fondazione è affidata ad un Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio di Amministrazione, scelto tra le persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili. Il Revisore accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
Il Revisore resta in carica quattro anni e può essere riconfermato.
Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 28 febbraio il Consiglio approva il bilancio di previsione dell'anno in corso ed entro il 30 giugno il conto consuntivo dell'esercizio precedente.
Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo devono essere trasmessi a tutti i Soci, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore.

Articolo 11

DESTINAZIONE DELL'AVANZO

Gli eventuali avanzi di gestione sono impiegati per il potenziamento delle attività istituzionali, dopo aver provveduto a ripianare eventuali perdite di gestione precedenti.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 12

LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione, con la maggioranza dei tre quarti, può deliberare lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, richiedendo all'Autorità tutoria di dichiararne l'estinzione ai sensi dell'art. 27 del Codice civile.

In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio che resterà all'esaurimento della liquidazione sarà devoluto ad altri Enti aventi le stesse finalità della Fondazione, che verranno indicati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13

NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

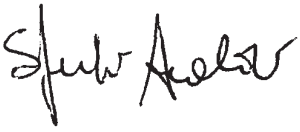

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 18 novembre 2008, n. 872

Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione n. 1/2008. IPAB Istituto "L. Margiotta" con sede in Vernole. Accertamento dei requisiti per la trasformazione in persona giuridica di diritto privato "Fondazione" ed approvazione proposta di atto costitutivo e di statuto.

Il giorno 18 novembre 2008, in Bari, nella sede del Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali dell'Assessorato alla Solidarietà,

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA ANTONELLA BISCEGLIA

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2° comma;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;

- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.07.1998, n. 3261;

- vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1418 del 30.09.2006 di rettifica ed Integrazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1237 del 30.08.2005 e sue successive modificazioni;

- vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1419 del 30.09.2006 di nomina della Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali;

- visto l'art. 2 - 1° comma - della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15, così come modificata dalla successiva legge regionale 15 maggio 2006, n. 13: "Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone" che dispone che le istituzioni in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge per le rispettive tipologie siano trasformate, fermo restando l'esclusione dei fini di lucro, in :
  a) aziende pubbliche di servizi alle persone (di seguito denominate ASP);
  b) persone giuridiche di diritto privato.

  E che il successivo 2° comma del medesimo articolo dispone che: "Le Istituzioni che non possono essere trasformate in una delle tipologie di cui al comma 1° sono estinte o fuse con altre IPAB per essere trasformate in Azienda";

- rilevato che ai sensi dei successivi commi 3° e 4° i rappresentanti delle Istituzioni di che trattasi erano tenuti a trasmettere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo (12/02/2008) al Settore servizi Sociali della Regione, per i successivi adempimenti, la proposta di trasformazione di cui ai commi 1° e 2°;

- vista l'Istanza presentata in data 10/05/08 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Istituto "L. MARGIOTTA", con sede in VERNOLE (LE), via cap. Ramirez, 40 con la quale, in esecuzione della deliberazione del C.d.A. n. 18 del 6/05/08, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha chiesto l'approvazione della trasformazione dell'IPAB in persona giuridica di diritto privato quale fondazione e l'approvazione della proposta del nuovo statuto e dell'atto costitutivo;

- viste le integrazioni istruttorie richieste ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti e della documentazione occorrente per l'esame dell'Istanza;

- accertato che, a seguito delle integrazioni richieste e prodotte, l'IPAB Istituto Margiotta di Vernole risulta in possesso della documentazione e dei requisiti richiesti rispettivamente dall'art. 9 del Reg. Reg.le n. 1/08 "Istanza" e dall'art. 8 "Requisiti ed adempimenti", come da relazione istruttoria con la quale il responsabile del procedimento amministrativo dell'Unità Operativa del Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali di Lecce propone di accogliere l'Istanza di trasformazione in Fondazione di Partecipazione e la

contestuale approvazione della proposta di statuto e di atto costitutivo;

- Richiamato il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

- Per i motivi di cui in premessa;

DETERMINA

1. Di accogliere l'istanza di trasformazione in persona giuridica di diritto privato quale Fondazione, del Presidente dell'IPAB Istituto "MARGIOTTA", con sede in VERNOLE (LE), via Cap. Ramirez,40;

2. Di approvare la proposta dell'atto costitutivo, del nuovo statuto della Fondazione Istituto "L. MARGIOTTA" con sede in VERNOLE (LE), via Cap. Ramirez, 40 composto di n. 23 articoli nel testo approvato dall'Ente con deliberazione esecutiva n. 27 del 29/07/08, vistato ed allegato al presente provvedimento per fame parte integrante e sostanziale.

3. Di disporre la cancellazione dell'Ente dall'elenco delle Ipab e la contestuale comunicazione all'istituzione interessata ai sensi dell'art 11, comma 3, del Reg. Reg.le n. 1/2008;

4. di dare atto che, ai sensi del comma 4 dell'Art. 11 del regolamento regionale 1/2008, l'IPAB, una volta perfezionato il processo di trasformazione con la redazione per atto pubblico dell'atto costitutivo e dello statuto ed acquisita la personalità giuridica di diritto privato al sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, sarà iscritta d'ufficio come Fondazione, ai sensi dell'art. 11, del reg. reg. n. 1/2008, nell'elenco delle persone giuridiche di diritto privato operanti nel campo dei servizi socio assistenziali istituito presso il Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali con deliberazione di Giunta Regionale 21/10/2008 n. 1946, con apposito atto che riporti gli estremi identificativi della deliberazione dell'istituzione nonché la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata e la sede;

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P. e di informare gli amministratori della costituenda fondazione circa l'obbligo ad ottemperare al disposto dell'art. 4 comma 2 del DPR 10/02/2000 n. 361, nonché, ai sensi dell'art 11, comma 7, del Reg. Reg.le n. 1/2008, alla trasmissione della deliberazione di trasformazione al Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale per l'iscrizione, su apposita istanza di parte, al registro delle persone giuridiche;

6. Di disporre che la Fondazione, nelle more della costituzione del Consiglio di Amministrazione, continuerà ad essere retta dal Consiglio di Amministrazione in carica.

7. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Terzo Settore.

Il presente atto, composto di n. 16 facciate (comprensivo degli allegati), redatto in unico esemplare, è esecutivo, non comporta gli adempimenti contabili di cui all'art. 79 della Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 28 non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

La Dirigente
Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali
Dr.ssa Antonella Bisceglia

BOZZA ATTO COSTITUTIVO
FONDAZIONE "LUIGI MARGIOTTA" – VERNOLE

L'anno duemilaotto,il giorno.....del mese di ....., innanzi a me dr....., notaio in Lecce con l'assistenza dei testimoni sigg.....
È comparso il dr GRECO Mario Pantaleo, nato a .....il.....nella sua qualità di Presidente pro tempore della IPAB Luigi Margiotta,con sede in Vernole alla Via Cap.Ramirez,n.48 C.F.80001490756, alla presenza dei testimoni signori.....a me notaio noti ed idonei ,il quale mi chiede di ricevere il presente atto costitutivo della Fondazione "Luigi Margiotta"

Premesso:

Che.....

Che.....

Tanto premesso, il su costituito Dr Greco, della cui identità e veste rappresentativa sono certo, mi dichiara quanto appresso:

Art. 1° Denominazione

E' costituita la Fondazione "Luigi Margiotta", con personalità giuridica di diritto privato.
Essa trae origine dalla trasformazione dell'Ente morale omonimo, istituito con R.D. n.939 in data 20.04.1936, in esecuzione delle LL.RR.30.09.2004,n.15 e 15.05.2006,n.13 nonchè del Regolamento Regionale di attuazione 28.01.2008,n.1.

Art.2° Sede.

La Fondazione ha sede legale, amministrativa ed operativa in Vernole alla Via Cap.Ramirez,n.48.
La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Art.3° Scopo.

La Fondazione non scopo di lucro, ma persegue esclusivamente le finalità di solidarietà sociale previste all'art.3 dello Statuto della Fondazione medesima, allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato.....).
La Fondazione, inoltre, al fine di tenere viva la memoria del benefattore sig:Luigi Margiotta, fondatore della originaria Istituzione, si impegna a far celebrare nella Cappella annessa alla propria Sede n.2 SS. Messe ogni anno in suffragio della sua anima.

Art.4° Patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili, già di proprietà dell'IPAB "Luigi Margiotta", che con il presente atto vengono ad essa trasferiti, e riportati nella perizia giurata redatta dal dr Antonio De Matteis, da Vernole, in data 10.5.2008 (Allegato.....).
Il valore di detto patrimonio ammonta ad € 1.514.421,66.

Art.5° Funzionamento.

Le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, sulla estinzione e sulla devoluzione del patrimonio sono quelle previste negli appositi articoli dello Statuto.

Art.6° Trascrizione.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari è autorizzato a trascrivere il presente atto a favore della costituita Fondazione "Luigi Margiotta".

Art.7° Spese.

Tutte le spese, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della Fondazione.
Ai fini fiscali si chiede l'applicazione delle agevolazioni di legge e la registrazione in misura fissa.

Il presente atto costitutivo, dopo l'approvazione del competente Assessorato della Regione Puglia, sarà redatto in forma pubblica, ai sensi dell'art:14 del codice civile.

BOZZA STATUTO

FONDAZIONE "LUIGI MARGIOTTA" – VERNOLE

TITOLO I – DENOMINAZIONE/SEDE

Art. 1 – Denominazione

E' costituita la Fondazione "Luigi Margiotta", con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell' articolo 8 e seguenti del Regolamento Regionale 28.01.2008, n. 1 di attuazione delle LL.RR. 30.09.2004, n. 15 e 15.05.2006, n. 13;

Essa trae origine dalla trasformazione dell'Ente morale omonimo istituito, in esecuzione del testamento olografo del sig. Luigi Margiotta in data 21.03.1928, con R.D. n. 939 in data 20.04.1936.

Art. 2 – Sede

La Fondazione ha sede legale, amministrativa ed operativa in Vernole alla Via Cap. Ramirez, n. 48.

TITOLO II – SCOPO, PATRIMONIO E MEZZI

Art. 3 – Scopi

La Fondazione "Luigi Margiotta", che non ha fini di lucro, ha per scopo l'erogazione dei seguenti servizi:

a) Accoglienza ed educazione fisica, morale ed intellettuale di bambini, di ambo i sessi, di norma residenti nel Comune di Vernole, in età pre-scolare: servizio di asilo nido, scuola dell'infanzia, attività educative, integrative, didattiche e ricreative, in conformità alla normativa vigente in materia;
b) Servizi Socio-Assistenziali per anziani: accoglienza, residenza ed assistenza di anziani in modo adeguato alle esigenze psico-

fisiche di ciascuno;

L'ammissione ai servizi d'istituto ed il loro espletamento sono disciplinati dall'apposito Regolamento interno.

Art. 4 – Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà alla data di approvazione del presente Statuto, risultanti dalla perizia giurata e dall'inventario allegati alla istanza di trasformazione;

Esso può essere accresciuto con i beni mobili ed immobili che potranno pervenire e destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale;

I beni immobili, ad esclusione della Sede, possono essere alienati con provvedimento del Consiglio di Amministrazione approvato con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Il ricavato può essere destinato esclusivamente all'acquisto di beni più funzionali alla erogazione dei servizi offerti o a lavori di straordinaria manutenzione della Sede dell'Istituto.

Art. 5 – Mezzi

La Fondazione provvede al raggiungimento dei suoi fini istituzionali:

a) Con i redditi del proprio patrimonio, gli utili o avanzi di gestione;
b) Con le rette, tariffe o contributi derivanti dalla erogazione dei servizi di cui al precedente art. 3;

c) Con i proventi di oblazioni ed atti di liberalità di Enti Pubblici o soggetti privati;

d) Con le entrate derivanti da alienazione di beni del patrimonic disponibile.

TITOLO III - ORGANI

Art. 6 – Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

1. Il Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri designati:

- uno dall'Ordinario Diocesano di Lecce, con funzioni di Presidente;
- uno dal Presidente della Giunta Regionale;
- uno dal Comune di Vernole;
- uno dalla Congregazione delle Povere Figlie delle Suore Stimmate o di altro ordine religioso;
- uno il parroco pro-tempore di Vernole, componente di diritto;

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, nomina fra i suoi membri un Vice – Presidente.;

Il Consiglio di Amministrazione può essere integrato, sino ad un numero massimo di 7 membri, con i componenti designati da Enti Pubblici o Soggetti Privati, che aderiscano alla Fondazione con il conferimento di beni o risorse finanziarie in misura

non inferiore ad € 150.000,00 ed accetti espressamente lo Statuto della Fondazione;

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dall'art. 15 comma 5° della Legge 7.03.1996, n. 108 e successive modificazioni.

Art. 8 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Consiglio di Amministrazione ogni potere per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione , finalizzate al conseguimento dei suoi scopi istituzionali;

In particolare il Consiglio delibera relativamente a:

a) Statuto e regolamenti;
b) Bilanci annuali e relative variazioni, conti consuntivi;
c) Pianta organica e relative variazioni;
d) Determinazione delle rette per utilizzo dei servizi;
e) Autorizzazione alla contrazione di mutui;
f) Spese che impegnino i bilanci di più esercizi;
g) Acquisti, permute, alienazioni e contratti di comodato riguardanti beni immobili;
h) Elezione del Vice Presidente;
i) Pronuncia della decadenza dei Consiglieri ai sensi dell'art. 10 del presente statuto;
j) Accettazioni di eredità e donazioni;
k) Conferimento incarichi professionali;

Compete, altresì, al Consiglio di Amministrazione la nomina del

Segretario – Direttore Amministrativo.

Art. 9 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno: entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente ed entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo;

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, inoltre, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta, scritta e motivata, da almeno due consiglieri;

Le sedute del Consiglio d'Amministrazione sono valide con la presenza di almeno 3 componenti, tra cui il Presidente o il Vice-Presidente e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti;

La proposta che riporti parità di voti si intende respinta e può essere presentata nella seduta successiva;

I Verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 – Durata

I componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di insediamento, e pos - sono essere confermati;

In caso di decadenza, dimissioni o morte di un consigliere, il sostituto rimane in carica sino alla data di scadenza naturale dell'intero Consiglio;

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a n. 3 sedute consecutive può essere dichiarato decaduto con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, da trasmettere immediatamente all'Ente che lo ha designato.

Art. 11 – Gratuità

La funzione di componente del Consiglio di Amministrazione è essenzialmente gratuita;

Il Presidente, o il consigliere autorizzato dal Presidente, ha diritto al solo rimborso delle spese, sostenute e documentate, per l'espletamento di incarichi e/o missioni particolari fuori sede;

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, con voto favorevole dei 2/3 del Consiglio, l'eventuale compenso da attribuire agli organi sociali.

Art. 12 – Il Presidente

l Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Istituto nei confronti dei terzi e in giudizio;

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, coadiuvato dal Segretario, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

Art. 13 – Il Direttore Amministrativo – Segretario.

Il Direttore Amministrativo della Fondazione è anche segretario del Consiglio di Amministrazione al quale partecipa senza diritto di voto. Egli è nominato dal Consiglio di Amministrazione e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento dal Consi -

glio di Amministrazione con motivata deliberazione per gravi motivi. L'incarico può essere affidato a personale appartenente alla qualifica dirigenziale e/o direttiva della Fondazione ovvero a personale esterno in possesso di specifiche competenze tecniche, con contratto a tempo determinato.

Al Direttore Amministrativo - Segretario in particolare compete:

1. Predisporre gli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
2. Verbalizzare le sedute del Consiglio di Amministrazione e sottoscrivere i verbali di deliberazione unitamente al Presidente;
3. Dirigere e coordinare gli uffici della fondazione ed il personale;
4. Collaborare con il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
5. Curare la gestione economico-finanziaria;
6. Svolgere ogni altra competenza attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti e/o rimessagli di volta in volta dal Presidente;

Il Direttore Amministrativo – Segretario risponde del suo operato di fronte al Presidente;

Il Presidente, di concerto con il Direttore, può nominare un Vicedirettore determinandone poteri, compiti e responsabilità.

Art. 14 – Il Revisore Unico dei Conti.

La revisione della gestione economico-finanziaria può essere affidata ad un revisore dei conti, nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra persone iscritte nell'albo dei revisori contabili. Al revisore è affidata l'attività di riscontro e revisione della gestione

economico-finanziaria; l'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali; la regolare amministrazione dei beni e degli adempimenti fiscali. Esprime, altresì, il parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi ed effettua verifiche di cassa;

Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'istituzione e può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Per consentire la partecipazione al revisore è comunicato il relativo ordine del giorno;

Il Revisore dura in carica per il periodo corrispondente al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato ed è rieleggibile per una sola volta;

Il Revisore è revocabile nel caso di inadempienze per la mancata presentazione del parere sulla proposta del bilancio e del rendiconto da esprimere entro venti giorni dalla trasmissione all'organo di revisione della proposta di deliberazione.

TITOLO IV– AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI

Art.15 – Contabilità

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno;

I mandati di pagamento e le reversali d'incasso debbono recare la firma del Presidente, o di chi ne fa le veci, e del Segretario;

Il servizio di cassa è affidato dal Consiglio di Amministrazione al Tesoriere Comunale o ad altro Istituto di credito.

Art. 16 – Servizi

L'organizzazione dei servizi previsti all'art. 3 è improntata a criteri di economicità di gestione, di efficienza, di efficacia, di responsabilità e di trasparenza.

Art. 17 – Personale

La dotazione organica, le modalità di assunzione, i diritti, i doveri e le mansioni del personale sono stabiliti dal Regolamento interno.

Art. 18 – Volontariato

L'Istituto riconosce l'utilità sociale del volontariato, ne favorisce l'apporto ed il coordinato utilizzo nell'interesse degli ospiti.

Art. 19 – Assistenza Religiosa

L'assistenza religiosa è assicurata all'interno dei servizi dalla presenza di almeno una unità della congregazione delle Suore Stim - matine o di altro ordine religioso.

TITOLO V – NORME DI CHIUSURA

Art. 20 – Regolamento interno

Il Regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione, definirà in dettaglio il funzionamento dello stesso Consiglio, le modalità di erogazione dei servizi in conformità alle disposizioni e norme di legge nazionale e/o regionale, la dotazione organica, le attribuzioni e le mansioni del personale e quant'altro necessario per la corretta gestione della Fondazione.

Art. 21 – Estinzione della persona giuridica e devoluzione dei beni della Fondazione.

La Fondazione sarà dichiarata estinta nei seguenti casi:

1. Impossibilità di proseguire il proprio scopo;
2. Non congruità o insufficienza del patrimonio;

In caso di estinzione della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri;

Il patrimonio che resterà all'esaurimento della liquidazione sarà devoluto al Comune di Vernole o ad un altro Ente avente le stesse finalità della Fondazione, che verrà indicato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 – Norma di Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto e nel Regolamento interno si fa espresso rinvio alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti o sopravvenute in materia di Fondazioni private riconosciute.

Art. 23 – Modificazioni

Il presente Statuto può essere modificato con provvedimento adottato con il voto favorevole di almeno i 2/3 del Consiglio di Amministrazione.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 18 novembre 2008, n. 873

Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione n. 1/2008. IPAB Scuola materna "Bernardini" con sede in Arnesano (Le), via Asilo n. 20. Accertamento dei requisiti per la trasformazione in persona giuridica di diritto privato "Fondazione" ed approvazione proposta di atto costitutivo e di statuto.

Il giorno 18 novembre 2008, in Bari, nella sede del Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali dell'Assessorato alla Solidarietà,

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA ANTONELLA BISCEGLIA

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2° comma;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;

- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.07.1998, n. 3261;

- vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1418 del 30.09.2006 di rettifica ed integrazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1237 del 30.08.2005 e sue successive modificazioni;

- vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1419 del 30.09.2006 dì nomina della Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali;

- visto l'art. 2 - 1° comma - della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15, così come modificata dalla successiva legge regionale 15 maggio 2006, n. 13: "Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone" che dispone che le istituzioni in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge per le rispettive tipologie siano trasformate, fermo restando l'esclusione dei fini di lucro, in:
  a) aziende pubbliche di servizi alle persone (di seguito denominate ASP);
  b) persone giuridiche di diritto privato.

  E che il successivo 2° comma del medesimo articolo dispone che: "Le istituzioni che non possono essere trasformate in una delle tipologie di cui al comma 1° sono estinte o fuse con altre IPAB per essere trasformate in Azienda";

- rilevato che ai sensi del successivi commi 3° e 4° i rappresentanti delle Istituzioni di che trattasi erano tenuti a trasmettere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo (12/02/2008) al Settore servizi Sociali della Regione, peri successivi adempimenti, la proposta di trasformazione di cui ai commi 1° e 2°;

- vista l'istanza presentata in data 9/05/08 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Scuola materna "BERNARDINI", con sede in ARNESANO (LE), via Asilo, 20 con la quale, in esecuzione della deliberazione del C.d.A. n. 10 del 26/03/08, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha chiesto l'approvazione della trasformazione dell'IPAB in persona giuridica di diritto privato quale fondazione e l'approvazione della proposta dell'atto costitutivo e del nuovo statuto;

- viste le integrazioni istruttorie richieste ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti e della documentazione occorrente per l'esame dell'istanza;

- accertato che, a seguito delle integrazioni richieste e prodotte, l'IPAB Scuola Materna di Arnesano risulta In possesso della documentazione e dei requisiti richiesti rispettivamente dall'art. 9 del Reg. Reg.le n. 1/08 "Istanza" e dall'art. 8 "Requisiti ed adempimenti", come da relazione istruttoria con la quale il responsabile del procedimento amministrativo dell'Unità Operativa del Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali di Lecce propone di accogliere !Istanza di trasfor-

mazione in Fondazione di Partecipazione e la contestuale approvazione della proposta di statuto e di atto costitutivo;

- Richiamato il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

- Per i motivi di cui in premessa;

DETERMINA

1. Di accogliere l'istanza di trasformazione in persona giuridica di diritto privato quale Fondazione, del Presidente dell'IPAB Scuola materna "BERNARDINI", con sede in ARNESANO (LE), via Asilo, 20;

2. Di approvare la proposta dell'atto costitutivo, del nuovo statuto della Fondazione Scuola materna "BERNARDINI" con sede in Arnesano (LE), via Asilo, 20 composto di n. 14 articoli nel testo approvato dall'Ente con deliberazione esecutiva n. 16 del 28/07/08, vistato ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

3. Di disporre la cancellazione dell'Ente dall'elenco delle Ipab e la contestuale comunicazione all'istituzione interessata ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Reg. Reg.le n. 1/2008;

4. di dare atto che, ai sensi del comma 4 dell'Art. 11 del regolamento regionale 1/2008, l'IPAB, una volta perfezionato il processo di trasformazione con la redazione per atto pubblico dell'atto costitutivo e dello statuto ed acquisita la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, sarà iscritta d'ufficio come Fondazione, ai sensi dell'art. 11, del reg. reg. n. 1/2008, nell'elenco delle persone giuridiche di diritto privato operanti nel campo del servizi socio assistenziali istituito presso il Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali con deliberazione di Giunta Regionale 21/10/2008 n. 1946, con apposito atto che riporti gli estremi identificativi della deliberazione del dell'istituzione nonché la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata e la sede;

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P. e di informare gli amministratori della costituenda fondazione circa l'obbligo ad ottemperare al disposto dell'art. 4 comma 2 del DPR 10/02/2000 n. 361, nonché, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del Reg. Reg.le n. 1/2008, alla trasmissione della deliberazione di trasformazione al Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale per l'iscrizione, su apposita istanza di parte, al registro delle persone giuridiche;

6. Di disporre che la Fondazione, nelle more della costituzione del Consiglio di Amministrazione, continuerà ad essere retta dal Consiglio di Amministrazione in carica;

7. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Terzo Settore.

Il presente atto, composto di n. 28 facciate (comprensivo degli allegati), redatto in unico esemplare, è esecutivo, non comporta gli adempimenti contabili di cui all'art. 79 della Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 28 non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

La Dirigente
Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali
Dr.ssa Antonella Bisceglia

N. rep. N. racc.

ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE "BERNARDINI"

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA

ARNESANO

(art.8 del Regolamento Regione Puglia n.1/2008)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto addì del mese di luglio

In Lecce, nel mio studio al viale Lo Re n. 6

Innanzi a me dott. Maria Stellacci, Notaio con sede in Lecce, iscritto al Collegio Notarile di Lecce ed alla presenza dei testimoni a me noti ed idonei signori:

è presente:

- dott. Dell'Anna Alberto, nato ad Arnesano il 25 febbraio 1936, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma esclusivamente nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della I.P.A.B. "Bernardini" - Scuola dell'Infanzia Paritaria -, con sede in Arnesano alla via Asilo n. 20, ove domicilia per la carica,

codice fiscale 80011260751, eretto in Ente morale con decreto in data 4 settembre 1925, a quanto infra autorizzato dall'art. .....del vigente Statuto Sociale ed in esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 26 marzo 2008 e n. 11 del 2 aprile 2008, i cui verbali, in copia conforme all'originale, si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "A" e "B" per farne parte integrante e sostanziale.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto costitutivo della Fondazione e mi

premette:

- che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. "Bernardini" - Scuola dell'Infanzia Paritaria - n. 10 del 26.3.2008 è stata approvata la proposta di trasformazione in persona giuridica di diritto privato ai sensi del Regolamento Regionale del 28.1.2008 n. 1, art. 8, di attuazione della L.R. 20 settembre 2004, n. 15 e della L.R. 15 maggio 2005, n. 13;

- che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della predetta I.P.A.B. n. 11 del 2.4.08 è stato approvato lo schema di Statuto proposto per la trasformazione dell'I.P.A.B. medesima nella "Fondazione Bernardini;

- che con determinazione del Dirigente della Regione Puglia

del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali n..... del ..... è stata approvata la trasformazione dell'I.P.A.B."Fondazione Bernardini".

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,

il comparente, nella qualità, per la costituzione della Fondazione dichiara quanto segue:

Articolo 1 - È costituita la Fondazione denominata

"Fondazione Bernardini ONLUS".

La Fondazione ha sede legale in Arnesano, attualmente alla via Asilo n. 20.

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2 - La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari; essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione, nell'ambito del più vasto genere fondazione disciplinato dagli artt. 14 e seguenti del codice civile e dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 361/2000.

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e l'adesione di soggetti ed enti pubblici e privati.

La Fondazione opera e le sue finalità statutarie si realizzano

nell'ambito del territorio regionale (Regione Puglia), nazionale ed internazionale.??????????????????

Essa ha per scopo di accogliere e custodire nei giorni feriali i bambini di ambo i sessi e di provvedere alla loro educazione fisica, morale ed intellettuale nei limiti consentiti dalla loro tenera età dagli anni zero ai sei anni.

Essa ha inoltre come finalità l'attività socio-assistenziale e di solidarietà sociale, nonchè l'attuazione di ogni iniziativa di alto interesse sociale relativa al rapporto persona-benessere ed in particolare:

- iniziative rivolte ad assicurare assistenza per i bambini meno abbienti, non autosufficienti e diversamente abili;
- iniziative rivolte ad assicurare assistenza e riqualificazione professionale a mezzo di appositi corsi gestiti direttamente dalla Fondazione e finanziati dall'Unione Europea, dalla Regione e da altre Istituzioni.

La Fondazione di Partecipazione, inoltre, potrà svolgere le seguenti attività:

- promuovere ed organizzare manifestazioni, seminari, convegni, nonchè svolgere tutte le attività che contribuiscono a tutelare e difendere una concezione del rapporto persona-benessere secondo l'ispirazione cristiana della vita;
- assicurare, anche finanziariamente, il sostegno ad iniziative del volontariato locale e socialmente utili di

associazioni, fondazioni ed enti che, senza scopo di lucro, perseguono il sostegno alla famiglia e finalità di solidarietà sociale con attività nei settori della prevenzione oncologica e dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.

La Fondazione può assumere a proprio carico in tutto o in parte gli oneri relativi all'organizzazione di seminari di studio e di corsi di specializzazione finalizzati a migliorare le specifiche professionalità del proprio personale in organico e la qualità dei servizi erogati.

La Fondazione si riserva di ampliare successivamente le attività riguardanti l'assistenza delle iniziative di cui innanzi.

La Fondazione potrà altresì aderire ad associazioni, Enti o Formazioni che senza fini di lucro perseguano le finalità di cui al presente articolo e le cui attività risultino essere strettamente correlate con gli interessi propri, anche attraverso il sostegno finanziario e/o il versamento di quote associative e la partecipazione dei propri componenti il consiglio di amministrazione nei corrispondenti organismi direttivi di tali enti.

La Fondazione, anche in collaborazione con Enti Pubblici, Università, Enti di ricerca, può promuovere e/o partecipare ad attività di ricerca scientifica su problemi di disagio e sofferenza, al fine di migliorare la qualità della vita, lo

sviluppo dell'autonomia e della dignità delle persone che vivono in condizioni di disagio e di emarginazione sociale e/o personale e/o che presentano forti problemi psico-fisici e sensoriali.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse ai sensi di legge, ivi comprese quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

L'esercizio di attività sprovviste del carattere solidaristico è consentito nei limiti previsti dalla legislazione tributaria, al fine di conservare la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Articolo 3 - La Fondazione sarà disciplinata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nel presente atto costitutivo e nello Statuto che, previa lettura datane al Comparente presenti i testi, si allega al presente atto sotto la lettera "C", intendendosi come qui integralmente riportato con particolare riferimento alle norme sull'ordinamento e l'amministrazione.

Articolo 4 - A comporre il patrimonio iniziale della Fondazione costituito dal *fondo di dotazione* sono assegnati alla stessa, destinandoli ad essa in dotazione, i beni costituenti il patrimonio della predetta I.P.A.B. e

precisamente i beni mobili meglio descritti nell'inventario al 30 aprile 2008 che, in originale, previa dispensa dal darne lettura, qui si allega sotto la lettera "D" e da cui risulta un valore complessivo di Euro 93.769,00 (novantatremilasettecentosessantanove virgola zero zero), nonchè i beni immobili meglio descritti e stimati per un valore complessivo di Euro 730.000,00 (settecentotrentamila virgola zero zero) nella perizia stragiudiziale redatta in data 10 aprile 2008 dall'Ing. Antonio Gerardi ed asseverata con giuramento davanti al cancelliere del Tribunale di Lecce in data 07.05.2008 che, in originale, previa dispensa dal darne lettura, si allega al presente atto sotto la lettera "E" e precisamente:

- l'intero stabile urbano sito in Arnesano (LE) alla via Asilo Bernardini, n. 20, costituito da piano terra e primo piano, della complessiva consistenza di metri cubi 3405 catastali, con scoperto di pertinenza antistante e retrostante(?) al piano terra e con ampi terrazzi a livello del primo piano della superficie di circa mq. 345, con accesso al primo piano sia da Via Asilo sia dal piano terra, confinante il piano terra con: via Gioberti, via Asilo, signor Chirizzi Fernando, signora Pati Raffaella, signor Quarta Giuseppe, signor Marti Aldo, salvo altri ed il primo piano con:via Gi....., via Asilo, signor Chirizzi Fernando, signora Pati Raffaella,

signor Quarta Giuseppe, signor Marti Aldo, salvo altri.

Nel Catasto Fabbricati del Comune di Arnesano:

- foglio 8, p.lla 96, sub 1, graffato con il foglio 9, p.lla 80, sub 1, catg. B1, classe U, metri cubi 3405, rendita Euro 2.286,08, Via Asilo n. 14, n. 18, piano T;

- foglio 8, p.lla 96, sub 2, graffato con il foglio 9, p.lla 80 sub 2, catg. A/2, classe 1^, 13 vani catastali, Euro 738,53, Via Asilo n. 16, piano T;

- civile abitazione al piano terra, sita in Arnesano alla via Asilo Bernardini n. 12, composta da 2,5 vani catastali ed accessori, confinante con:signor Chirizzi Fernando, proprietà IPAB "BERNARDINI" salvo altri.

Nel Catasto Fabbricati del Comune di Arnesano al foglio 9, p.lla 74, catg. A/4, classe 1^, 2,5 vani catastali, rendita Euro 55,52 Via Asilo n. 12, piano T;

- suolo edificatorio sito in Arnesano alla località con accesso da via Gioberti confinante con:proprietà IPAB "BERNARDINI", signora Pati Raffaella, signor Martina Aldo, via Gioberti, salvo altri.

Nel Catasto Terreni del Comune di Arnesano al foglio 9, p.lla 79, frutteto 1^, are 17,45 R.D.Euro 19,83, R.A.Euro 14,42 (giusta frazionamento del 25.07.1980 n. 10382).

Il dott. Dell'Anna Alberto, nella qualità, dichiara che l'attribuzione dei suddetti beni è effettuata con le seguenti

modalità:

a) gli immobili suddescritti vengono assegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente, con le locazioni in corso, con tutti gli inerenti diritti, ragioni ed azioni, accessioni e pertinenze, servitù attive e passive, il tutto come in fatto ed in diritto spetta ed incombe ad esso Comparente;

b) ottenuto il riconoscimento giuridico, la Fondazione assegnataria entrerà nel possesso e nel godimento dei predetti beni mobili ed immobili e ciò per tutti i conseguenti diritti ed oneri;

c) il dott. Dell'Anna Alberto, nella qualità, garantisce che i beni assegnati sono di piena ed assoluta proprietà, libertà e disponibilità dell'Ente trasformando, garantendo segnatamente che gli immobili sono liberi da iscrizioni e da trascrizioni pregiudizievoli;

d) dichiara il dott. Dell'Anna Alberto, nella qualità, per quanto possa occorrere, di rinunciare a qualsiasi eventuale diritto di ipoteca legale potesse spettare in forza del presente titolo.

Il Comparente, nella qualità, da me edotto sulle conseguenze penali previste dalla legge per le false dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 3 e 76, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia urbanistica ed edilizia, dichiara che

gli immobili in oggetto sono stati realizzati anteriormente al primo settembre millenovecentosessantasette.

In relazione al disposto di cui all'art. 30 del T.U. sull'edilizia 6 giugno 2001, n. 380, il comparente, relativamente al suolo edificatorio, mi consegna il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Arnesano in data 14.5.08 che, previa dispensa dal darne lettura, si allega al presente atto sotto la lettera "F" con dichiarazione del Comparente, nella qualità, che dalla data di rilascio ad oggi non sono intervenute variazioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Articolo 5 - L'adesione alla Fondazione può essere estesa ad altri Enti, pubblici o privati, che aderiscano col conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie nella misura definita dal presente Statuto e che condividano gli scopi della Fondazione e siano disposti a contribuire alla loro completa realizzazione e si impegnino ad osservare lo Statuto.

Il numero degli aderenti alla Fondazione è illimitato.

Per i soggetti pubblici e/o persone giuridiche alla domanda deve essere allegata la deliberazione del competente organo collegiale di partecipazione ed adesione alla Fondazione con l'indicazione dei conferimenti..

Articolo 6 - Sono Organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente della Fondazione;

come definiti e regolati dallo Statuto.

Particolari competenze di gestione sono affidate ad un Direttore Amministrativo.

Articolo 7 - A comporre il primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione, composto da tre membri, vengono nominati, in conformità alle determinazioni interne del trasformando ente, i signori:

- ....., nato a .... il ....., residente in .... alla via .... n. .., codice fiscale ....., Presidente;

- ....., nato a ..... il ....., residente in ..... alla via ..... n. ..., codice fiscale ....., Consigliere;

- ....., nato a .... il ....., residente in ..... alla via ..... n. ...., codice fiscale ....., Consigliere.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per un periodo di tre anni e comunque sino all'insediamento del nuovo Consiglio e può essere riconfermato.

Al consiglio di Amministrazione così composto competono le funzioni ed i poteri definiti dall'articolo 8 dello Statuto.

Articolo 8 - Il primo Presidente della Fondazione, nominato in conformità delle determinazioni interne dell'ente trasformando nella persona del dott....., resta in carica per un

periodo di tre anni dalla costituzione e comunque sino all'insediamento del successore e può essere riconfermato.

Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione ed esercita tutti i poteri necessari per il buon funzionamento della Fondazione come meglio precisato nell'art. 7 dello statuto.

Articolo 9 - Quale primo Direttore Amministrativo della Fondazione viene nominato, in conformità alle determinazioni interne dell'ente trasformando, il dott. ....., il quale resterà in carica per ..... anni e può essere riconfermato, ovvero prorogato per un massimo di .....

Il Direttore Amministrativo della fondazione esercita le funzioni di amministrazione e svolge i compiti di gestione della Fondazione meglio precisati e definiti dall'art. 10 dello Statuto. Il Direttore Amministrativo ha la legale rappresentanza della Fondazione rispetto agli atti di natura amministrativa e gestionale, come definiti nel relativo incarico.

Articolo 10 - Il primo Revisore della Fondazione, funzionante ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, viene nominato, in conformità alle determinazioni interne del trasformando ente, il signor:

- ....., nato a .... il ....., residente in .... alla via .... n. .., codice fiscale ....., iscritto nel Registro

dei Revisori Contabili ai sensi del D.M. ..... pubblicato sulla G.U. n. ..... del ....., quale Presidente;

Il Revisore dura in carica tre anni e comunque sino all'insediamento del nuovo Revisore e può essere confermato per una sola volta.

Articolo 11 - Il primo esercizio avrà scadenza al 31 dicembre 2009; i successivi esercizi avranno inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.

E' vietata la distribuzione di utili e/o di avanzi di gestione nonchè di fondi e riserve, salvo che sussista in tal senso un obbligo di legge.

Articolo 12 - I signori ..... sono, in via disgiunta, delegati a compiere tutto quanto necessario per l'iscrizione della Fondazione nel registro delle Persone Giuridiche (proporre le relative istanze, presentare comunicazioni, sottoscrivere e presentare la documentazione ad esse connesse, ecc.).

Articolo 13 - Il Comparente, nella qualità, autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari a trascrivere il presente atto a favore della Fondazione.

All'uopo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2659 C.C il dott. Dell'Anna Alberto, nella qualità, dichiara espressamente che l'attribuzione patrimoniale di cui al presente atto è sottoposta alla condizione del legale riconoscimento della costituenda Fondazione.

Articolo 14 - Agli effetti della iscrizione di quest'atto a repertorio e per ogni altro effetto e disposto di legge il Comparente, nella qualità, dichiara che il valore complessivo dei beni assegnati è di euro 823.769,00 (ottocentoventitremilasettecentosessantanove virgola zero zero) dei quali, per ciascun bene in particolare,:

- euro 93.769,00 (novantatremilasettecentosessantanove virgola zero zero) quanto ai beni mobili;
- euro 730.000,00 (settecentotrentamila virgola zero zero) quanto ai beni immobili.

Articolo 15 - Per quanto possa occorrere si indica in complessivi Euro .....l'ammontare approssimativo delle spese poste a carico della Fondazione per la sua costituzione.

Articolo 16 - Il Comparente, nella qualità, chiede espressamente che al presente atto siano applicate le agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente ed all'uopo si richiama alle disposizioni dell'art. 3 del D.P.R. 31 ottobre 1990, n. 346.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, alla presenza dei testimoni, al Comparente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con i testimoni e con me notaio alle ore

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia mano consta di quattro fogli, quindici intere pagine e fin qui della sedicesima.

STATUTO DELLA FONDAZIONE "BERNARDINI" SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ARNESANO

ART.1
Costituzione, Sede e Durata

E' costituita la Fondazione "Bernardini" con personalità giuridica di diritto privato per trasformazione dell'IPAB "Bernardini" ai sensi del Regolamento Regionale 28 Gennaio 2008, n.1 – Art.8 e seguenti, di attuazione della L.Reg. n.15 del 30 Settembre 2004 come modificata dalla L.Reg. n.13 del 15 Maggio 2005 nonché dell'Art. 14 e seguenti del C.C. .

La Fondazione ha sede legale in Arnesano in Via Asilo n.20.

La Fondazione ha la sede della Presidenza e della Direzione Amministrativa in Arnesano in Via Asilo n.20.

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

ART.2
Scopo e Attività

La Fondazione non ha scopo di lucro. Essa ha per scopo di accogliere e custodire nei giorni feriali i bambini di ambo i sessi e di provvedere alla loro educazione fisica, morale e intellettuale nei limiti consentiti dalla loro tenera età dagli ZERO ai SEI anni. Essa ha, inoltre, come finalità l'attività socio-assistenziale e di solidarietà sociale e si realizza con l'intervento di ogni iniziativa relativa al rapporto persona-benessere, ed in particolare:

a) Iniziative rivolte ad assicurare assistenza per i bambini meno abbienti;
b) Iniziative rivolte ad assicurare assistenza per i bambini non autosufficienti e diversamente abili;
c) Iniziative rivolte ad assicurare assistenza e riqualificazione professionale a mezzo di appositi corsi gestiti direttamente dalla Fondazione, finanziati dalla Regione, Comunità Economica Europea e da altre Istituzioni.
d) Promuovere ed organizzare manifestazioni, seminari, convegni e svolgere tutte le attività che contribuiscono a tutelare e difendere una concezione del rapporto persona-benessere secondo l'ispirazione cristiana della vita;
e) Assicurare, anche finanziariamente, il sostegno ad iniziative del volontariato locale di associazioni, fondazioni ed enti che, senza scopo di lucro, perseguono il sostegno alla famiglia e finalità di solidarietà sociale con attività nei settori della prevenzione oncologica dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.

La Fondazione è chiamata, altresì, a sostenere e promuovere iniziative del volontariato locale e socialmente utili.

La Fondazione, al fine di tenere viva nella memoria la benefattrice che ha concorso, nel tempo, a sostenere le molteplici attività della originale Istituzione, riserverà a specifiche iniziative socio-assistenziali ed educati-professionali, la seguente denominazione:

"ASILO INFANTILE BERNARDINI".

La Fondazione può assumere a proprio carico in tutto o in parte, gli oneri relativi alla organizzazione di seminari di studio e di corsi di specializzazione finalizzati a migliorare le specifiche professionalità del proprio personale in organico e la qualità dei servizi erogati.

La Fondazione si riserva di ampliare successivamente le attività riguardanti l'assistenza delle iniziative di cui innanzi.

La Fondazione, altresì, può aderire ad Associazioni, Enti o Formazioni che senza fini di lucro perseguano le finalità di cui al presente articolo e le cui attività risultino essere strettamente correlate con gli interessi propri, anche attraverso il sostegno finanziario e/o il versamento di quote associative e la partecipazione dei propri componenti il consiglio di amministrazione nei corrispondenti organismi direttivi di tali enti.

La Fondazione anche in collaborazione con Enti Pubblici, Università, Enti di ricerca, può promuovere e/o partecipare ad attività di ricerca scientifica su problemi di disagio e della sofferenza, al fine di migliorare la qualità della vita, lo sviluppo dell'autonomia e della dignità delle persone che vivono in condizioni di disagio e di emarginazione sociale e/o personale e/o che presentano forti problemi psico-fisici e sensoriali.

La Fondazione, potrà, inoltre svolgere ogni attività economica mobiliare e immobiliare che ritenga necessaria, utile e comunque opportuna al raggiungimento dei propri scopi istituzionali fermo restando l'osservanza dei principi generali che regolano gli enti morali che non possono avere lo scopo di lucro.

ART.3
Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili risultanti dalla perizia giurata e dai beni mobili quali risultanti dagli inventari allegati all'istanza di trasformazione.

Il patrimonio potrà essere incrementato, altresì, per effetto dell'adesione alla fondazione di altri soggetti pubblici e privati e che conferiscano risorse patrimoniali e/o finanziarie in misura non inferiore a DUECENTOCINQUANTAMILA EURO ed accettino espressamente lo statuto dell'Istituzione.

La Fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi mantenendosi tuttavia autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

La Fondazione ha l'obbligo di redigere l'inventario dei beni patrimoniali e di aggiornarlo con la specifica annotazione di beni destinati dalle tavole di Fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali nonché l'analitica indicazione dei beni mobili e immobili di valore storico e artistico destinati dagli statuti e dalle tavole di Fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali.

I proventi della dismissione dei beni di valore storico ed artistico devono essere, contestualmente alla dismissione destinati al reinvestimento per l'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con l'esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.

Le eventuali rendite che dovessero ritrarsi dal patrimonio della Fondazione, ove non destinate al miglioramento, conservazione e valorizzazione dello stesso, devono essere destinate al sostegno di iniziative formali di assistenza corrispondenti agli scopi della Fondazione ed assunte da Enti senza scopo di lucro (ad es: Fondazioni, Enti di ricerca, cooperative sociali, associazioni di volontariato, ecc.).

Gli amministratori devono curare l'osservanza delle predette regole e possono anche decidere l'investimento più proficuo del patrimonio della Fondazione. Ad essi, comunque, è fatto l'obbligo di provvedere alla conservazione, mantenimento e valorizzazione dello stesso.

Qualora dovesse ravvisarsi la necessità di assicurare una cura particolare del patrimonio con riferimento alla consistenza ed alla tipologia dello stesso, la Fondazione potrà avvalersi di modalità organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre attività dell'ente.

ART.4
Esercizio Finanziario e Bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Ogni anno, rispettivamente entro il 31 dicembre ed entro il 30 Aprile, gli amministratori devono redigere il bilancio preventivo dell'anno in corso e quello consuntivo dell'anno precedente, avendo cura di attenersi alle regole di una ordinata contabilità.

Il primo esercizio finanziario si chiuderà al 31 Dicembre dell'anno in cui la fondazione avrà conseguito il riconoscimento della personalità giuridica.

ART.5
Soggetti aderenti

L'adesione alla Fondazione può essere estesa ad altri Enti, pubblici o privati, che conferiscano rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie nella misura definita dal presente statuto e che condividano gli scopi della Fondazione e siano disposti a contribuire alla loro completa realizzazione e si impegnino ad osservare il presente statuto.

Il numero degli aderenti alla Fondazione è illimitato.

Per i soggetti pubblici e/o persone giuridiche alla domanda deve essere allegata la deliberazione del competente organo collegiale di partecipazione ed adesione alla Fondazione con l'indicazione dei conferimenti.

ART.6
Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

1) Il Presidente della Fondazione;
2) Il Consiglio di Amministrazione.

ART.7
Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è nominato a maggioranza del Consiglio di Amministrazione tra i componenti nella prima riunione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione sia nei confornti di terzi che in giudizio.

Il Presidente della Fondazione è altresì presidente del Consiglio di Amministrazione con il compito di convocarlo tutte le volte che lo ritenga opportuno.

Spetta inoltre al Presidente:

1) Sovrintendere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche avvalendosi dell'ausilio del Direttore Amministrativo;
2) La firma degli atti che impegnano la Fondazione nei confronti dei terzi e di quelli di ordinaria amministrazione;
3) La vigilanza sul buon andamento dell'amministrazione;
4) Nominare procuratori speciali determinandone le specifiche attribuzioni ed affidare gli incarichi necessari al buon funzionamento dell'Istituzione.
5) Verificare l'osservanza dello Statuto.

Il Presidente, nei casi di urgenza, può compiere qualsiasi tipo di atto che reputi opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla data in cui il provvedimento è stato adottato.

Può essere nominato da parte del consiglio di Amministrazione un Vice Presidente scelto tra i componenti del Consiglio stesso, a maggioranza.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le funzioni spettano al Vice Presidente della Fondazione.

Il Presidente può delegare parte delle proprie competenze al Direttore od ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione.

Presidente e Vice Presidente durano in carica per tutta la durata del Consiglio di cui fanno parte e possono essere rieletti.

ART.8
Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, presieduto da Presidente della Fondazione e composto da un numero variabile di Membri, compreso al Presidente, non inferiore a TRE né superiore a CINQUE.

Il primo Consiglio di Amministrazione è quello nominato in conformità delle originali tavole di Fondazione come segue:

- Uno sarà il Vescovo pro-tempore della Diocesi di Lecce o un suo delegato;
- Uno il Parroco pro-tempore di Arnesano;
- Uno un Consigliere Comunale eletto ogni tre anni dal Municipio di Arnesano a maggioranza di voti con preferenza a un discendente della Famiglia Bernardini se si trova a far parte del Consiglio Comunale.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere e rispettare i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 7 Marzo 1996, n.108 e successive modificazioni, durano in carica tre anni e possono essere riconfermanti.

Il consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il presidente lo reputi necessario, ovvero quando ne faccia apposita richiesta scritta un quinto dei consiglieri e comunque almeno tre volte all'anno.

Al consiglio partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza previa comunicazione per lettera, telegramma o telefax, a ciascun consigliere dell'avviso di convocazione contenete: ora, data, luogo ed ordine dei lavori.

Per la regolare costituzione del Consiglio è richiesta la presenza del Presidente e un numero di consiglieri almeno pari alla metà dei Consiglieri in carica, compreso il Presidente.

Il Consiglio delibera, in generale, a maggioranza assoluta dei presenti. Occorre la maggioranza qualificata nel caso di deliberazioni concernenti la dismissione di beni di valore storico ed artistico.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni sono trascritte su apposito libro: ogni verbale è firmato dal presidente e dal Direttore Amministrativo in qualità di segretario verbalizzante.

L'ingiustificata partecipazione a più di tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione determina l'immediata decadenza dall'incarico di consigliere.

La decadenza è pronunziata dal Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti funzioni:

1) Nominare il Presidente, il Vice Presidente e il Direttore Amministrativo della Fondazione;
2) Deliberare le modifiche statutarie con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti;
3) Approvare entro il mese di Dicembre il bilancio preventivo ed entro il mese di Aprile il Consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta;
4) Deliberare l'accettazione delle erogazioni, dei contributi e dei lasciti.
5) Amministrare il patrimonio della Fondazione determinando la parte delle entrate e dei redditi da destinare all'incremento del patrimonio stesso;
6) Disporre in ordine alla destinazione degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali;
7) Provvedere in merito a qualsiasi tipo di atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa l'approvazione di contratti, convenzioni con altri enti pubblici e privati e comunque salvo quanto disposto al precedente articolo 6;
8) Deliberare i regolamenti di amministrazione dell'Istituzione ivi compreso quello del personale;
9) Deliberare gli eventuali compensi da attribuire gli organi sociali;
10) Deliberare circa glia acquisti e i trasferimenti dei beni mobili e immobili;
11) Deliberare lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto nel presente statuto;
12) Deliberare su ogni altra materia sottoposta al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo la prima costituzione, può essere integrato, sino al numero massimo previsto dal presente articolo, da componenti designati da Enti Pubblici e Privati che aderiscano con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie, come definite nel precedente art.3.

ART.9
Sostituzione dei Consiglieri

I componenti del Consiglio di Amministrazione, in caso di dimissioni, permanente impedimento, decadenza, decesso, sono sostituiti mediante nuova designazione dell'Ente competente dell'originaria designazione.

Se tutti i consiglieri, per qualsiasi motivo, dovessero venire a mancare contemporaneamente i legali rappresentanti degli Enti di originaria designazione provvederanno a nominare i consiglieri di propria competenza.

ART.10
Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Amministrativo della Fondazione è anche segretario del Consiglio di Amministrazione al quale partecipa senza diritto di voto.

Egli è nominato dal Consiglio di Amministrazione e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'incarico può essere comunque revocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione con motivata deliberazione e gravi motivi.

L'incarico può essere affidato a personale appartenente alla qualifica dirigenziale e/o direttiva della Fondazione ovvero a personale esterno in possesso di specifiche competenza tecniche, con contratto a tempo determinato.

Al Direttore, in particolare, compete:

1) Predisporre gli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
2) Verbalizzare le sedute del Consiglio di Amministrazione e sottoscrivere i verbali unitamente al Presidente;
3) Firmare la corrispondenza di propria competenza;
4) Dirigere e coordinare gli uffici della fondazione ed il personale;
5) Collaborare con il Presidente nell'attuazione delle deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
6) Curare la realizzazione e l'attuazione dei programmi;
7) Curare il controllo di gestione;
8) Svolgere ogni altra competenza attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti e/o rimessagli di volta in volta dal presidente;

Il Direttore risponde del suo operato di fronte al Presidente.

Il Presidente, di concerto con il Direttore, può nominare un Vicedirettore determinandone poteri, compiti e responsabilità.

ART.11
Revisore unico

Il revisore è un membro nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone iscritte nell'albo dei revisori contabili.

Al Revisore è affidata l'attività di riscontro e revisione della gestione economico-finanziaria; l'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali; la regolare amministrazione dei beni e degli adempimenti fiscali. Esprime, altresì, il parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'istituzione e può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio e del rendiconto. Può, altresì, partecipare, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, alle altre riunioni del Consiglio. Per consentire la partecipazione al revisore è comunicato il relativo ordine del giorno.

Il Revisore dura in carica per il periodo corrispondente al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato ed è rieleggibile per una sola volta.

Il Revisore è revocabile nel caso di inadempienze per la mancata presentazione del parere sulla proposta del bilancio e del rendiconto da esprimere entro venti giorni dalla trasmissione all'organo di revisione della proposta di deliberazione.

ART.12
Norme generali di amministrazione

La Fondazione svolge la propria attività con i proventi del patrimonio e con ogni altra entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici e privati e le entrate provenienti dall'esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

La Fondazione può svolgere anche attività imprenditoriali, commerciali o connesse, realizzate in via del tutto secondaria, marginale e accessoria.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione non destinati all'incremento del patrimonio, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Il servizio di Cassa è disimpegnato da Istituto Bancario designato dal Consiglio di Amministrazione.

Le modalità del servizio saranno fissate da apposita convenzione.

Gli ordini di pagamento a favore dei fornitori in genere sono firmati da Presidente e dal Direttore Amministrativo.

ART.13
Estinzione della persona giuridica e devoluzione dei beni della Fondazione

La Fondazione sarà dichiarata estinta nei seguenti casi:

1) Impossibilità di proseguire il proprio scopo;
2) Non congruità o insufficienza del patrimonio;
3) Negli altri casi previsti dalle vigenti leggi.

In caso di estinzione della Fondazione il suo patrimonio sarà devoluto a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità come previsto dalle disposizioni vigenti, nei modi e forme concordate dagli enti fondatori e dagli altri Enti pubblici successivamente partecipanti alla fondazione e che abbiano contribuito a incrementare lo stesso e comunque individuati dal C.d.A.

ART.14
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dall'atto costitutivo e dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia di Fondazione riconosciute.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 18 novembre 2008, n. 874

Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione n. 1/2008. IPAB Scuola materna "S. Vincenzo" con sede in Ugento (Le), via Messapica n. 20. Accertamento dei requisiti per la trasformazione in persona giuridica di diritto privato "Fondazione" ed approvazione proposta di atto costitutivo e di statuto.

Il giorno 18 novembre 2008, in Bari, nella sede del Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali dell'Assessorato alla Solidarietà,

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA ANTONELLA BISCEGLIA

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2° comma;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;

- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.07.1998, n. 3261;

- vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1418 del 30.09.2006 di rettifica ed integrazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1237 del 30.08.2005 e sue successive modificazioni;

- vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1419 del 30.09.2006 di nomina della Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali;

- visto l'art. 2 - 1° comma - della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15, così come modificata dalla successiva legge regionale 15 maggio 2006, n. 13: "Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone" che dispone che le istituzioni in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge per le rispettive tipologie siano trasformate, fermo restando l'esclusione dei fini di lucro, in:
  a) aziende pubbliche di servizi alle persone (di seguito denominate ASP);
  b) persone giuridiche di diritto privato.

  E che il successivo 2° comma del medesimo articolo dispone che: "Le istituzioni che non possono essere trasformate in una delle tipologie di cui, al comma 1° sono estinte o fuse con altre IPAB per essere trasformate in Azienda";

- rilevato che ai sensi dei successivi commi 3° e 4° i rappresentanti delle Istituzioni di che trattasi erano tenuti a trasmettere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo (12/02/2008) al Settore servizi Sociali della Regione, per i successivi adempimenti, la proposta di trasformazione di cui ai commi 1° e 2°;

- vista l'istanza presentata in data 8/05/08 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Scuola materna "S. Vincenzo", con sede in UGENTO (LE), via Messapica, 29 con la quale, in esecuzione della deliberazione del C.d.A. n. 10 del 27/03/08, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha chiesto l'approvazione della trasformazione dell'IPAB in persona giuridica di diritto privato quale fondazione e l'approvazione della proposta dell'atto costitutivo e del nuovo statuto;

- viste le integrazioni istruttorie richieste ai fini dell'accertamento della sussistenza del presupposti e della documentazione occorrente per l'esame dell'istanza;

- accertato che,a seguito delle integrazioni richieste e prodotte, l'IPAB Scuola Materna San Vincenzo di Ugento risulta in possesso della documentazione e dei requisiti richiesti rispettivamente dall'art. 9 del Reg. Reg.le n. 1/08 "Istanza" e dall'art. 8 "Requisiti ed adempimenti", come da relazione istruttoria con la quale il responsabile del procedimento amministrativo dell'Unità Operativa del Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali di Lecce propone di accogliere l'istanza di trasfor-

mazione in Fondazione di Partecipazione e la contestuale approvazione della proposta di statuto e di atto costitutivo;

- Richiamato il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

- Per i motivi di cui in premessa

DETERMINA

1. Di accogliere l'istanza di trasformazione in persona giuridica di diritto privato quale Fondazione, del Presidente dell'IPAB Scuola materna "S. Vincenzo", con sede in UGENTO (LE), via Messapica, 29;

2. Di approvare la proposta dell'atto costitutivo, del nuovo statuto della Fondazione Scuola materna "S. Vincenzo" con sede in UGENTO (LE), via Messapica, 29 composto di n. 18 articoli nel testo approvato dall'Ente con deliberazione esecutiva n. 15 dell'8/08/08, vistato ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

3. Di disporre la cancellazione dell'Ente dall'elenco delle Ipab e la contestuale comunicazione all'istituzione interessata ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Reg. Reg.le n. 1/2008;

4. di dare atto che, ai sensi del comma 4 dell'Art. 11 del regolamento regionale 1/2008, l'IPAB, una volta perfezionato il processo di trasformazione con la redazione per atto pubblico dell'atto costitutivo e dello statuto ed acquisita la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, sarà iscritta d'ufficio come Fondazione, ai sensi dell'art. 11, del reg. reg. n. 1/2008, nell'elenco delle persone giuridiche di diritto privato operanti nel campo del servizi socio assistenziali istituito presso il Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali con deliberazione di Giunta Regionale 21/10/2008 n. 1946, con apposito atto che riporti gli estremi identificativi della deliberazione dell'istituzione nonché la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata e la sede;

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P. e di informare gli amministratori della costituenda fondazione circa l'obbligo ad ottemperare al disposto dell'art. 4 comma 2 del DPR 10/02/2000 n. 361, nonché, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del Reg. Reg.le n. 1/2008, alla trasmissione della deliberazione di trasformazione al Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale per l'iscrizione, su apposita istanza di parte, al registro delle persone giuridiche;

6. Di disporre che la Fondazione, nelle more della costituzione del Consiglio di Amministrazione, continuerà ad essere retta dal Consiglio di Amministrazione in carica.

7. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Terzo Settore.

Il presente atto, composto di n. 12 facciate (comprensivo degli allegati), redatto in unico esemplare, è esecutivo, non comporta gli adempimenti contabili di cui all'art. 79 della Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 28 non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

La Dirigente
Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali
Dr.ssa Antonella Bisceglia

STATUTO
DELLA "FONDAZIONE SAN VINCENZO" DI UGENTO

Articolo 1
COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita - senza limiti di durata - per trasformazione dell' I. P. A. B. San Vincenzo e per delibera del Consiglio di amministrazione della stessa, una Fondazione denominata "Fondazione San Vincenzo", con sede in Ugento (LE), via Messapica, 29.
Il presente statuto è coerente con la volontà dei fondatori e con le finalità originarie contenute nelle tavole di fondazione.
In particolare la I.P.A.B. Asilo Infantile San Vincenzo di Ugento fu fondata con R.D. 16/12/1926, modificato con R.D. 08/04/1939, con D.P.R. 12/01/1964 nonchè con Decreto della Regione Puglia n. 235 del 17/12/1983, con il concorso dei soci benefattori per accogliere i bambini di ambo i sessi del Comune di Ugento e Comuni limitrofi orfani di guerra, poveri e poi tutti gli altri, previa corresponsione di una retta mensile. Fu eretta in Ente Morale con Regio Decreto 16 dicembre 1926.
Le leggi della Regione Puglia 30 settembre 2004, n. 15, e 15 maggio 2006, n. 13, cui ha fatto seguito il Regolamento Regionale di attuazione del 28 gennaio 2008, n. 1, hanno obbligata l'I.P.A.B. San Vincenzo, a trasformarsi in "Azienda di Servizio alla Persona" ovvero in "Persona Giuridica di Diritto Privato.
Il Consiglio di Amministrazione nelle sedute straordinaria del 27 marzo 2008, e del 29 aprile 2008 con la delibere n. 13 e 14 ha scelto la trasformazione in Persona Giuridica di Diritto Privato e, precisamente in "fondazione", approvando il presente statuto. Si è riunito infine in data 08/08/2008 ed ha approvato la situazione economica finanziaria alla data del 31 marzo 2008, come risulta dalla delibera n. 15.

Articolo 2
SCOPI E OBIETTIVI

La Fondazione è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro. Le sue finalità si esauriscono nell'ambito della sola Regione Puglia. E' scopo della Fondazione, provvedere all'istruzione e all'educazione della gioventù mediante la gestione di un scuola dell'infanzia.
La Fondazione, per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie, si prefigge in particolare di accogliere bambini di ambo i sessi, di norma residenti nel Comune di Ugento e in Comuni limitrofi, in età compresa tra i tre mesi ed i sei anni, salvo diverse disposizioni di legge che modifichino i termini dell'età prescolare, con l'intento di favorirne la crescita intellettuale, morale, spirituale e fisica nel rispetto dei principi di una retta educazione, preminentemente secondo la visione cristiana della vita, in conformità alle leggi che regolano le scuole materne statali ed alle eventuali norme regolamentari della Fondazione.
La Fondazione accoglie bambini senza distinzione alcuna, privilegiando l'accesso ai minori in situazione di disagio per problemi sia di natura economica che relazionale, compatibilmente con la disponibilità di persone e mezzi della Fondazione.
La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate come asili nido, campi scuola estivi, corsi per genitori dei bambini che frequentano la scuola di infanzia ed ogni altra attività riconducibile alla sfera dell'infanzia.
A tali fini assume tutte le iniziative e compie tutte le operazioni ritenute necessarie ed in particolare può:

- instaurare rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche;
- stipulare convenzioni e contratti con Istituti;
- partecipare ad enti (associazioni, fondazioni), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statutari. La Fondazione può, ove ritenuto necessario od opportuno, partecipare direttamente o concorrere alla costituzione di detti enti;
- stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo, sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statutari;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o, comunque, detentrice a qualsiasi titolo;
- stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;
- svolgere ogni altra attività idonea, o, comunque, necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statutari.

Articolo 3
PATRIMONIO E MEZZI D'ESERCIZIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale conferito dalla ex IPAB "Asilo Infantile San Vincenzo" – unico socio fondatore – descritto nell'atto costitutivo della Fondazione del quale il presente statuto è parte integrante ed essenziale.

Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato dai beni mobili o immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con:

- le rendite derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4 dell'Atto Costitutivo;
- gli eventuali contributi ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari, che ad essa perverranno dallo Stato, da Enti pubblici e da privati;
- le rette per la frequenza della scuola materna.
- gli avanzi delle gestioni annuali, che sono impiegati per l'incremento delle attività istituzionali o direttamente connesse;
- ogni altra entrata destinata, per sua natura, al finanziamento della gestione ordinaria delle attività della Fondazione, così come gli utili delle eventuali attività commerciali.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte da legge.
Le donazioni ed i lasciti vanno ad incrementare il patrimonio della Fondazione e sono accettati dal Consiglio di Amministrazione, che delibera sul loro impiego, in conformità con le finalità statutarie della Fondazione.
La dismissione di beni immobili e di beni di valore storico ed artistico ed il reinvestimento eventuale dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie avviene con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che riporti il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei Consiglieri.
I lasciti e le eredità testamentarie sono accettati con il beneficio di inventario dal Consiglio di Amministrazione ed il Presidente della Fondazione attua le delibere di accettazione e provvede ai relativi adempimenti giuridici richiesti.
La gestione del patrimonio sarà attuata con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione da eventuali altre attività dell'associazione.
Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione, nel modo che riterrà più sicuro e redditizio, destinando integralmente le rendite prodotte dal patrimonio, al finanziamento della Fondazione San Vincenzo, ovvero ad altre attività che riguardano la sfera dell'infanzia, dei minori e delle loro famiglie.

Articolo 4
ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Revisore unico;

Tutte le cariche assunte nella Fondazione sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute dai componenti gli Organi della Fondazione nell'espletamento dei loro incarichi.
Al membro del Consiglio di Amministrazione che svolge anche la funzione amministrativo contabile e cartolare della Fondazione, è corrisposto un compenso annuo nella misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, come da originarie tavole di fondazione, è composto da cinque membri, compresi il Presidente, di cui: il Vescovo pro tempore della Diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca o un suo delegato; il Parroco pro tempore della Cattedrale di Ugento - Parrocchia Madonna Assunta; la Madre Superiora pro tempore delle Figlie della Carità San Vincenzo De Paoli di Ugento; la coordinatrice pro tempore della Scuola dell'Infanzia San Vincenzo ed un membro nominato dal Comune di Ugento, con delibera del Consiglio Comunale.
In caso di persistente indugio da parte del Comune di Ugento a designare il proprio rappresentante, la nomina sarà effettuata dal Presidente della Giunta Regionale di Bari.
Il C. d. A. resta in carica tre anni ed i suoi membri potranno essere riconfermati. Il C. d. A. resta in carica anche dopo la scadenza del mandato, fino a quando il successivo non abbia assunto le proprie funzioni.
I Consiglieri possono essere riconfermati senza interruzione più di una volta. In caso di dimissioni o recesso di uno o più consiglieri, purchè non in numero tale da non costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione. Gli amministratori così nominati scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.
I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità di cui all'art. 15, comma 5, della legge 07 marzo 1996, n. 108 (prevenzione dell'usura) e successive modificazioni.
Il C. d . A. elegge nel proprio seno il Segretario.
I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione può essere integrato da altri componenti di Enti Pubblici e Privati che aderiscono con il conferimento di risorse patrimoniali e finanziarie pari ad almeno il 10% dell'attivo

patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio approvato. I consiglieri nominati durano sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di sei mesi dallo scioglimento, il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente, o in caso di suo impedimento, dal membro più anziano.

Articolo 6
POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Determina gli indirizzi della Fondazione, ne definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite. In particolare:
- approva entro il mese di dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori immobiliari, ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione e convenzioni tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- provvede alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Revisore unico;
- provvede all'assunzione ed al licenziamento del personale e né determina il trattamento giuridico ed economico in base alle leggi in vigore;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già previsti dallo statuto;
- elabora gli eventuali regolamenti amministrativi e del servizio scolastico educativo;
- delibera sull'accensione di mutui;
- delibera su spese che impegnino i bilanci di più esercizi;
- delibera su acquisti, permute, alienazioni e contratti di comodato riguardanti immobili;
- nomina, designa e revoca i propri rappresentanti presso Enti, Aziende,Associazioni, Consorzi ed Istituzioni;
- pronuncia la decadenza dei Consiglieri ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- conferisce incarichi professionali a terzi;
- decide in ordine alle liti passive ed alle transazioni;
- prende atto della domande di frequenza dei bambini di ciascun anno scolastico;
- amministra la scuola ed il suo regolare funzionamento;
- vigila e collabora con il personale educativo della scuola per il migliore raggiungimento dello scopo della Fondazione;
- delibera su ogni altra materia riconducibile all'esercizio delle funzioni ed ogni altro adempimento previsto dalla legge.
- approva l'importo delle rette dei bambini per l'utilizzo dei servizi;
- delibera, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 11.

Ferma restando la collegialità delle funzioni deliberative, il Consiglio, su proposta del Presidente, ha facoltà di demandare compiti ed attribuzioni inerenti determinati settori della vita dell'Ente ad uno o più Consiglieri, tenuto conto della loro specifica competenza.

Articolo 7
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.
La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno, e deve essere spedita per lettera al mento sette giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con telegramma da spedirsi 48 ore prima della data fissata per la riunione o con altro mezzo tecnico documentabile.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno se tutti i componenti sono presenti e nessuno si oppone.
Il C. d. A. è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con la maggioranza dei voti degli intervenuti, tranne quelle riguardanti le modificazioni statutarie che devono essere prese con il voto favorevole dei 4/5 dei consiglieri componenti, nonché l'elezione del Presidente per le quali è richiesta la maggioranza dei componenti il Consiglio.
Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Il numero legale deve perdurare e ove venga a mancare nel corso dell'adunanza, il Presidente la dichiara chiusa e ne ordina la menzione nel verbale.
Qualora qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi e/o non possa firmare, deve esserne fatta menzione nella deliberazione.
Ciascun Consigliere ha diritto che nel verbale si facciano constatare eventuali motivazioni di voto da lui addotte.
Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio di Amministrazione deve essere corredata dal parere di legittimità del Segretario.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario, a meno che il Segretario sia nominato tra i membri del Consiglio.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare alle sedute chiunque per chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti da trattare.
Tutti coloro che ne hanno interesse hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia degli atti di delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Articolo 8
IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio; esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla Legge, dai Regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai Regolamenti interni; cura i rapporti con gli altri Enti ed Autorità. Inoltre il Presidente:
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, determinando l'ordine del giorno delle sedute, tenuto conto delle eventuali proposte avanzate dai singoli Consiglieri;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sottoscrive gli ordini di incasso e pagamento, corredati dalla firma del segretario;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni Pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza o con altra organizzazione interessata al campo di attività della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio ed ai rapporti con le Autorità tutorie;
- per particolari motivi di necessità ed urgenza dispone per l'esecuzione degli atti di competenza dei dipendenti, dagli stessi non compiuti.

In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente o il membro del consiglio più anziano di età.

Articolo 9
IL VICE-PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei voti degli intervenuti. Sostituisce il Presidente, nei casi di sua assenza e di impedimento, in tutte le funzioni previste dall'art. 8.

Articolo 10
IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Qualora il Segretario non sia nominato tra i membri del Consiglio, sarà scelto tra le persone in possesso di ottime competenze professionale nel campo giuridico - amministrativo e nel settore economico -finanziario, documentate da curriculum.
Il Consiglio di Amministrazione, determina la misura dell'eventuale compenso da attribuire per la funzione.
Il Segretario, oltre a rispondere del suo operato in prima persona direttamente al Presidente della Fondazione, svolge le seguenti funzioni:

- attua le disposizioni e gli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- redige i processi verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, che firma insieme al Presidente;
- dirige l'attività amministrativa e finanziaria della Fondazione e sovrintende al buon funzionamento dei servizi, adottando i provvedimenti necessari a garantire l'efficacia e la funzionalità;
- predispone, per il Consiglio di Amministrazione, gli schemi del Bilancio di Previsione e del Bilancio consuntivo annuali;
- assume gli impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti previsti dal Bilancio di Previsione;
- firma gli ordinativi di pagamento e le riversali di incasso insieme al Presidente;
- firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- adotta i provvedimenti sia di carattere economico che organizzativo, secondo gli indirizzi del C. d. A. e del Presidente;
- collabora con il Presidente per tutte le necessità della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento, le relative funzioni sono svolte secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione.

:

Articolo 11
IL REVISORE UNICO

Il Revisore unico è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Dura in carica tre anni e può essere rieletto. Per le cause d'ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2399 c.c..
Il Revisore Unico:

- esercita il controllo amministrativo - contabile e finanziario della gestione e verifica la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali;
- esamina il bilancio annuale di previsione e consuntivo e redige una relazione di accompagnamento;
- effettua periodicamente le verifiche di cassa;
- informa il Consiglio di Amministrazione sui risultati dei controlli e delle verifiche effettuate;
- informa immediatamente il Consiglio d'Amministrazione di tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possono costituire un'irregolarità di gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività della Fondazione
- redige la propria relazione annuale sul Bilancio di previsione e sul Bilancio consuntivo;
- assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione determina all'atto della nomina del Revisore unico il compenso da corrispondere sulla base delle vigenti tariffe professionali.

Articolo 12
ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

Articolo 13
DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa.
Gli eventuali utili o avanzi della gestione annuale dovranno essere impiegati con priorità per il ripiano di eventuali disavanzi degli esercizi pregressi, in conto anticipo dell'esercizio successivo e poi devoluti per le finalità assistenziali della Fondazione come descritte dall'art. 2 del presente Statuto.

Articolo 14
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

L'organizzazione dei servizi è improntata a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e di trasparenza.

Articolo 15
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

La dotazione organica, le modalità di assunzione, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono stabiliti dai regolamenti interni.

Articolo 16
LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei tre quarti, può deliberare lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, richiedendo all'Autorità tutoria di dichiararne l'estinzione ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile.
In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.
Il patrimonio che resterà all'esaurimento della liquidazione, sarà devoluto ad altra Fondazione o Ente avente le stesse finalità, che verrà indicato dal Consiglio di Amministrazione, ove il predetto Istituto non sia estinto.

Articolo 17
SUBENTRO DELLA FONDAZIONE

Il presente statuto abroga il precedente ed entra in vigore dalla data dell'approvazione da parte degli organi competenti.
La Fondazione può aderire alla Federazione Italiana Scuola Materna (F.I.S.M.) o ad altre Federazioni similari e fa proprie le norme contenute nei regolamenti applicabili alle scuole aderenti nei limiti in cui essi siano compatibili con le finalità della fondazione stessa, del presente Statuto e delle sue norme regolamentari.

Articolo 18
NORME FINALI APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del codice civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute.

ATTO COSTITUTIVO

DELLA "FONDAZIONE SAN VINCENZO" DI UGENTO

L'anno 2008, il giorno __ del mese di_____in _____ (__),avanti a me Dott. _____ iscritto al Collegio Notarile di_____,assistito dai Signori_____, sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione della I. P. A. B. Asilo Infantile San Vincenzo con sede in Ugento via Messapica, 29:

1	ROSATO	Ferdinando	nato a Mesagne (BR) il 21/11/1945 e residente in Ugento (LE) Via Caporetto, 37; C.F.:RST FDN 45S 21F152E; Presidente;
2	CARLUCCIO	Don Pietro	nato ad Alessano (LE) il 28/06/1951,residente in Ugento (LE), Piazza V. Emanuele II, C.F.:CRLPTR51H28A184L;
3	DELL'ANNA MAZZEO	M. Antonietta	nata in Ugento (LE) il 12/06/1952 ed ivi residente alla Piazza V. Emanuele II , C.F.:DLLMNT52H52L484W;
4	DE NUZZO	Vincenza	nata in Ugento (LE) il 07/03/1938 ed ivi residente in via Mons. Pugliese, 14 C.F.:DNZVCN38C47L484E;
5	GIOIA	Maria Carmela	nata a Pisticci (MT) il 22/11/1952 e residente in Ugento (LE), via S.Giovanni Capistrano, 78 C.F.:GSIMCR52S62G712X.

Detti signori comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto col quale convengono quanto segue:

premesso

- che la I. P. A. B. Asilo Infantile San Vincenzo, per effetto della legge della Regione Puglia 30 settembre 2004, n. 15, modificata con la legge regionale 15 maggio 2006, n, 13, e per effetto del Regolamento Regionale di attuazione del 28 gennaio 2008, n. 1, è tenuta a trasformarsi in "Azienda di Servizio alla Persona" ovvero in "Persona Giuridica di Diritto Privato";
- che il Consiglio d'Amministrazione della I. P. A. B. con delibera n. 13 del 27 marzo 2008, ha prescelto la forma giuridica di fondazione regolata dalle norme del Codice Civile, che assumerà la denominazione: **"Fondazione San Vincenzo"** che si allega sotto la lettera A);
- che il Consiglio d'Amministrazione della I. P. A. B. con delibera n. 14 del 29 aprile 2008, ha approvato la bozza di statuto della **"Fondazione San Vincenzo"** che si allega sotto la lettera B);
- che il Consiglio d'Amministrazione della I. P. A. B. con delibera n. 15 del 08 agosto 2008, ha approvato la situazione economica finanziaria alla data del 31 marzo 2008, che si allega sotto la lettera C).

La Fondazione ha lo scopo di provvedere all'istruzione e all'educazione della gioventù, come meglio specificato dall'art. 2 dello Statuto, ed infra, tutto ciò premesso e confermato,

1. Essi signori comparenti dichiarano di costituire, come di fatto costituiscono, una fondazione denominata: **"Fondazione San Vincenzo"** di Ugento, per la quale sarà richiesto il riconoscimento delle personalità giuridica ai sensi dell'art. 2 e seguenti del Codice Civile.
2. La fondazione non ha fine di lucro. Ha lo scopo di provvedere all'istruzione e all'educazione della gioventù mediante la gestione di un scuola d'infanzia. Accoglie bambini di ambo i sessi senza distinzione, privilegiando i disabili e coloro che sono in situazioni di disagio economico e relazionale, di norma residenti nel Comune di Ugento e in Comuni limitrofi, in età compresa tra i tre mesi ed i sei anni con l'intento di favorirne la crescita intellettuale, morale, spirituale e fisica nel rispetto dei principi di una retta educazione, secondo la visione cristiana della vita, in conformità alle leggi che regolano le scuole materne statali ed alle eventuali norme regolamentari della Fondazione stessa. La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate come asili nido, campi scuola estivi, corsi per genitori dei bambini che frequentano la scuola di infanzia ed ogni altra attività riconducibile alla sfera dell'infanzia.
3. La fondazione ha sede in Ugento (LE), Via Messapica, n. 29.
4. Ai fini dell'espletamento degli scopi predetti, i signori comparenti, nella loro qualità di rappresentanti dell'unico socio fondatore I.P.A.B. "Asilo Infantile San Vincenzo", dichiarano di costituire, come di fatto costituiscono, il patrimonio iniziale della Fondazione composto dai beni immobili e mobili e da altri valori, come analiticamente descritti nell'inventario redatto in sede di trasformazione che è stato allegato sotto la lettera "D" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale.

5. i signori comparenti, dichiarano che gli immobili conferiti, come analiticamente descritti nella perizia giurata allegata sotto la lettera "E", vengono dati nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti gli inerenti diritti, razioni ed azioni, accensioni e pertinenze, servitù attive e passive, oneri e gravezze, il tutto come in fatto ed in diritto spetta alla conferente, garantito di sua piena proprietà, libertà e disponibilità, dichiarando di rinunciare a qualsiasi eventuale diritto di ipoteca legale che potesse spettarle. Ottenuto il riconoscimento, la "Fondazione San Vincenzo" acquisirà la proprietà, possesso e godimento degli immobili con effetto retroattivo alla data odierna e ciò per tutti i conseguenti diritti ed oneri.
6. La Fondazione è retta dallo Statuto che sottoscritto dai comparenti e dai testi e da me Notaio si allega, omessane lettura per concorde dispensa, a questo atto sotto la lettera "F" per formarne parte integrante e sostanziale.
7. Viene delegato il signor ROSATO Ferdinando a compiere tutte le pratiche necessarie per ottenere il riconoscimento della Fondazione, nonché ad apportare al presente atto ed allegato Statuto le modifiche che venissero richieste dagli Organi competenti.
8. Le parti espressamente richiedono le agevolazioni fiscali previste dalle disposizioni dell'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, nonché quelle eventualmente più favorevoli emanate ed emanande .

A comporre il Consiglio di Amministrazione della Fondazione e per la rappresentanza della Fondazione medesima, vengono confermati eletti e nominati fino alla naturale scadenza fissata per il 14/12/2008, i signori:

- ROSATO Ferdinando, quale Presidente;
- CARLUCCIO Don Pietro, quale Consigliere;
- DELL'ANNA MAZZEO M. Antonietta, quale Consigliere;
- DE NUZZO Vincenza, quale Consigliere;
- GIOIA Maria Carmela, quale Consigliere.

Tutti gli eletti, qui dichiarano espressamente non sussistere cause di ineleggibilità previste dalla legge, accettano la nomina acquisita con la elezione medesima e le cariche conferite. Tale accettazione è valida ed efficace sin da oggi, sotto gli obblighi di legge, sia nei confronti dei soci che dei terzi.

Richiesto io Notaio riceve il presente atto scritto da persona di mia fiducia su 2 pagine di un foglio, e da me letto, alla continua presenza dei testimoni, ai comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono con i testi e con me Notaio.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 18 novembre 2008, n. 875

Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione n. 1/2008. IPAB ISPE con sede in Maglie (Le), via Carducci. Accertamento dei requisiti per la trasformazione in Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona ed approvazione proposta di statuto.

Il giorno 18 novembre 2008, in Bari, nella sede del Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali dell'Assessorato alla Solidarietà,

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA ANTONELLA BISCEGLIA

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2° comma;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;

- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.07.1998, n. 3261;

- vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1418 del 30.09.2006 di rettifica ed integrazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1237 del 30.08.2005 e sue successive modificazioni;

- vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1419 del 30.09.2006 di nomina della Dirigente del Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali;

- visto l'art. 2 - 1° comma - della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15, così come modificata dalla successiva legge regionale 15 maggio 2006, n. 13: "Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone" che dispone che le istituzioni in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge per le rispettive tipologie siano trasformate, fermo restando l'esclusione dei fini di lucro, in:
  a) aziende pubbliche di servizi alle persone (di seguito denominate ASP);
  b) persone giuridiche di diritto privato;

  E che il successivo 2° comma del medesimo articolo dispone che: "Le istituzioni che non possono essere trasformate in una delle tipologie di cui al comma 1° sono estinte o fuse con le altre IPAB per essere trasformate in Azienda";

- rilevato che ai sensi dei successivi commi 3° e 4° i rappresentanti delle Istituzioni di che trattasi erano tenuti a trasmettere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo (12/02/2008) al Settore servizi Sociali della Regione, per i successivi adempimenti, la proposta di trasformazione di cui ai commi 1° e 2°;

- vista l'istanza presentata in data 9/05/08 dal Commissario Straordinario dell'IPAB ISPE, con sede in MAGLIE (LE), via Carducci, con la quale, in esecuzione della deliberazione Commissariale n. 80 del 5/05/08, il Commissario Straordinario ha chiesto l'approvazione della trasformazione dell'IPAB in Azienda Pubblica dei Servizi della Persona e l'approvazione della proposta del nuovo statuto;

- viste le integrazioni istruttorie richieste ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti e della documentazione occorrente per l'esame dell'istanza;

- accertato che,a seguito delle integrazioni richieste e prodotte, l'IPAB ISPE risulta in possesso della documentazione e dei requisiti richiesti rispettivamente dall'art. 4, comma 2 del Reg. Reg.le n. 1/08 e dall'art. 4 della L.R. n. 15/04 e s.m.i. "Requisiti per la trasformazione In azienda", come da relazione istruttoria con la quale il responsabile del procedimento amministrativo dell'Unità Operativa del Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali di Lecce propone di accogliere l'istanza di trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona e la contestuale approvazione della proposta di statuto;

Per i motivi di cui in premessa;

DETERMINA

1. Di accogliere l'istanza di trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona del Commissario Straordinario dell'IPAB ISPE, con sede in MAGLIE (LE), via Carducci, avendo accertato l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4 del regolamento regionale 1/2008;

2. Di approvare la proposta del nuovo statuto dell'IPAB ISPE con sede in MAGLIE (LE) via Carducci, composto di n. 25 articoli nel testo approvato dall'Ente con deliberazione esecutiva n. 133 del 30/07/08, vistato ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

3. di disporre la cancellazione dell'Ente dall'elenco delle IPAB e la contestuale iscrizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del reg. reg. n. 1/2008, al Registro Regionale delle Aziende Pubbliche di Servizio alla Persona istituito presso il Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali con deliberazione di Giunta Regionale 21/10/2008 n. 1946, con i seguenti estremi identificativi:
   a. Deliberazione Commissariale del 5/05/08 n. 80;
   b. Denominazione dell'ASP: "ISPE- Istituto per I Servizi alla Persona per l'Europa";
   c. Fini statutari:
      Attività nel campo dell'assistenza sociale nel settore socio-sanitario per minori, anziani, diversamente abili, con servizi anche di tipo residenziale.
      Attività culturali ed educative e di promozione ambientale e paesaggistica;
   d. Sede legale in MAGLIE alla Via Carducci;
   e. Patrimonio immobiliare di valore pari a euro 10.943.627,00; Patrimonio mobiliare di valore è pari a euro 318.874,90.

4. Di dare atto che l'attività dell'ASP è disciplinata dal nuovo statuto, che si compone di n. 25 articoli ed è allegato al presente provvedimento per fame parte integrante e sostanziale.

5. Di disporre che l'Azienda, nelle more della costituzione del Consiglio di Amministrazione, continuerà ad essere retta dal Commissario Straordinario in carica.

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di darne comunicazione all'Ente.

7. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Terzo Settore.

Il presente atto, composto di n. 20 facciate (comprensivo degli allegati), redatto in unico esemplare, è esecutivo, non comporta gli adempimenti contabili di cui all'art. 79 della Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 28 non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

La Dirigente
Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali
Dr.ssa Antonella Bisceglia

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA

ISPE

Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa

STATUTO

CAPO I

GENERALITA'

ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE, SEDE, ORIGINE

1. L'Ente ha la denominazione di "AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISPE - Istituto per i servizi alla persona per l'Europa" (d'ora in poi Azienda ISPE).
2. L' Azienda ISPE è costituita per effetto della trasformazione in azienda pubblica, ex art. 15 della L.R. 30 settembre 2004 n. 15 e s.m.i., dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza denominata ISPE, sorta a seguito della fusione fra l'IPAB denominata l'ISPe con sede in Maglie e l'IPAB denominata IS&RS con sede in Lecce.
3. L'Azienda ISPE ha sede legale in Maglie e sede amministrativa in Lecce.
4. E' sottoposta alla disciplina di cui al Titolo II della L.R. del 30 settembre 2004 n. 15 e s.m.i. e al Regolamento Regionale del 28 gennaio 2008 n. 1, nonché alla normativa vigente in materia socio-assistenziale, socio-sanitaria ed educativa.
5. L'Azienda ISPE non persegue scopi di lucro.

6. Al fine di tener vivo nella memoria collettiva il ricordo dei molteplici benefattori e benefattrici che nel tempo hanno costituito il patrimonio e hanno sostenuto le attività delle IPAB a suo tempo fuse in quella denominata ISPE, l'Azienda ISPE mantiene la intitolazione a essi delle omonime iniziative socio-assistenziali ed educativo -professionali :
    - Marangi- Crispino;
    - Chirico;
    - Linneo ed Angelina Varese;
    - Concetta Annesi;
    - Geronima Capece;
    - Michela Tamborino;
    - Francesca Capece;
    - Luisa Frisari;
    - Suor Giulia De Melon;
    - Guglielmo De Giorgi.

L'Azienda ISPE mantiene inoltre la intitolazione a "S. Caterina Labourè" della relativa iniziativa sociale presente in Maglie, in ossequio all'antica tradizione e al sentimento della relativa collettività locale.

ARTICOLO 2
ATTIVITA' E SCOPI IN GENERE

L'Azienda ISPE:

1. persegue gli scopi assegnati all'Azienda pubblica per i servizi alla persona dalla vigente legislazione, e in particolare quelli propri dei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria. In questo ambito assicura il sostegno alla famiglia e alla persona, specie se minore, anziana, diversamente abile o in condizioni di disagio psicofisico e psichiatrico, attraverso una rete di servizi, anche di tipo residenziale, articolata sul territorio e diversificata nell'offerta. Annovera fra i propri fini anche quelli culturali ed educativi in quanto strumenti di dignità e di integrazione personale e sociale, e li persegue promuovendo, anche attraverso forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, la cultura della valorizzazione e conservazione delle risorse del territorio, e in particolare di quelle ambientali, paesaggistiche e culturali. Promuove la cultura del volontariato e della solidarietà e assicura il proprio

sostegno alle relative iniziative. Può svolgere attività commerciale strumentale al perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto;
2. eroga i propri servizi principalmente nei Comuni pugliesi nei quali intenda organizzare ed erogare i servizi stessi;
3. può stabilire forme di raccordo e collaborazione con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile erogazione e gestione associata di servizi o strutture.

ARTICOLO 3
STRUMENTI e ATTIVITA'

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 2, l'ISPE, nelle forme e modalità consentite, può porre in essere:
a) servizi, anche in forma residenziale, diretti a fornire assistenza in favore di uomini, donne o minori, anche extracomunitari, privilegiando fra essi i poveri, emarginati, abbandonati o non autosufficienti sotto il profilo psico-fisico e psichiatrico ;
b) servizi diretti alla qualificazione professionale e alla istruzione di uomini, donne o minori, anche extracomunitari, e che versino in condizioni di emarginazione sociale o di non integrità psico-fisica, apprestando loro, ove necessario, assistenza in forma residenziale;
c) servizi, anche in forma residenziale, di riabilitazione psico-fisica e psichiatrica in favore di uomini, donne o minori, anche extracomunitari, affetti dalle relative patologie;
d) iniziative dirette all'organizzazione di seminari di studio e di corsi di specializzazione finalizzati a migliorare le specifiche professionalità del proprio personale e la qualità dei servizi erogati, assumendo ove occorra, in tutto o in parte, a proprio carico i relativi oneri ;
e) iniziative dirette alla promozione o partecipazione a ricerche su temi di interesse dell'Azienda, specie se di carattere sperimentale ed innovativo;
f) iniziative dirette alla promozione culturale, formazione e aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori in cui l'Ente eroga i servizi.

g) iniziative dirette all'allestimento di distinti presidi e servizi per il settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria degli anziani e per l'educazione e l'assistenza dei minori.

h) iniziative dirette all'allestimento di presidi di carattere riabilitativo, di residenze sanitarie assistenziali, residenze socio-sanitarie assistenziali, case di riposo e, in genere, di ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti, ivi compresa l'organizzazione ed erogazione di servizi e prestazioni socio assistenziali e socio-sanitarie di ricovero pieno, di ospitalità diurna, di carattere ambulatoriale e domiciliare.

2. Nello svolgimento delle attività servizi e iniziative di cui al comma che precede l'Azienda ISPE impronta la propria azione ai principi di pubblicità e trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento di rispetto della dignità e libertà delle persona, compresa quella di culto.
3. L'Azienda ISPE adotta la Carta dei Servizi quale guida per gli utenti e al fine di apprestare le necessarie garanzie, anche di qualità, nell'erogazione dei relativi servizi.
4. L'Azienda ISPE adotta norme di carattere regolamentare per la disciplina – nel rispetto degli indicati principi - dei requisiti per l'ammissione o la dimissione degli assistiti e del loro trattamento. A questi ultimi fini disciplina modalità trasparenti di gestione delle risorse finanziarie di cui questi ultimi eventualmente dispongano. Copia della Carta dei servizi e del regolamento di ammissione e trattamento dei residenti sono affissi all'albo pretorio dell'Azienda ISPE.

ARTICOLO 4
FORME DI INTEGRAZIONE ISTITUZIONALE

1. L'Azienda ISPE:

a) è inserita a tutti gli effetti nel sistema locale integrato di interventi e servizi sociali; concorre alla definizione della programmazione ed all'attuazione e gestione dei servizi socio-assistenziali e socio- sanitari nel proprio ambito territoriale ed anche sovra-ambito, quando ciò sia previsto dalle norme regionali vigenti.

b) può realizzare con altre aziende pubbliche di servizi alla persona, enti locali e altri enti pubblici e privati le forme di collaborazione e cooperazione prevista dalla legislazione statale e regionale in materia, anche allo scopo di associare la gestione di uno o più servizi o di gestire servizi in affidamento;

c) può promuovere, realizzare e gestire, direttamente e/o per il tramite e/o mediante la partecipazione ad organismi, anche associativi, a fondazioni, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente carattere privato, le attività, i servizi e le iniziative di cui all'art. 3 del presente Statuto.

2. L'Azienda ISPE può altresì aderire ad associazioni, enti o fondazioni che, senza fini di lucro, perseguano le attività di cui all'art. 2 del presente Statuto o le cui attività risultino essere strettamente correlate agli interessi propri dell'Azienda, anche attraverso il versamento di quote associative e la partecipazione dei propri componenti il Consiglio di amministrazione nei corrispondenti organismi direttivi di tali enti.
3. Le forme di collaborazione e cooperazione per la gestione dei servizi sono disciplinate, di norma, mediante convenzione.
4. L'attività dell'Azienda ISPE si integra e si coordina con gli interventi e le politiche socio assistenziali e sociosanitarie della Regione e degli Enti locali territoriali.

ARTICOLO 5
FINALITA' NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA AGLI ANZIANI E DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

1. L'Azienda ISPE provvede all'assistenza, cura e recupero di persone anziane, in particolare non autosufficienti, di qualunque condizione e sesso e qualunque sia la causa della non autosufficienza (fisica, psichica, psichiatrica e sensoriale).
2. Possono fruire dei servizi dell'ASP anche persone non anziane, ma versanti in condizioni di non autosufficienza, compresi i soggetti diversamente abili.
3. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3, comma 1, lett. h) i presidi, le strutture e le prestazioni da allestire e fornire saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione per il soddisfacimento dei bisogni di maggiore pregnanza, anche con

riferimento agli indirizzi della programmazione regionale e di ambito.

ARTICOLO 6
FINALITA' NEL CAMPO DEI MINORI

1. L'Azienda ISPE, nell'ambito degli scopi di cui all'art. 3, comma 1, accoglie, protegge, mantiene, istruisce, forma al lavoro e sostiene nello sviluppo psicofisico i minori bisognosi in quanto orfani o in difficili condizioni familiari ed economiche o in stato di abbandono o di incuria o in presenza di gravi necessità della famiglia d'origine. Nel perseguire l'inserimento del minore nella famiglia e nella società, l'Azienda ISPE agisce in collaborazione con la rete territoriale dei servizi, e in aderenza agli indirizzi e programmi delle Autorità amministrative e giudiziarie competenti e degli Enti affidanti.
2. L'Azienda ISPE promuove progetti diretti alla riabilitazione psico-fisica e alla cura di patologie psichiatriche dei minori, secondo le finalità di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) dello Statuto.
3. L'Azienda ISPE promuove la formazione culturale dei minori quale strumento di dignità personale e di integrazione sociale. A questo fine promuovere, anche con forme di ricettività alberghiera, attività culturali, sportive, ricreative e formative in genere e ogni altra iniziativa coerente con gli scopi istituzionali dell'Ente finalizzati al benessere della persona.
4. Nell'ambito delle finalità di cui ai precedenti commi, i presidi, le strutture e le prestazioni da allestire e fornire saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione per il soddisfacimento dei bisogni di maggiore pregnanza, anche con riferimento agli indirizzi della programmazione regionale e di ambito.
5. I servizi sono strutturati in forme residenziali e non.

ARTICOLO 7
PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dai beni mobili ed immobili già appartenuti all'IPAB ISPE, quali risultanti dall'inventario dei beni conservato agli atti.

2. Per effetto della trasformazione, l'ASP diventa unica ed esclusiva proprietaria dell'intero patrimonio della confluente IPAB. Il patrimonio viene portato ad utilità dell'ASP, salvaguardando i vincoli di destinazione specifica a determinante finalità così come espressi negli atti di devoluzione.
3. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
   - contributi a destinazione vincolata;
   - lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Azienda a titolo di incremento del patrimonio ed acquisti;
   - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
4. Costituiscono patrimonio indisponibile, soggetto alla disciplina dell'art. 828, comma secondo, del Codice Civile, i beni mobili ed immobili destinati dall'Azienda al servizio ed agli scopi per i quali è costituita.
5. In caso di trasferimento dei servizi o parte di essi in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, il vincolo dell'indisponibilità dei beni passa sui nuovi immobili. I beni mobili ed immobili da cui vengono dismessi i servizi riconducibili alle finalità statutarie dell'Ente entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile.
6. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

ARTICOLO 8
MEZZI FINANZIARI

1. L'Azienda ISPE persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
   a) rendite derivanti dal patrimonio;
   b) rendite provenienti dalla maturazione di interessi relativi a certificati, titoli, cartelle e buoni del tesoro;
   c) contributi di persone fisiche o giuridiche sia pubbliche che private;
   d) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
   e) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
2. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, devono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato e nel miglioramento del

patrimonio o nella realizzazione di strutture residenziali e/o di uffici amministrativi.

3. Le acquisizioni patrimoniali e le entrate finanziarie possono provenire, anche, da finanziamenti dell'Unione europea, dello Stato, di enti pubblici e privati, da lasciti e donazioni assegnati all'Azienda.

CAPO II

ORGANI

ARTICOLO 9
ORGANI

Sono Organi dell'ASP:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 10
IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato dalla Giunta Regionale ai sensi della lettera c) dell'art. 16 della L.R. n. 15/2004 come modificato dall'art. 8 della L.R. n. 13/2006.
2. Il Presidente dell'Azienda ISPE è il legale rappresentante dell'Azienda e rappresenta l'Azienda in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sovrintende al funzionamento delle strutture e dei servizi, svolge le funzioni di indirizzo e controllo in ordine all'esecuzione degli atti ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ISPE.
4. Il Presidente, anche sulla base delle relazioni presentate dal Direttore e dal servizio finanziario, che forniscono indicazioni sulle entrate previste, sulla situazione finanziaria dell'Azienda, su possibili fonti alternative di finanziamento, sulle esigenze delle strutture socio-assistenziali, sulle reali risorse finanziarie disponibili, predispone la Relazione Programmatica annuale, che riporta i programmi da attuare su base annuale e pluriennale, con il

bilancio di previsione ed il conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
La Relazione Programmatica ed il Bilancio di Previsione costituiscono un unico documento programmatico e contabile che viene approvato contestualmente dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il Presidente inoltre:
   a) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
   b) determina l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
   c) adotta direttamente o tramite delega ogni utile iniziativa per la promozione ed il mantenimento dei rapporti con Enti Pubblici, operatori privati, associazioni di utenti ed altre organizzazioni interessate alle finalità dell'Amministrazione;
   d) adotta direttive generali e/o atti di indirizzo per la definizione dei programmi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e per l'indicazione delle priorità ove non contenute negli atti collegiali, per la conseguente azione amministrativa e per la gestione;
   e) svolge ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti quale organo di amministrazione, di vigilanza e di controllo sull'attività delle strutture gestionali ed esecutive.

ARTICOLO 11
IL VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, tra i suoi componenti, dopo la nomina del Presidente.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza e di impedimento temporaneo di quest' ultimo.

ARTICOLO 12
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. IL Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente, così nominati:
   a) un consigliere nominato dalla Regione Puglia, con funzione di presidente;
   b) un consigliere nominato dalla Provincia di Lecce;
   c) un consigliere nominato dal Comune di Maglie;
   d) un consigliere nominato dal Comune di Lecce;
   e) un consigliere nominato dall'Università del Salento.

ARTICOLO 13
DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'Organo.
2. Possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione esperti in possesso del diploma di laurea di vecchio ordinamento o quinquennale in materie giuridico-economiche ed iscritti ai relativi albi da almeno 5 anni e con idoneo curriculum. Si applicano in ogni caso le norme su incompatibilità ed ineleggibilità previste all'art. 20 della L.R. n. 15/2004 e s.m.i.
3. Salvo quanto previsto dal successivo art. 20, i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla naturale scadenza del Collegio; entro tale data deve essere predisposta la ricostituzione del Consiglio d'Amministrazione, nei tempi e con le modalità di cui all' art. 23 del Regolamento Regionale n. 1/2008.

ARTICOLO 14
ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica con il Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo.
2. Inoltre, si riunisce ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia per la richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Consiglieri.

3. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati, unitamente al verbale della seduta precedente, almeno tre giorni prima delle sedute.
4. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Al fine della validità delle sedute non è computato chi, avendovi interesse, non può prendere parte al procedimento di adozione di atti deliberativi, così come previsto dalla normativa di riferimento.
5. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 15
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. IL Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento dei 3/5 dei componenti del Consiglio di amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese; sono assunte a voto segreto le deliberazioni che riguardano le persone, quando venga esercitata una facoltà vertente sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione da questa svolta.
3. A parità di voto prevale il voto del Presidente.
4. Le modifiche dello Statuto, l'approvazione del documento di programmazione con il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio, dei regolamenti e le deliberazioni aventi per oggetto atti di disposizioni del patrimonio, sono assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo.
5. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori compete un'indennità con onere a carico del bilancio dell'azienda.

ARTICOLO 16
VERBALI DELLE DELIBERAZIONI

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti, a conclusione di ogni seduta del Consiglio di Amministrazione, dal Direttore, e sono firmati da tutti i componenti intervenuti.
2. Nel processo verbale va fatta menzione delle assenze, anche giustificate, nonché dell'eventuale non apposizione della firma al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione da parte di componenti che abbiano partecipato ai lavori, con indicazione della motivazione.
3. I processi verbali delle deliberazioni devono essere sempre motivati e devono riportare il contenuto delle discussioni avvenute sui singoli argomenti trattati. Essi devono inoltre riportare dichiarazioni, riserve o opposizioni, con le quali un consigliere abbia inteso sostenere, spiegare o ricusare il proprio voto.
4. Tutti i processi verbali delle deliberazioni devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro.

ARTICOLO 17
COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo Statuto, dalla legislazione di riferimento e dai regolamenti. Svolge le funzioni di indirizzo e controllo amministrativo, adotta gli atti rientranti nello svolgimento di queste funzioni, definisce i programmi ed obiettivi da attuare, adotta gli atti fondamentali, emana le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione e la verifica, anche in itinere, dei risultati della gestione amministrativa. In ogni caso, il Consiglio di amministrazione provvede:
   a) alla nomina del Direttore generale, determinandone il trattamento economico in conformità dei criteri definiti dalla Giunta regionale;
   b) alla definizione e all'approvazione di obiettivi, priorità, piani e programmi in coerenza con la programmazione regionale e zonale in materia;
   c) a impartire direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
   d) all'individuazione e assegnazione al Direttore generale delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità da perseguire, con i

conseguenti provvedimenti di programmazione delle assunzioni e con le coperture delle vacanze di organico;
e) a deliberare in materia di diritti reali su beni immobili;
f) a deliberare la partecipazione a società di capitali, alla costituzione di fondazioni e a forme associative;
g) alla designazione di rappresentanti dell'azienda presso altri enti o istituzioni;
h) all'approvazione dei bilanci di previsione annuali e pluriennali;
k) all'approvazione della relazione previsionale e programmatica;
i) all'approvazione dei conti consuntivi;
l) alla verifica dell'azione amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, nonché all'adozione dei provvedimenti conseguenti;
m) all'approvazione dello statuto e, su proposta del Direttore generale, dei regolamenti, nonché alle relative modifiche;
n)determinazione delle rette;
o) all'approvazione degli atti fondamentali in materia di lavori, servizi e forniture, nonché dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, con le relative varianti e perizie suppletive;

ARTICOLO 18
DIMISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI

1. Le dimissioni sono immediatamente efficaci e non sono revocabili.
2. In caso di dimissioni di uno dei componenti l'Azienda attiva le procedure per la sostituzione dell' Amministratore dimissionario.
3. Gli Amministratori nominati in sostituzione restano in carica sino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 19
DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI

La decadenza degli Amministratori opera nei casi e con le modalità indicate dall'art. 21 della L.R. n. 15/2004 e successive modificazioni.

CAPO III

AMMININISTRAZIONE DELL'AZIENDA

ARTICOLO 20
IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è la figura dirigenziale apicale cui compete la responsabilità della gestione amministrativa, finanziaria e sociale dell'Azienda.
2. Il Direttore Generale è responsabile dell'attuazione e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione anche su sua proposta. Fornisce assistenza giuridico- amministrativa e collaborazione al presidente ed al Consiglio di Amministrazione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti e partecipa alle sedute del Consiglio, curandone la verbalizzazione.
3. Le funzioni gestionali comprendono la generalità degli atti ed azioni, ed in particolare
    a) l'adozione ed organizzazione degli atti di esecuzione delle deliberazioni consiliari;
    b) lo studio e la predisposizione dei piani e degli indirizzi programmatici dell'Azienda da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
    c) l'organizzazione e gestione del personale aziendale;
    d) la gestione delle risorse economiche e materiali, con particolare riferimento alla predisposizione degli atti contabili e all'assunzione degli impegni di spesa nei limiti del bilancio e dei budget prefissati, la liquidazione delle spese e l'acquisizione delle entrate;
    e) la gestione e responsabilità dell'attività contrattuale e negoziale dell'azienda;
    f) la presidenza delle commissioni di appalti e di concorsi;
    g) l'adozione di atti aventi carattere certificativo, dichiarativo, informativo, ricognitivo e di delega.
4. La formalizzazione delle funzioni di gestione avviene in forma di determinazioni, atti immediatamente eseguibili, che vanno pubblicati in apposito albo per sette giorni.

5. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Deve essere scelto tra gli iscritti all'Albo regionale dei Direttori Generali delle Aziende con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale richiesta.
6. L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, dipendente o autonoma.
7. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato dal relativo contratto; il Direttore Generale rimane in carica per non meno di tre anni e non più di cinque, rinnovabili.
8. Il trattamento economico, concordato tra le parti contraenti, è definito con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 21 Regolamento Regionale n. 1/2008;
9. L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con le attività e gli incarichi di cui all'art. 33 della L.R. n. 15/2004 e successive modificazioni; non possono essere nominati Direttori Generali coloro che si trovino nelle condizioni elencate dalla medesima legge.
10. Al Direttore Generale competono tutti gli adempimenti non specificatamente attribuiti agli altri Organi dell'Azienda, nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare d'incarico approvato dall'Azienda.

ARTICOLO 21
L'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

1. L'Organo di revisione contabile dell'Azienda è composto ad 3 membri.
2. Il Consiglio di Amministrazione individua due componenti il Collegio dei Revisori tra gli iscritti agli Albi dei revisori contabili da almeno 5 anni.
3. La Giunta Regionale individua il Presidente del Collegio dei Revisori con gli stessi criteri richiesti nel comma precedente.
4. Il collegio dei revisori dura in carica 3 esercizi finanziari. I suoi componenti decadono con l'approvazione del conto consuntivo del terzo anno.

ARTICOLO 22
SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Servizio di Tesoreria deve essere affidato, con gara, a un istituto Bancario.
2. Il Consiglio di Amministrazione individua il soggetto al quale affidare il servizio mediante procedura ad evidenza pubblica.
3. Il contratto di Tesoreria ha durata triennale ed è rinnovabile per un periodo non superiore al triennio.

ARTICOLO 23
VOLONTARIATO

1. L'ISPE promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione nelle attività che rientrano nelle iniziative di cui all'art. 3 del presente Statuto.
2. Il volontariato collabora alla definizione delle strategie, degli studi e dei progetti volti al miglioramento della qualità della vita delle persone residenti nelle strutture socio-assistenziali.
3. L'Azienda assicura che la prestazione di attività volontarie e gratuite nell'interesse delle persone residenti e ritenute di particolare importanza per la generalità dei residenti siano adeguatamente sostenute dal punto di vista finanziario e tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

ARTICOLO 24
NORME GENERALI

Per quanto non contemplato nel vigente Statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

ARTICOLO 25
NORME TRANSITORIE

Il presente Statuto è pubblicato per otto giorni all'Albo dell'Ente e diviene efficace solo con l'apposizione del visto della Giunta Regionale.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 18 novembre 2008, n. 876

Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione n. 1/2008. IPAB "Istituto Maria Cristina di Savoia per l'Assistenza e la Beneficenza" con sede in Foggia. Accertamento dei requisiti per la trasformazione in Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona ed approvazione proposta di statuto.

Il giorno 18 novembre 2008, in Bari, nella sede del Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali dell'Assessorato alla Solidarietà,

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT.SA ANTONELLA BISCEGLIA

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2° comma;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;

- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.07.1998, n. 3261;

- vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1418 del 30.09.2006 di rettifica ed integrazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1237 del 30.08.2005 e sue successive modificazioni;

- vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1419 del 30.09.2006 di nomina della Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali;

- visto l'art. 2 - 1° comma - della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15, così come modificata dalla successiva legge regionale 15 maggio 2006, n. 13: "Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche del servizi alle persone" che dispone che le Istituzioni in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge per le rispettive tipologie siano trasformate, fermo restando l'esclusione dei fini di lucro, in:
  a) aziende pubbliche di servizi alle persone (di seguito denominate ASP);
  b) persone giuridiche di diritto privato.

  E che il successivo 2° comma del medesimo articolo dispone che: "Le istituzioni che non possono essere trasformate in una delle tipologie di cui al comma 1° sono estinte o fuse con altre IPAB per essere trasformate in Azienda";

- rilevato che ai sensi dei successivi commi 3° e 4° i rappresentanti delle Istituzioni di che trattasi erano tenuti a trasmettere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo (12/02/2008) al Settore servizi Sociali della Regione, per i successivi adempimenti, la proposta di trasformazione di cui ai commi 1° e 2°;

- vista l'istanza presentata in data 10 maggio 2008 dal Commissario Straordinario dell'IPAB ISTITUTO MARIA CRISTINA DI SAVOIA PER L'ASSISTENZA E LA BENEFICIENZA, con sede in Foggia, con la quale, in esecuzione della deliberazione Commissariale n. 12 del 28 aprile 2008, il Commissario Straordinario ha chiesto l'approvazione della trasformazione dell'IPAB in Azienda Pubblica dei Servizi della Persona e l'approvazione della proposta del nuovo statuto;

- viste le integrazioni istruttorie richieste al fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti e della documentazione occorrente per l'esame dell'istanza;

- accertato che, a seguito delle integrazioni richieste e prodotte, l'IPAB ISTITUTO MARIA CRISTINA DI SAVOIA PER L'ASSISTENZA E LA BENEFICIENZA risulta in possesso della documentazione e dei requisiti richiesti rispettivamente dall'art. 4, comma 2 del Regolamento Regionale n. 1/2008 e dall'art. 4 della L.R. 15/04 e s.m.i. "Requisiti per la trasformazione in azienda", come da relazione istruttoria con la quale il responsabile del procedimento amministrativo del Gruppo di Lavoro del Settore Sistema

Integrato dei Servizi sociali di Foggia propone di accogliere l'istanza di trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona e la contestuale approvazione della proposta di statuto.

Per i motivi di cui in premessa;

DETERMINA

1. Di accogliere l'Istanza di trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi della Persona del Commissario Straordinario dell'IPAB ISTITUTO MARIA CRISTINA DI SAVOIA PER L'ASSISTENZA E LA BENEFICIENZA, con sede in Foggia, avendo accertato l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4 del regolamento regionale 1/2008;

2. Di approvare la proposta del nuovo statuto dell'IPAB ISTITUTO MARIA CRISTINA DI SAVOIA PER L'ASSISTENZA E LA BENEFICIENZA con sede in Foggia, composto di n. 24 articoli nel testo approvato dall'Ente con deliberazione esecutiva n. 26 del 26 giungo 2008, vistato ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

3. di disporre la cancellazione dell'Ente dall'elenco delle IPAB e la contestuale iscrizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del regolamento regionale n. 1/2008, al Registro Regionale delle Aziende Pubbliche di Servizio alla Persona istituito presso il Settore Sistema Integrato Servizi Sociali con deliberazione di Giunta Regionale n. 1946 del 21/10/2008, con i seguenti estremi identificativi:
   a. Deliberazione Commissariale del 28 aprile n. 2008;
   b. Denominazione dell'ASP AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA MARIA CRISTINA DI SAVOIA;
   c. Fini statutari: Accoglienza, mantenimento, educazione morale e fisica, Istruzione, formazione professionale, protezione, sviluppo psico fisico e avviamento al lavoro dei bisognosi in genere, italiani o stranieri residenti in Puglia, che siano orfani o in difficili condizioni familiari ed economiche….dare alloggio a studenti universitari. L'Azienda indirizza prioritariamente i propri interventi verso i soggetti residenti nel Comune di Foggia e nel relativo ambito territoriale...;
   d. Sede legale in Foggia alla Viale Di Vittorio n. 97-99;
   e. Patrimonio immobiliare di valore è pari a euro 6.815.000,000; Patrimonio mobiliare di valore è pari a euro 405.197,25.

4. Di dare atto che l'attività dell'ASP è disciplinata dal nuovo statuto, che si compone di n. 24 articoli ed è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

5. Di disporre che l'Azienda, nelle more della costituzione del Consiglio di Amministrazione, continuerà ad essere retta dal Commissario Straordinario.

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di darne comunicazione all'Ente.

7. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Terzo Settore.

Il presente atto, composto di n. 11 facciate (comprensivo degli allegati), redatto in unico esemplare, è esecutivo, non comporta gli adempimenti contabili di cui all'art. 79 della Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 28 non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

La Dirigente
Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali
Dr.ssa Antonella Bisceglia

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA (ASP)
MARIA CRISTINA DI SAVOIA

STATUTO

CAPO I
GENERALITA'

ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE, SEDE, ORIGINE

1. L'Ente ha la denominazione di " AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA MARIA CRISTINA DI SAVOIA ".
2. L'Azienda è il risultato della trasformazione dell'IPAB Istituto Maria Cristina di Savoia per l'Assistenza e La beneficenza, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza fondata a scopi umanitari con Regio Decreto del 26/1/1826 che assunse personalità giuridica di Ente Morale con Regio Decreto del 09.8.1894, modificato con D.P.R. del 28/1/1953 e da ultimo ancora modificato con Decreto Dirigenziale Regionale n° 32 del 23/2/2001.
3. L'Azienda ha sede in Foggia in Viale Giuseppe Di Vittorio n° 97 - 99.
4. E' sottoposta alla disciplina di cui al Titolo II della L.R. 30/09/2004 n° 15 e del Regolamento Regionale 28/01/2008 n°1, nonché alla normativa vigente nel tempo in materia socio-assistenziale, socio-sanitaria ed educativa.
   L'Ente non ha scopi di lucro.

ARTICOLO 2
ATTIVITA' E SCOPI IN GENERE

1. L'ASP si propone esclusivamente il perseguimento di finalità di utilità sociale ispirate ai principi di solidarietà sociale, di libertà democratica e di giustizia, di rispetto alla dignità della persona e della difesa dei diritti umani senza alcuna discriminazione di razza, di cultura, di religione.
2. L'Azienda indirizza prioritariamente i propri interventi verso i soggetti residenti nel Comune di Foggia e nel relativo ambito territoriale.
3. Valorizza l'apporto del volontariato.
4. Può stabilire forme di raccordo e collaborazione con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità.
5. L'Azienda cura la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nelle materie di cui si esplica l'attività dell'Ente.
6. Promuove e partecipa ad iniziative di ricerca su temi di interesse dell'Azienda, anche attraverso l'attuazione di iniziative di carattere sperimentale ed innovativo.
7. L'Azienda provvede alla redazione della Carta dei Servizi quale guida per gli utenti e ad illustrazione delle loro garanzie.
8. Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne saranno disciplinati i requisiti per l'ammissione o la dimissione degli assistiti, nonché il trattamento degli ospiti, secondo i principi improntati alla parità di condizione, al rispetto della libertà o della dignità della persona ed all'adeguatezza delle prestazioni e dei servizi.

ARTICOLO 3
FORME DI INTEGRAZIONE ISTITUZIONALE

1. L'Azienda è inserita a tutti gli effetti nel sistema locale integrato di interventi e servizi sociali; concorre alla definizione della programmazione ed all'attuazione e gestione dei servizi socio assistenziali e socio sanitari nel proprio ambito territoriale.
2. L'Azienda può realizzare con altre aziende pubbliche di servizi alla persona, enti locali ed altri enti pubblici e privati le forme di collaborazione e cooperazione prevista dalla legislazione statale e regionale in

materia di ordinamento degli enti locali, anche allo scopo di associare la gestione di uno o più servizi o di gestire servizi in affidamento.
3. Le forme di collaborazione e cooperazione per la gestione dei servizi sono disciplinate, di norma, mediante convenzione.
4. L'Attività dell'Azienda si integra e si coordina con gli interventi e le politiche socio assistenziali e sociosanitarie della Regione e degli Enti locali territoriali.

FINALITA' NEL CAMPO DEI MINORI

L'ASP, provvede all'accoglimento, al mantenimento, all'educazione morale e fisica, all'istruzione, alla formazione professionale, alla protezione, allo sviluppo psicofisico ed all'avviamento al lavoro di bisognosi in genere, italiani o stranieri, che di norma siano residenti o domiciliati in Puglia, che siano orfani e/o in difficili condizioni familiari ed economiche o, comunque, in stato di abbandono o di incuria o di grave necessità della famiglia d'origine.
Si propone:
- di offrire ai minori sino a 18 anni, orfani , indigenti o con difficili situazioni familiari, formazione culturale e sociale, ed assistenza sanitaria;
- di favorire, nell'ambito della norma vigente, interventi di avviamento al lavoro e formazione professionale dei giovani, sia nei laboratori interni affidati ad esperti, sia tramite convenzioni da stipulare, di volta in volta , con aziende esterne;
- di promuovere, organizzare ed attuare ogni iniziativa mirante ad alleviare il disagio sociale dei minori e compensare le loro carenze affettiva, anche favorendo la cultura dell'affidamento presso i nuclei familia= ri, secondo le indicazioni dei giudici minorili e degli organi della Pubblica Amministrazione preposti ai servizi sociali, assistenziali, sanitari ed educativi;

ALTRE FINALITA'

- di dare alloggio a studenti universitari, provenienti da fuori sede, bisognosi e meritevoli, con rette da determinare con apposito Regolamento interno;

ARTICOLO 4
IL PATRIMONIO

1. Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili già appartenuti all'IPAB Istituto Maria Cristina di Savoia per l'Assistenza e la Beneficenza, quali risultanti dall'inventario dei beni conservato agli atti;
2. Per effetto della trasformazione, l'ASP diventa unica ed esclusiva proprietaria dell'intero patrimonio della confluente IPAB.
3. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
- contributi a destinazione vincolata;
- lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Azienda a titolo di incremento del patrimonio ed acquisti;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
4. Costituiscono patrimonio indisponibile, soggetto alla disciplina dell 'Art. 828, comma secondo del Codice Civile, i beni mobili ed immobili destinati agli scopi per i quali è costituita.
5. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

ARTICOLO 5
MEZZI FINANZIARI

L'ASP persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di :
a) rendite derivanti dal proprio patrimonio costituito da beni mobili ed immobili;
b) proventi da titoli;
c) contributi di persone fisiche o giuridiche sia pubbliche che private;
d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

CAPO II
ORGANI

ARTICOLO 6
ORGANI

Sono organi dell'ASP:

a) il Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) i Revisori dei Conti;
d) il Direttore Generale;

ARTICOLO 7
IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato dalla Giunta Regionale così come previsto dalla lettera c) Art. 16 della L.R. n° 15/2004 modificato dall 'Art. 8 della L.R. n° 13/2006 e resta in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente dell'ASP è il legale rappresentante dell' Azienda e rappresenta l'Azienda in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente assicura con la sua opera l'unità di indirizzo del Consiglio di Amministrazione.
3. Spettano al Presidente le seguenti funzioni:
a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
c) curare l'effettiva esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
d) delegare a singoli Consiglieri, informandone il Consiglio di Amministrazione, la vigilanza sull'attività di determinati settori;
e) sviluppare direttamente o tramite delega ogni utile iniziativa per la promozione ed il mantenimento dei rapporti con Enti pubblici, operatori privati, associazioni di utenti ed altre organizzazioni interessate alle finalità dell'Amministrazione;
f) adottare, in caso di urgenza ed indifferibilità, ordinanze nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendole a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva.

ARTICOLO 8
IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente è eletto a maggioranza assoluta dal consiglio di Amministrazione, tra i suoi componenti, dopo la nomina del Presidente.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza e di impedimento temporaneo di quest'ultimo.

ARTICOLO 9
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, nominati rispettivamente:
a) il Presidente dalla Giunta Regionale;
b) uno dalla Provincia di Foggia;
c) uno dal Comune di Foggia;
d) uno dall'Università degli Studi di Foggia;
e) uno dall' A.DI.S.U. di Foggia;
3. I Consiglieri non devono versare nelle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

ARTICOLO 10
DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento dell'Organo.
2. Salvo quanto previsto dai successivi Art. 14,15 e 16, i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla naturale scadenza del Collegio; entro tale data deve essere predisposta la ricostituzione del Consiglio d'Amministrazione, nei tempi e con le modalità di cui all'Art. 23 del Regolamento Regionale n° 1/2008.

ARTICOLO 11
ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno per l'approvazione del documento di programmazione economica e del bilancio d'esercizio.
2. Inoltre, si raduna ogniqualvolta lo richiede il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia per la richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Consiglieri.
3. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati, unitamente al verbale della seduta precedente, almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie ed almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.
4. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 12
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento di tre dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese; le deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione esercita una facoltà discrezionale concernente apprezzamento e valutazione di persone debbono essere adottate a scrutinio segreto.
3. A parità di voto prevale il voto del Presidente.
4. Le modifiche di Statuto, l'approvazione del documento di programmazione economica e del bilancio di esercizio, dei regolamenti e le deliberazioni aventi per oggetto atti di disposizioni del patrimonio, con esclusione dei provvedimenti relativi alle alienazioni patrimoniali, sono assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo.
5. Le deliberazioni aventi per oggetto alienazioni patrimoniali sono assunte con il voto favorevole a maggioranza dei componenti dell'Organo di amministrazione dell'Azienda.
6. Le deliberazioni ed il verbale di adunanze sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti e di quest' ultimi sarà riportato loro eventuale allontanamento nel caso si assentino, anche temporaneamente, alla seduta nonché si rifiutino di firmare.

ARTICOLO 13
COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo Statuto e, in ogni caso, prevede:

a) alla nomina del Direttore Generale, determinandone il trattamento economico e i criteri di nomina in conformità dei criteri definiti dalla Giunta Regionale;
b) alla definizione ed all'approvazione di obbiettivi, priorità, piani e programmi in coerenza con la programmazione regionale e zonale in materia;
c) a impartire le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
d) all'individuazione e assegnazione al Direttore Generale delle risorse umane, materiali ed economiche-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità da perseguire;
e) a deliberare in materia dei diritti reali su beni immobili;

f) a deliberare la partecipazione a società di capitali, alla costituzione di fondazioni e a forme associative;
g) alla designazione di rappresentanti dell'Azienda presso altri Enti o Istituzioni;
h) all'approvazione dei bilanci di previsione annuali e pluriennali;
i) all'approvazione dei conti consuntivi;
j) alla verifica amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, nonché all'adozione dei provvedimenti conseguenti;
k) all'approvazione dello Statuto e, su proposta del Direttore generale, dei regolamenti, nonché alle relative modifiche;
l) formula ed approva le proposte programmatiche periodiche, nonché le relazioni annuali sull'attività espletata;
m) approva il regolamento di organizzazione e gli altri regolamenti dell'Ente;
n) può delegare al Presidente determinati atti urgenti o ratificare gli atti adottati dal Presidente per i casi di particolare e motivata urgenza e necessità

ARTICOLO 14
DIMISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI

1. Le dimissioni dei Consiglieri sono immediatamente efficaci ,non sono revocabili e non necessitano di presa d'atto.
2. In caso di dimissioni di uno dei componenti l'Azienda attiva le procedure per la surroga dell'Amministratore dimissionario.
3. Gli amministratori nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio di Amministrazione.
4) In caso di dimissioni contestuali di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, le funzioni espletate dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione sono esercitate dal Direttore Generale al fine di non interrompere le attività dell'ASP e i servizi da questa erogati.

ARTICOLO 15
DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI

La decadenza degli Amministratori opera nei casi e con le modalità indicate dall'Art. 21 della L.R. n° 15/2004 e successive modificazioni.

ARTICOLO 16
REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

1. La revoca degli Amministratori è disposta per gravi violazioni di legge o del presente Statuto.
2. La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta.

ARTICOLO 17
IL DIRETTORE GENERALE

1. La gestione amministrativa, finanziaria e sociale dell'Azienda è affidata ad un Direttore Generale nominato sulla base dei criteri di cui all'Art. 13 lettera a) del presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione. Deve essere scelto fra gli iscritti all'Albo Regionale dei Direttori Generali delle Aziende con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale richiesta.
2. Il Direttore Generale è responsabile dell'attuazione e del raggiungimento degli obbiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione anche su sua proposta. Fornisce assistenza giuridico-amministrativa e collaborazione al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione in ordine alla conformità dell'azione del Consiglio, curandone la verbalizzazione.
3. Le funzioni gestionali comprendono le generalità degli atti ed azioni, ed in particolare:
a) l'adozione ed organizzazione degli atti di esecuzione delle deliberazioni consiliari;
b) lo studio e la predisposizione dei piani e degli indirizzi programmatici dell'Azienda da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

c) l'organizzazione e gestione del personale aziendale;
d) la gestione delle risorse economiche e materiali, con particolare riferimento alla predisposizione degli atti contabili e all'assunzione degli impegni di spesa nei limiti del bilancio e ai budget prefissati, la liquidazione delle spese e l'acquisizione delle entrate;
e) la gestione e responsabilità dell'attività contrattuale e negoziale dell'azienda;
f) la presidenza delle commissioni di appalti e concorsi;
g) l'adozione di atti aventi carattere certificativo, dichiarativo, informativo, ricognitivo e di delega.

4. La formalizzazione delle funzioni di gestione avviene in forma di determinazioni, atti immediatamente eseguibili, che vanno pubblicati in apposito albo per sette giorni.
5. La carica di Direttore Generale è incompatibile con qualsiasi altro lavoro, autonomo o dipendente, pubblico o privato, e la relativa nomina determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni ed al diritto alla conservazione del posto.
6. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata e comunque non superiore a quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, eventualmente rinnovabile.
7. Il trattamento economico, concordato tra le parti contraenti, è definito con riferimento ai criteri stabiliti dalla normativa regionale.
8. L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con le attività e gli incarichi di cui all'Art. 33 della L.R. n° 15/2004 e successive modificazioni; non possono essere nominati Direttori Generali coloro che si trovino nelle condizioni elencate dalla medesima legge.

Al Direttore Generale competono tutti gli adempimenti non specificatamente attribuiti agli altri Organi dell'Azienda, nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare d'incarico approvato dall'Azienda.

ART.18
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'organo di revisione contabile dell'Azienda è il Collegio dei Revisori dei Conti che è composto da tre membri di cui due individuati dal Consiglio di Amministrazione fra gli iscritti agli Albi dei revisori contabili, così come previsto dalla normativa vigente in materia, ed uno, con funzioni di Presidente, nominato dalla Giunta Regionale.
Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni e può essere rinominato per una sola volta.

ART. 19
IL SERVIZIO DI TESORERIA

Il servizio di Tesoreria deve essere affidato a Istituto bancario di nota e comprovata solidità.

1. Il Consiglio di Amministrazione individua il soggetto al quale affidare il servizio mediante procedura ad evidenza pubblica.
2. Il contratto di Tesoreria ha durata triennale ed è rinnovabile per un periodo non superiore al triennio.

ART. 20
RIMBORSO SPESE

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso spese, autorizzate preventivamente dal Consiglio Di Amministrazione, riconosciute indispensabili all'espletamento del mandato.

ART. 21
IL PERSONALE

1. L'Azienda si avvale di personale dipendente, la cui nomina, pianta organica, doveri, diritti, attribuzioni e mansioni sono disciplinati da apposito regolamento organico.
2. Per lo svolgimento di particolari studi o ricerche, per l'esecuzione di specifici programmi o per lo svolgimento di servizi particolarmente qualificanti, l'Azienda può avvalersi di imprese o cooperative di

servizio o di singole persone munite di appropriata specializzazione, mediante convenzioni a tempo determinato.

3. Al personale dipendente l'Azienda applica il contratto collettivo di lavoro secondo le modalità di cui al Tit. III del D. Lgs. 3 Febbraio 1993 n° 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 22
PUBBLICAZIONI ATTI

L'ASP dispone la pubblicazione degli atti all'Albo predisposto nella propria sede e garantisce il pieno accesso ai propri atti da parte di che ne abbia un interesse qualificato, disciplinando in apposito regolamento le concrete modalità di accesso.

ART. 23
MATERIE REGOLAMENTARI

Sono materie di disposizioni regolamentari le norme circa la pubblicazione degli avvisi di concorso per l'ammissione degli assistiti e per la nomina del personale dipendente, i termini per le rispettive domande e l'indicazione dei documenti da allegare alle medesime, la disciplina interna, l'igiene e quanto altro sia opportuno per il regolare andamento dell'ASP.

ART. 24
NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

Foggia, 26/6/2008

IL COMMISSARIO
Savino Antonio SANTARELLA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 18 novembre 2008, n. 877

Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione n. 1/2008. IPAB "Fondazione Domenico e Atonia Siniscalco-Ceci" con sede in Foggia. Accertamento dei requisiti per la trasformazione in persona giuridica di diritto privato "Fondazione di partecipazione" ed approvazione proposta di atto costitutivo e proposta di statuto.

Il giorno 18 novembre 2008, in Bari, nella sede del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali dell'Assessorato alla Solidarietà,

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT.SA ANTONELLA BISCEGLIA

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2° comma;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;

- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività dl direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.07.1998, n. 3261;

- vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1418 del 30.09.2006 di rettifica ed integrazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1237 del 30.08.2005 e sue successive modificazioni;

- vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1419 del 30.09.2006 di nomina della Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali;

- visto l'art. 2 - 1° comma - della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15, così come modificata dalla successiva legge regionale 15 maggio 2006, n. 13: "Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone" che dispone che le istituzioni in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge per le rispettive tipologie siano trasformate, fermo restando l'esclusione dei fini di lucro, in:
  a) aziende pubbliche di servizi alle persone (di seguito denominate ASP);
  b) persone giuridiche di diritto privato.

  E che il successivo 2° comma del medesimo articolo dispone che: "Le istituzioni che non possono essere trasformate in una delle tipologie di cui al comma 1° sono estinte o fuse con altre IPAB per essere trasformate in Azienda";

- rilevato che ai sensi dei successivi commi 3° e 4° i rappresentanti delle Istituzioni di che trattasi erano tenuti a trasmettere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo (12/02/2008) al Settore servizi Sociali della Regione, per i successivi adempimenti, la proposta di trasformazione di cui ai commi 1° e 2°;

- vista l'istanza presentata in data 23 aprile 2008 dal Commissario Straordinario dell'IPAB Fondazione "Domenico e Antonia Siniscalco-Ceci, con sede in Foggia, con la quale, in esecuzione della deliberazione Commissariale n. 18 del 4 aprile 2008, il Commissario Straordinario ha chiesto l'approvazione della trasformazione dell'IPAB in persona giuridica di diritto privato quale fondazione di partecipazione e l'approvazione della proposta del nuovo statuto;

- viste le integrazioni istruttorie richieste ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti e della documentazione occorrente per l'esame dell'istanza;

- accertato che, a seguito delle integrazioni richieste e prodotte, l'IPAB Fondazione "Domenico e Antonla Siniscalco-Ceci risulta in possesso della documentazione e dei requisiti richiesti rispettivamente dall'art. 9 del Reg. Reg.le n. 1/2008 "Istanza"e dall'art. 8 Requisiti e adempimene come da relazione Istruttoria con la quale responsabile del procedimento amministrativo del Gruppo di Lavoro del Settore Sistema Integrato dei Servizi sociali di Foggia propone di

accogliere l'istanza di trasformazione in Fondazione di Partecipazione e la contestuale approvazione della proposta di statuto e di atto costitutivo.

- Richiamato il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

Per i motivi di cui in premessa;

DETERMINA

1. Di accogliere l'istanza di trasformazione in persona giuridica di diritto privato quale Fondazione di partecipazione del Commissario Straordinario dell'IPAB Fondazione "Domenico e atonia Siniscalco-Ceci, con sede in Foggia.

2. Di approvare la proposta del nuovo atto costitutivo e del nuovo statuto della Fondazione "Domenico e Antonia Siniscalco-Ceci con sede in Foggia, composto di n. 21 articoli nel testo approvato dall'Ente con deliberazione esecutiva n. 18 del 4/4/2008, vistati ed allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

3. Di disporre la cancellazione dell'Ente dall'elenco delle IPAB e la contestuale comunicazione all'istituzione interessata ai sensi dell'art 11, comma 3, del Regolamento Regionale n. 1/2008;

4. di dare atto che, al sensi del comma 4 dell'Art. 11 del regolamento regionale 1/2008, l'IPAB, una volta perfezionato il processo di trasformazione con la redazione per atto pubblico dell'atto costitutivo e dello statuto ed acquisita la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, la Fondazione sarà iscritta d'ufficio, ai sensi dell'art. 11, del reg. reg. n. 1/2008, nell'elenco delle persone giuridiche di diritto privato operanti nel campo dei servizi socio assistenziali istituito presso il Settore Sistema Integrato Servizi Sociali con deliberazione dl Giunta Regionale n. 1946 del 21/10/2008, con apposito atto che riporti gli estremi identificativi della deliberazione dell'istituzione nonché la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata e la sede;

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P. e di informare gli amministratori della costituenda fondazione circa l'obbligo ad ottemperare al disposto dell'art. 4 comma 2 del DPR 10/02/2000 n. 361, nonché, ai sensi dell'art 11, comma 7, del Reg. Reg.le n. 1/2008, alla trasmissione della deliberazione di trasformazione al Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale per l'iscrizione, su apposita istanza dl parte, al registro delle persone giuridiche;

6. Di disporre che la Fondazione, nelle more della costituzione del Consiglio di Amministrazione, continuerà ad essere retta dal Commissario Straordinario in carica.

7. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Terzo Settore.

Il presente atto, composto di n. 13 facciate (comprensivo degli allegati), redatto in unico esemplare, è esecutivo, non comporta gli adempimenti contabili di cui all'art. 79 della Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 28 non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

La Dirigente
Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali
Dr.ssa Antonella Bisceglia

STATUTO
della
FONDAZIONE SINISCALCO CECI-EMMAUS - O.N.L.U.S.

PREAMBOLO

La Fondazione 'Domenico ed Antonia Siniscalco Ceci' con sede in Foggia trae origine dalle disposizioni testamentarie della signora Antonia De Vargas Machuca vedova di Domenicantonio Siniscalco e della Signora Anna Maria Ceci vedova di Baldassarre Siniscalco rispettivamente dell'08 settembre 1934 e del 26 marzo 1937 le quali nominarono eredi universali gli Ospedali Riuniti di Foggia che istituirono la Fondazione.

La Fondazione è stata eretta in Ente Morale con D.P.R. n.1487 del 09 novembre 1956 ed altresì ricognita e riconosciuta con D.A.R.S.S. n.491 del 17 dicembre 1984 quale Istituzione Pubblica di Beneficenza che esercita la propria attività nell'ambito del capoluogo della Provincia di Foggia

A seguito della emanazione della legge Regione Puglia n.30 settembre 2004 n.15 il Commissario Straordinario signor Sergio Pelosi, nominato con Decreto dell'Assessore ai Servizi Sociali in data 13 marzo 1997 n.41, con propria Delibera n.18 ha deliberato la trasformazione della Fondazione, ricorrendone tutti i presupposti previsti dalla legge, in Persona Giuridica di Diritto Privato con la forma della Fondazione di Partecipazione.

Il presente statuto costituisce esecuzione di questa deliberazione.

ARTICOLO 1) Costituzione - sede

E' costituita la Fondazione denominata
"FONDAZIONE SINISCALCO CECI - EMMAUS - O.N.L.U.S."
La Fondazione ha sede legale in Foggia, via Manfredonia Km.2,100

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito dei più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.

La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, opera senza fini di lucro con autonomia statutaria e gestionale e persegue scopi di utilità sociale.

Il presente statuto disciplina finalità, obiettivi e attività della "FONDAZIONE SINISCALCO CECI - EMMAUS - O.N.L.U.S." in armonia e nel rispetto delle originarie volontà e finalità istituzionali contenute nelle Tavole di Fondazione della Fondazione Domenico ed Antonia Siniscalco-Ceci

Le finalità della Fondazione si esplicano prevalentemente nell'ambito della Regione PUGLIA.

La Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «Organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o l'acronimo «O.n.l.u.s.».

La "FONDAZIONE SINISCALCO CECI - EMMAUS - O.N.L.U.S." subentra senza soluzione di continuità in tutti i rapporti attivi e passivi

instaurati dalla ex IPAB 'Domenico ed Antonia Siniscalco-Ceci' dalla cui trasformazione a norma di legge essa trae origine.

ARTICOLO 2) Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare in ambito socio-sanitario; intende perseguire le finalità di assistenza, educazione, istruzione, in un contesto di miglioramento della qualità della vita e della salute, anche attraverso la prestazione di servizi socio-sanitari, ed anche promuovendo interventi personalizzati.

In particolare la Fondazione intende

= favorire il recupero e il reinserimento sociale di persone in difficoltà che vivono in situazioni di disagio e quindi si rivolgerà a:

- minori per interventi socio assistenziali, senza escludere l'attenzione alle problematiche della neuropsichiatria infantile;
- disabili;
- persone affette da AIDS;
- persone con problematiche psico-sociali e di tossicodipendenza;
- persone con problematiche sociali (gestanti e madri con fi - gli minori a carico, vittime di violenza e tratta);
- immigrati e loro famiglie;

La Fondazione svilupperà una serie di attività nei confronti dei summenzionati soggetti in particolare al fine di

= gestire strutture a supporto della assistenza socio-sanitaria di meno abbienti

= dare risposte educative alle varie forme di disagio adolescenziale e giovanile, rivolte specialmente alle fasce più emarginate.

= favorire la partecipazione alla vita del territorio, promuovendo forme di cittadinanza attiva e responsabile

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

ARTICOLO 3) Attività direttamente connesse

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'art. 2 dei presente statuto, ad eccezione di quelle direttamente connesse ovvero, a titolo esemplificativo:

stipulare ogni opportuno atto o contratto e convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi di cui all'articolo 2 del presente statuto.

ARTICOLO 4) Vigilanza
Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dei codice civile e della legislazione speciale in materia.

ARTICOLO 5) Patrimonio - Fondo di Dotazione e Fondo di Gestione
II patrimonio della Fondazione è formato dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione.
Il Fondo di Dotazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili, crediti, valori materiali ed immateriali già appartenenti alla 'Fondazione Domenico ed Antonia Siniscalco-Ceci' quali risultanti dalla Perizia di Stima che si allega al presente statuto sotto la lettera A per formarne parte integrante e sostanziale
Il Fondo di Dotazione è altresì costituito:
- da beni mobili, immobili, crediti, valori materiali ed immateriali, complessi di organizzazioni, competenze e professionalità nel campo sociale e altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, conferiti dai Soci Fondatori e dai Partecipanti Istituzionali;
- dai beni mobili e immobili crediti, valori materiali ed immateriali che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme dei presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento dei patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera dei Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
Il Fondo di Dotazione nel rispetto delle Tavole di Fondazione e del presente Statuto è destinato alla realizzazione degli scopi istituzionali.

ARTICOLO 6) Fondo di Gestione
Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione europea, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali e Sostenitori ;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
E' fatto divieto di distribuire con qualsiasi forma anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché patrimonio o capitali durante la vita della Fondazione

ARTICOLO 7) Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario ha inizio il 1^ gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il mese di dicembre il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Nella redazione dei bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili.
La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 8) Fondatori Promotori
E' Fondatore Promotore della FONDAZIONE SINISCALCO CECI - EMMAUS - ONLUS la Fondazione 'Domenico ed Antonia Siniscalco Ceci'

ARTICOLO 9) Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono in:
- Fondatori
- Partecipanti Istituzionali
- Sostenitori

ARTICOLO 10) Soci Fondatori
Sono Soci Fondatori tutti i soggetti pubblici e/o privati che hanno sottoscritto l'atto costitutivo o che successivamente entrati a far parte della Fondazione, si impegnino a contribuire al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni mobili o immobili, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.
I Soci Fondatori sono ammessi con delibera inappellabile dei Consiglio di Amministrazione adottata con voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Soci Fondatori devono espressamente

impegnarsi a rispettare le norme dei presente Statuto e dei Regolamento, qualora emanato.

ARTICOLO 11) Partecipanti istituzionali

Sono Partecipanti Istituzionali le persone giuridiche pubbliche e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, si legano stabilmente alla Fondazione con obblighi contrattuali di sostengo contribuendo su base pluriennale al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle norme e nella misura stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione.

Partecipanti Istituzionali potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipanti Istituzionali dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. I Partecipanti Istituzionali sono ammessi con delibera inappellabile dei Consiglio l'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I partecipanti Istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme dei presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.

ARTICOLO 12) Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. La qualifica di Sostenitori dura per tutto II periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita. I Sostenitori sono ammessi con delibera inappellabile dei Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme dei presente statuto e del regolamento.

ARTICOLO 13) Partecipanti esteri

Possono essere nominati Fondatori, Partecipanti Istituzionali ovvero Sostenitori anche le persone fisiche di nazionalità straniera e le persone giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni costituiti o aventi sede all'estero.

ARTICOLO 14) Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
- Il Consiglio d'Amministrazione;
- Il Presidente della Fondazione;
- Il Collegio dei Revisori dei conti
Le cariche si intendono a titolo gratuito
- Il Direttore Generale

ARTICOLO 15)-Il Consiglio d'amministrazione
La Fondazione è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da un numero dispari di membri, da un minimo di tre ad un massimo di sette
I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dai Soci Fondatori
Nella composizione del Consiglio di Amministrazione va in ogni caso assicurata la presenza di Enti pubblici in misura non maggioritaria
I Soci Fondatori nominano i componenti del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle proporzioni in precedenza indicate, fra persone di comprovata esperienza nei settori in cui la Fondazione attua i suoi interventi
Il consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni

ARTICOLO 16) Compiti del Consiglio d'Amministrazione.
II Coniglio d'Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare provvede a:
- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Comitato Esecutivo di Gestione;
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno, predisposto dal Comitato Esecutivo di Gestione;
- eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione; delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare il Direttore Generale
- nominare l'organo di consulenza contabile;
- nominare i Soci Fondatori ed i Partecipanti Istituzionali;
- determinare, anche annualmente, la misura minima e le forme dei contributo a carico dei Fondatori Promotori, dei Fondatori, dei Partecipanti Istituzionali.
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione dei patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno tre volte all'anno d'iniziativa del Presidente o su richiesta della

maggioranza del membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri.
Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole di tutti i membri non di nomina pubblica.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da persona dal medesimo designata all'interno dello stesso Consiglio.
Delle riunioni dei Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, scelto dal Presidente anche tra persone estranee al Consiglio.

ARTICOLO 17) Direttore Generale
Il Direttore Generale della Fondazione è responsabile della gestione delle attività istituzionali e di tutto quanto attiene al buon andamento e funzionamento del patrimonio.
Il Consiglio di Amministrazione in sede di sua nomina ne determina i compiti, la natura e la durata dell'incarico, la retribuzione, con un contratto di natura privatistica, che sarà valutato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 18) Presidente della Fondazione
II Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio d'Amministrazione al proprio interno.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Il Presidente ha l'obbligo di convocare almeno una volta l'anno i Soci Fondatori e le altre componenti della Fondazione in riunione plenaria non elettiva, momento di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni, in caso di assenza od impedimento dei Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti, da un Consigliere dal medesimo designato.

ARTICOLO 19) II Collegio dei revisori dei conti
E' nominato dal Consiglio d'Amministrazione

E' composto da tre membri iscritti nel Registro del Revisori Contabili e durano in carica cinque anni.
Esso accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Esso può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

ARTICOLO 20) Scioglimento
La Fondazione, con deliberazione dei Consiglio d'Amministrazione, che ne nomina il Liquidatore, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Organizzazione non Lucrativa di utilità Sociale ovvero Organizzazione di Volontariato operante in identico o analogo settore, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

ARTICOLO 21) Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 22) Norma transitoria
In via di prima composizione il Consiglio di Amministrazione è così composto
- quattro componenti espressi dalla Associazione Emmaus
- un componente espresso dalla ASL individuato tra i soggetti che agiscono nei medesimi settori di intervento della fondazione
- un componente espresso dalla Azienda ospedaliera OO.RR. di Foggia individuato nel Responsabile del reparto Malattie Infettive
- un componente espresso dalla Regione Puglia in persona del soggetto designato dal Settore delle Politiche Sociali
Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare
Nella sua prima riunione il Consiglio di Amministrazione nominerà il Direttore Generale ed il Collegio dei Revisori Contabili.

N.B. EVITEREI DI INSERIRE QUESTA NORMA NELLO STATUTO IN QUANTO LA NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' PROPOSTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA IPAB IN OSSEQUIO COMUNQUE DELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COME PREVISTO NELLO STATUTO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 18 novembre 2008, n. 878

Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione n. 1/2008. IPAB "Maria Cristina di Savoia" con sede in Bitonto. Accertamento requisiti per trasformazione in Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona ed approvazione proposta di statuto.

Il giorno 18 novembre 2008, in Bari, nella sede del Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali dell'Assessorato alla Solidarietà,

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA ANTONELLA BISCEGLIA

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2° comma;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;

- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.07.1998, n. 3261;

- vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1418 del 30.09.2006 di rettifica ed integrazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1237 del 30.08.2005 e sue successive modificazioni;

- vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1419 del 30.09.2006 di nomina della Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali;

- visto l'art. 2 - 1° comma - della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15, così come modificata dalla successiva legge regionale 15 maggio 2006, n. 13 : "Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone" che dispone che le istituzioni in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge per le rispettive tipologie siano trasformate, fermo restando l'esclusione dei fini di lucro, in:
  a) aziende pubbliche di servizi alle persone (di seguito denominate ASP);
  b) persone giuridiche di diritto privato.

  E che il successivo 2° comma del medesimo articolo dispone che: "Le istituzioni che non possono essere trasformate in una delle tipologie di cui al comma 1° sono estinte o fuse con altre IPAB per essere trasformate in Azienda";

- rilevato che ai sensi dei successivi commi 3° e 4° i rappresentanti delle Istituzioni di che trattasi erano tenuti a trasmettere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo (12/02/2008) al Settore servizi Sociali della Regione, peri successivi adempimenti, la proposta di trasformazione di cui ai commi 1° e 2°;

- vista l'istanza presentata in data 12 Maggio 2008 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB "Maria Cristina di Savoia", con sede in Bitonto, con la quale, in esecuzione della deliberazione n. 061 del 7 Maggio 2008, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha chiesto l'approvazione della trasformazione dell'IPAB in Azienda Pubblica dei Servizi della Persona e l'approvazione della proposta del nuovo statuto;

- viste le integrazioni istruttorie richieste ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti e della documentazione occorrente per l'esame dell'istanza;

- accertato che, a seguito delle integrazioni richieste e prodotte, l'IPAB "Maria Cristina di Savoia" risulta in possesso della documentazione e dei requisiti richiesti rispettivamente dall'art. 4, comma 2 del Reg. Reg.le n. 1/2008 e dall'art. 4 della L.R. 15/04 e s.m.i. "Requisiti per la trasformazione in azienda", come da relazione istruttoria con la quale il responsabile del procedimento amministrativo del Gruppo di Lavoro del Servizio Sistema Integrato dei Servizi Sociali di Taranto propone di accogliere l'istanza di trasformazione In Azienda Pubblica di Servizi alla Persona e la contestuale approvazione della proposta di statuto.

Per i motivi di cui in premessa

DETERMINA

1. Di accogliere l'istanza di trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi della Persona del Presidente dell'IPAB "Maria Cristina di Savoia", con sede in Bitonto, avendo accertato l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4 del regolamento regionale 1/2008;

2. Di approvare la proposta del nuovo statuto dell'IPAB "Maria Cristina di Savoia" con sede in Bitonto, composto di n. 30 articoli nel testo approvato dall'Ente con deliberazione esecutiva n. 061 del 7 Maggio 2008, vistato ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

3. di disporre la cancellazione dell'Ente dall'elenco delle IPAB e la contestuale iscrizione d'ufficio, al sensi dell'art. 6, comma 3, del reg. reg. n. 1/2008, al Registro Regionale delle Aziende Pubbliche di Servizio alla Persona istituito presso il Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali con deliberazione di Giunta Regionale n. 1946 del 21/10/2008, con i seguenti estremi identificativi:
   a. Deliberazione Consiglio di Amministrazione del 7/5/2008 n. 061;
   b. Denominazione dell'ASP "Maria Cristina di Savoia";
   c. Fini statutari :Promozione e gestione dei servizi alla persona e alle famiglie attraverso attività socio-sanitarie e assistenziali rivolte a minori, adulti e diversamente abili con servizi anche di tipo residenziale,
   d. Sede legale in Bitonto - Piazzale Ferdinando II n. 18-;
   e. Patrimonio immobiliare di valore è pari a euro 14.265.000,00; Patrimonio mobiliare di valore è pari a euro 124.457,00.

4. Di dare atto che l'attività dell'ASP è disciplinata dal nuovo statuto, che si compone di n. 30 articoli ed è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

5. Di disporre che l'Azienda, nelle more della costituzione del Consiglio di Amministrazione, continuerà ad essere retta dal Consiglio di Amministrazione in carica.

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di darne comunicazione all'Ente.

7. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Terzo Settore.

Il presente atto, composto di n. 17 facciate (comprensivo degli allegati), redatto in unico esemplare, è esecutivo, non comporta gli adempimenti contabili di cui all'art. 79 della Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 28 non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

La Dirigente
Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali
Dr.ssa Antonella Bisceglia

Casa per la Giovane
Centro Socio-Educativo Diurno Minori
I.P.A.B.
«*MARIA CRISTINA DI SAVOIA*»
BITONTO
Piazzale Ferdinando II di Borbone n. 18 – 70032 Bitonto (Ba)
Tel. 0803751186 – 0803751510
www.istitutomariacristinadisavoia.it
e-mail: istitutomariacristinadisavoia@tin.it

C.F. 80017050727
Casa per la giovane — Ente Pubblico riconosciuto con R.D. del 01-03-1835
Iscr. Albo Regionale al n. 118 del 14/04/2005

Centro Socio Educativo Diurno — Iscr. Albo Regionale al n. 023 del 23/01/2007

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZIO ALLA PERSONA MARIA CRISTINA DI SAVOIA

S T A T U T O

CAPO 1
Generalità

Articolo 1
Costituzione, denominazione e natura Giuridica

1) Ai sensi della Legge Regionale Puglia del 30.09.04, n. 15 e della Legge Regionale Puglia 15.05.06, n. 13 "Riforma delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche dei Servizi alla Persona" e del Regolamento regionale n. 1 del 28 gennaio 2008 è costituita l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, conservando la vecchia denominazione "MARIA CRISTINA DI SAVOIA".
2) L'Azienda ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria nell'ambito delle disposizioni normative in vigore e di quanto previsto dal presente statuto e non ha fini di lucro.
3) L'Azienda, ispirandosi al principio della persona umana come valore fondamentale e richiamando le leggi attuali sul sistema integrato dei servizi alla persona, intende promuovere e garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza operando, altresì, per prevenire, eliminare o ridurre gli ostacoli alla piena inclusione sociale derivanti da condizioni di bisogno e disagio.
3) L'Azienda esercita la gestione di attività e servizi alla persona previsti dalle leggi di cui al 1° comma nell'ambito di interventi e servizi socio-assistenziali.
4) L'Azienda si pone come Centro di servizi alla persona e come Centro di studio, di ricerca e di documentazione.

5) La sede legale dell'Azienda è collocata nel territorio del Comune di Bitonto - Piazza Ferdinando II di Aragona n. 18. Nella stessa sede sono ubicati i servizi e gli uffici che fanno capo all'Azienda.

Articolo 2
Finalità e attività dell'Azienda

1) L'Azienda persegue la promozione e la gestione dei servizi alla persona e alle famiglie attraverso attività sociosanitarie e assistenziali. Ha come fine la cura, il consolidamento e la crescita del benessere personale, relazionale e sociale dei cittadini. In particolare l'Azienda ha per scopo di provvedere al soddisfacimento dei bisogni della popolazione di minori e famiglie e di persone diversamente abili che comunque si trovino in condizioni di disagio, organizzando servizi specifici anche con valenza riabilitativa, per la promozione della salute del cittadino e per la ricerca di una migliore qualità della vita. L'Azienda risponde in via prioritaria, nell'ambito della programmazione regionale e nazionale, ai bisogni della popolazione del Comune di Bitonto, Palombaio e Mariotto e del Comune di Palo del Colle e dei comuni limitrofi, integrandosi con i servizi socio-sanitari, socio-educativi e assistenziali del territorio e con le organizzazioni del volontariato e di solidarietà sociale.

2) L'Azienda pone al Centro del proprio agire:

a- il rispetto della dignità della persona e garantisce la riservatezza degli interventi;

b- il riconoscimento del ruolo delle famiglie quali ambiti di relazioni significative per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona;

c- il diritto all'educazione e all'armonico sviluppo psico-fisico dei minori;

d- il diritto all'integrazione sociale dei soggetti diversamente abili;

e- la promozione di iniziative di mutualità, tese allo sviluppo della solidarietà, della convivenza e della integrazione sociale;

f- lo sviluppo attivo del ruolo del volontariato sia nella gestione che nella progettazione degli interventi;

g- l'ottimizzazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane così da pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e delle attività;

h- il coordinamento e l'integrazione con gli altri interventi socio-assistenziali ed educativi promossi da altre istituzioni presenti nel territorio nella logica di un sistema formativo integrato;

3) L'Azienda cura la promozione culturale, la formazione e l'aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nelle materie in cui si esplica l'attività dell'Ente.

4) L'Azienda promuove e partecipa ad iniziative di ricerca su temi di interesse della stessa, anche attraverso l' attuazione di iniziative di carattere sperimentale ed innovativo collaborando con l'Università degli Studi di Bari e l'Osservatorio sulle politiche sociali.

5) L'Azienda riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per le qualità dei servizi alla persona e, a tal fine, promuove:
a) la formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia dei servizi e degli interventi per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale;
b l'apporto e il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali e lo sviluppo delle relazioni interne;
L'attività dell'Azienda si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e controllo riservati agli organi di governo e compiti di organizzazione-gestione riservati al direttore e ai dirigenti e alla struttura organizzativa.

Articolo 3
Gestione dei Servizi

1) L'azienda esercita la gestione dei servizi e delle attività sottoindicate, di norma, in forma diretta e a mezzo della propria struttura organizzativa:

Ambiti di attività:

Socio-assistenziale;
Socio-educativo;
Socio-riabilitativo
Settori di intervento
Minori
Adulti
Diversamente abili

2) All'interno di tali attività e servizi alla persona rientrano in primo luogo quelli gestiti al momento della trasformazione: Casa per la Giovane e Centro Socio-Educativo Diurno per Minori.
3) L'Azienda può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia dell'imparzialità, trasparenza, ed efficienza dell'azione amministrativa
4) Oltre ai servizi e alle attività già gestiti al momento della trasformazione l'Azienda può, in forma non prevalente, gestire:
-servizi e attività socio assistenziali, ponendo a carico dei beneficiari l'intero costo;
- servizi e attività socio assistenziali conferiti in gestione, mediante appositi " contratti di servizio" da soggetti diversi dagli Enti pubblici territoriali, ponendo a carico di tali soggetti l'intero costo di quanto fornito e stabilendo quindi il relativo corrispettivo.

Articolo 4
Forme di integrazione istituzionale

1. L'Azienda è inserita a tutti gli effetti nel sistema locale integrato di interventi e servizi sociali; concorre alla definizione della programmazione ed all'attuazione e gestione dei servizi socioassistenziali nel proprio ambito territoriale.
2. L'azienda può realizzare con altre aziende pubbliche di servizi alla persona, enti locali e altri enti pubblici e privati le forme di collaborazione e cooperazione prevista dalla legislazione statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali, anche allo scopo di associare la gestione di uno o più servizi o di gestire servizi in affidamento.
3. Le forme di collaborazione e cooperazione per la gestione dei servizi sono disciplinate, di norma, mediante convenzione.
4. L'attività dell'Azienda si integra e si coordina con gli interventi e le politiche socio assistenziali della Regione e degli Enti locali territoriali.

Articolo 5
Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dai beni mobili ed immobili già appartenuti all'IPAB "Maria Cristina di Savoia" Bitonto, quali risultanti dall'inventario dei beni conservato agli atti;
2. Per effetto della trasformazione, l'ASP diventa unica ed esclusiva proprietaria dell'intero patrimonio della confluente IPAB. Il patrimonio viene portato ad utilità dell'ASP, salvaguardando i vincoli di destinazione specifica espressi negli atti di devoluzione.
3. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
- contributi a destinazione vincolata;
- lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Azienda a titolo di incremento del patrimonio ed acquisti;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
4. Costituiscono patrimonio indisponibile, soggetto alla disciplina dell'art. 828, comma secondo, del Codice Civile, i beni mobili ed immobili destinati agli scopi per i quali è costituita.
5. L'alienazione dei beni appartenenti al patrimonio disponibile è approvata dal Consiglio di Amministrazione.
6. L'Azienda predispone nell'ambito del piano programmatico un piano di gestione e valorizzazione del proprio patrimonio che, per quanto riguarda quello disponibile, deve puntare ad assicurare una redditività in linea con i valori di mercato.
7. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Articolo 6
Sistema informativo contabile

1) L' Azienda adegua la disciplina del bilancio e della gestione economica, finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenute nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le Aziende Pubbliche dei servizi alla persona attraverso l'adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione di un apposito regolamento coerente con lo schema tipo di regolamento di contabilità definito dalla Giunta regionale.
2) In particolare il sistema informativo contabile dell'Azienda è costituito da:
- contabilità economica patrimoniale;
- sistema di budget;
- sistema di contabilità per l'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

Articolo 7
Mezzi finanziari

L'ASP persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
a) rendite patrimoniali;
b) contributi di persone fisiche o giuridiche sia pubbliche che private;
c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

CAPO 2
Organi
ARTICOLO 8
Organi

Sono Organi dell'ASP:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9
Il Presidente

1. Il Presidente è nominato dalla Giunta Regionale così come previsto dalla lettera c) dell'art.16 della L.R. n.15/2004 modificato dall'art. 8 della L.R. n. 13/2006 .
2. Il Presidente dell'ASP è il legale rappresentante dell'Azienda; rappresenta l'Azienda in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Spettano al Presidente le seguenti funzioni:
a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;

c) curare l'effettiva esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
d) delegare a singoli Consiglieri, informandone il Consiglio di Amministrazione, la vigilanza sull'attività di determinati settori;
e) sviluppare direttamente o tramite delega ogni utile iniziativa per la promozione ed il mantenimento dei rapporti con Enti Pubblici, operatori privati, associazioni di utenti ed altre organizzazioni interessate alle
finalità dell'Amministrazione;
f) adottare, in caso di urgenza ed indifferibilità, ordinanze nelle materie di competenza del Consiglio, sottoponendole a ratifica da parte del Consiglio d'Amministrazione nella seduta immediatamente successiva.

Articolo 10
Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, tra i suoi componenti, dopo la nomina del Presidente.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza e di impedimento temporaneo di quest' ultimo.

Articolo 11
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, così nominati:
a) Presidente (con nomina da parte della Regione Puglia)
b) due componenti (con nomina dei Comuni compresi nel Piano di zona)
c) un componente espresso dal privato sociale con il quale risultano avviati servizi all'interno dell'Azienda
d) un componente espresso dalla Provincia di Bari

Articolo 12
Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento dell'Organo.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla naturale scadenza del Collegio; entro tale data deve essere predisposta la ricostituzione del Consiglio d'Amministrazione, nei tempi e con le modalità di cui all' art. 23 del Regolamento Regionale n. 1/2008.

Articolo 13
Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno per l'approvazione del documento di programmazione economica e del bilancio d'esercizio.
2. Inoltre, si raduna ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia per la richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Consiglieri.
3. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati, unitamente al verbale della seduta precedente, almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie ed almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.
4. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 14
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. IL Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento dei 3/5 dei componenti del consiglio di amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese; hanno luogo a voto segreto quando riguardano le persone.
3. A parità di voto prevale il voto del Presidente.
4. Le modifiche dello Statuto, l'approvazione del documento di programmazione economica e del bilancio di esercizio, dei regolamenti e le deliberazioni aventi per oggetto atti di disposizioni del patrimonio, con esclusione dei provvedimenti relativi alle alienazioni patrimoniali, sono assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo.
5. Le deliberazioni aventi per oggetto alienazioni patrimoniali sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'Organo di amministrazione dell'Azienda.
6. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o si rifiuti di firmare, ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Articolo 15
Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto e, in ogni caso, provvede:

a) alla nomina del Direttore generale, determinandone il trattamento economico in conformità dei criteri definiti dalla Giunta regionale;

b) alla definizione e all'approvazione di obiettivi, priorità, piani e programmi in coerenza con la programmazione regionale e zonale in materia;

c) a impartire direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

d) all'individuazione e assegnazione al Direttore generale delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità da perseguire;

e) a deliberare in materia di diritti reali su beni immobili;

f) a deliberare la partecipazione a società di capitali, alla costituzione di fondazioni e a forme associative;

g) alla designazione di rappresentanti dell'azienda presso altri enti o istituzioni;

h) all'approvazione dei bilanci di previsione annuali e pluriennali;

i) all'approvazione dei conti consuntivi;

j) alla verifica dell'azione amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, nonché all'adozione dei provvedimenti conseguenti;

k) all'approvazione dello statuto e, su proposta del Direttore generale, dei regolamenti, nonché alle relative modifiche.

Articolo 16
Dimissioni degli Amministratori

1. Le dimissioni sono immediatamente efficaci e non sono revocabili.
2. In caso di dimissioni di uno dei componenti l'Azienda attiva le procedure per la surroga dello Amministratore dimissionario.
3. Gli Amministratori nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17
Decadenza degli Amministratori

La decadenza degli Amministratori opera nei casi e con le modalità indicate dall'art. 21 della L.R. n. 15/2004 e successive modificazioni.

Articolo 18
Revoca degli Amministratori

1. La revoca degli Amministratori è disposta per gravi violazioni di legge o del presente Statuto.

2. La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta.

Articolo 19
Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è la figura dirigenziale apicale cui compete la responsabilità della gestione amministrativa, finanziaria e sociale dell'Azienda.
2. Il Direttore Generale è responsabile dell'attuazione e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione anche su sua proposta. Fornisce assistenza giuridico- amministrativa e collaborazione al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti e partecipa alle sedute del Consiglio, curandone la verbalizzazione.
3. Le funzioni gestionali comprendono la generalità degli atti ed azioni, ed in particolare
    a) l'adozione ed organizzazione degli atti di esecuzione delle deliberazioni consiliari;
    b) lo studio e la predisposizione dei piani e degli indirizzi programmatici dell'Azienda da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
    c) l'organizzazione e gestione del personale aziendale;
    d) la gestione delle risorse economiche e materiali, con particolare riferimento alla predisposizione degli atti contabili e all'assunzione degli impegni di spesa nei limiti del bilancio e ei budget prefissati, la liquidazione delle spese e l'acquisizione delle entrate;
    e) la gestione e responsabilità dell'attività contrattuale e negoziale dell'azienda;
    f) la presidenza delle commissioni di appalti e di concorsi;
    g) l'adozione di atti aventi carattere certificativo, dichiarativo, informativo, ricognitivo e di delega.
4. La formalizzazione delle funzioni di gestione avviene in forma di determinazioni, atti immediatamente eseguibili, che vanno pubblicati in apposito albo per sette giorni.
5. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Deve essere scelto tra gli iscritti all'Albo regionale dei Direttori Generali delle Aziende con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale richiesta.
6. L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, dipendente o autonoma.
7. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato dal relativo contratto.
8. Il trattamento economico, concordato tra le parti contraenti, è definito con riferimento ai criteri stabiliti dalla normativa regionale.

9. L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con le attività e gli incarichi di cui all'art. 33 della L.R. n. 15/2004 e successive modificazioni; non possono essere nominati Direttori Generali coloro che si trovino nelle condizioni elencate dalla medesima legge.
10. Al Direttore Generale competono tutti gli adempimenti non specificatamente attribuiti agli altri Organi dell'Azienda, nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare d'incarico approvato dall'Azienda.

Articolo 20
L'Organo di Revisione Contabile

1) L'Organo di revisione contabile dell'Azienda è composto da 3 membri.
Il Consiglio di Amministrazione individua due componenti il Collegio dei Revisori tra gli iscritti agli Albi dei revisori contabili, così come previsti dalla normativa vigente.
La Giunta Regionale individua il Presidente del Collegio dei Revisori con gli stessi criteri richiesti nel comma precedente.
2) Non possono assumere l'incarico di componenti il collegio coloro che versano in una delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità prevista dalla normativa regionale in vigore;
3) Il collegio dei revisori dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e, comunque, fino alla ricostituzione del nuovo collegio ed è rinominabile una sola volta.
4) I componenti del collegio non sono revocabili, salvo che per gravi violazioni di legge e dello statuto e, in particolare, per la mancata redazione dell'apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del Consiglio relativa al bilancio consuntivo. Il provvedimento di revoca è adottato dal C.d.A.;
5) Il Consiglio di Amministrazione delibera il trattamento economico da attribuire ai componenti il collegio di revisione sulla base dei criteri stabiliti dalla disciplina generale.

Articolo 21
Funzioni

1) Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla regolarità contabile, vigila sulla correttezza della gestione economico-finanziaria dell'Azienda e svolge ogni altra funzione prevista dal codice civile e dal presente statuto.
In particolare il Collegio:
a) collabora con l'assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
b) esprime parere sulla proposta di bilancio pluriennale di previsione, di bilancio economico annuale preventivo e sui documenti allegati;
c) redige l'apposita relazione che accompagna la proposta di bilancio consuntivo inserendovi valutazioni e proposte in merito all'efficienza ed all'economicità della

gestione;
2) Il collegio di revisione, se invitato, può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
3) Il collegio di revisione si riunisce, di norma, ogni tre mesi e presenta periodicamente all'Assemblea una relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Azienda. Esprime, altresì, il parere su specifiche questioni sottopostegli dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda. Non possono svolgere incarichi o consulenze presso l'Azienda o presso organismi dipendenti.

Articolo 22
Servizio di Tesoreria

1. Il Servizio di Tesoreria deve essere affidato a Istituto Bancario di nota e comprovata solidità.
2. Il Consiglio di Amministrazione individua il soggetto al quale affidare il servizio mediante procedura ad evidenza pubblica.
3. Il contratto di Tesoreria ha durata triennale ed è rinnovabile per un periodo non superiore al triennio.

Capo III
Organizzazione e Personale

Articolo 23
Organizzazione

L'Organizzazione dei servizi e l'attività amministrativa in generale sono improntate a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, efficienza, trasparenza, e celerità dell'azione amministrativa.
L'Azienda si dota di un regolamento di contabilità e di organizzazione degli uffici e dei servizi che ne descrive il funzionamento e definisce le modalità tecnico-amministrative e di gestione dei servizi. In particolare il regolamento disciplina tutti gli aspetti che attengano all'operatività ed alla funzionalità della struttura,alla gestione,reclutamento e sviluppo delle risorse umane,alla pianificazione e programmazione del lavoro,alla relazione tra i vari soggetti dell'Amministrazione,ai modi di erogazione dei servizi,al controllo,alla verifica e valutazione delle attività svolte.

Articolo 24
Dirigenti e responsabili dei servizi

La dotazione organica dell'Azienda prevede figure dirigenziali,(segretario dell'azienda) ed apicali preposte alla Direzione delle aree dei servizi;
I dirigenti e i responsabili dei servizi ricoprono in azienda un ruolo caratterizzato da

elevato grado di autonomia,professionalità e potere discrezionale,in conformità agli obiettivi aziendali e alle direttive impartite dal Direttore Generale e, ferma restando la complessiva responsabilità gestionale di quest'ultimo, assumono piena responsabilità nell'utilizzo delle risorse assegnate e nel raggiungimento dei risultati. Provvedono alla gestione delle articolazioni organizzative di loro competenza, ponendo in essere tutti gli atti necessari, anche a rilevanza esterna, e sovrintendono e coordinano il relativo personale.

Articolo 25
Personale

1) Per l'esercizio delle proprie funzioni e per la realizzazione delle proprie attività, l'Azienda si avvale del personale dipendente, di collaboratori e di tutte le forme contrattuali e delle procedure previste dall'ordinamento vigente;
2)Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Azienda è regolato dal contratto collettivo di lavoro Nazionale di comparto, dal codice civile ed è oggetto di contrattazione decentrata nelle materie ad esse riservate;
3) Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Azienda disciplina la gestione delle persone.

Articolo 26
Disposizioni transitorie relative al personale

Il personale dipendente dall' ex Istituto Maria Cristina di Savoia (IPAB) fino all'individuazione, ai sensi dell'art.11 del D.lgs n.207/01, del comparto di contrattazione collettivo di appartenenza, conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto di trasferimento nell'Azienda, compresa l'anzianità maturata agli effetti della contrattazione decentrata;
Nelle more di individuazione del comparto di cui al 1° comma, al personale assunto dall'Azienda si applicano le norme giuridiche ed economiche del CCNL del comparto Regione ed Autonomie locali.

Articolo 27
Controversie

Ogni controversia tra i soci, derivanti dalla interpretazione e/o dalla esecuzione del presente del presente statuto viene rimesso alle determinazioni di un collegio arbitrale composto da tre membri di cui due sono nominati da ciascuna delle parti interessate e, il terzo congiuntamente da due arbitri così nominati, ovvero,in mancanza di accordo tra gli stessi dal Presidente del Tribunale di Bari;
2) Gli arbitri, nominati con le modalità di cui al 1° comma hanno il mandato di comporre la controversia e la loro determinazione non è suscettibile di impugnativa

relativamente al merito della lite;
3) Se le parti non dispongono diversamente, gli arbitri devono pronunciarsi nel termine di 90 giorni dall'accettazione della norma da parte dell'ultimo arbitro nominato;
4) Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle norme del codice civile, in quanto applicabili.

Articolo 28
Norme Generali

Per quanto non contemplato nel vigente Statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 29
Norme Transitorie

Il presente Statuto è pubblicato per otto giorni all'Albo dell'Ente e diviene efficace solo con l'apposizione del visto della Giunta Regionale.

Articolo 30
Modifiche statutarie

Le modifiche al presente statuto sono sottoposte all'approvazione della Regione.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 18 novembre 2008, n. 879

Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione n. 1/2008. IPAB Scuola materna "T. Caputo" con sede in Tricase (Le). Accertamento dei requisiti per la trasformazione in persona giuridica di diritto privato "Associazione" ed approvazione proposta di atto costitutivo e di statuto.

Il giorno 18 novembre 2008, in Bari, nella sede del Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali dell'Assessorato alla Solidarietà,

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA ANTONELLA BISCEGLIA

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2° comma;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;

- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.07.1998, n. 3261;

- vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1418 del 30.09.2006 di rettifica ed integrazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1237 del 30.08.2005 e sue successive modificazioni;

- vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1419 del 30.09.2006 di nomina della Dirigente del Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali;

- visto l'art. 2 - 1° comma - della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15, così come modificata dalla successiva legge regionale 15 maggio 2006, n. 13: "Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone" che dispone che le istituzioni in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge per le rispettive tipologie siano trasformate, fermo restando l'esclusione del fini di lucro, in:
  a) aziende pubbliche di servizi alle persone (di seguito denominate ASP);
  b) persone giuridiche di diritto privato.

  E che il successivo 2° comma del medesimo articolo dispone che: "Le istituzioni che non possono essere trasformate in una delle tipologie di cui al comma 1° sono estinte o fuse con altre IPAB per essere trasformate in Azienda";

- rilevato che ai sensi dei successivi commi 3° e 4° i rappresentanti delle Istituzioni di che trattasi erano tenuti a trasmettere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo (12/02/2008) al Servizio Sistema integrato Servizi Sociali della Regione, per i successivi adempimenti, la proposta di trasformazione di cui ai commi 1° e 2°;

- vista l'istanza presentata in data 07/05/08 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Scuola materna "T. CAPUTO", con sede in TRICASE (LE), via Diaz n. 1, con la quale, in esecuzione della deliberazione del C.d.A. n. 2 del 5/05/08, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha chiesto l'approvazione della trasformazione dell'IPAB in persona giuridica di diritto privato quale Associazione e l'approvazione della proposta del nuovo statuto e dell'atto costitutivo;

- viste le integrazioni istruttorie richieste ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti e della documentazione occorrente per l'esame dell'istanza;

- accertato che, a seguito delle integrazioni richieste e prodotte, l'IPAB Scuola materna "T. Caputo" risulta in possesso della documentazione e dei requisiti richiesti rispettivamente dall'art. 9 del Reg. Reg.le n. 1/08 "Istanza" e dall'art. 8 "Requisiti ed adempimenti", come da relazione istruttoria con la quale il responsabile del procedimento amministrativo dell'Unità Operativa del Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali di Lecce propone di accogliere l'istanza di trasformazione in Associazione e la contestuale appro-

vazione della proposta di statuto e di atto costitutivo;

- Richiamato il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

- Per i motivi di cui in premessa;

DETERMINA

1. Di accogliere l'istanza di trasformazione in persona giuridica di diritto privato quale Associazione, del Presidente dell'IPAB Scuola materna "T. CAPUTO", con sede in TRICASE (LE), via Diaz, l;

2. Di approvare la proposta dell'atto costitutivo, del nuovo statuto della Associazione "T. CAPUTO" con sede in TRICASE (LE), via Diaz n. 1, composto di n. 16 articoli nel testo approvato dall'Ente con deliberazione esecutiva n. 3 del 5/06/08, vistato ed allegato al presente provvedimento per fame parte Integrante e sostanziale;

3. Di disporre la cancellazione dell'Ente dall'elenco delle Ipab e la contestuale comunicazione all'Istituzione interessata ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Reg. Reg.le n. 1/2008;

4. di dare atto che, ai sensi del comma 4 dell'Art. 11 del regolamento regionale 1/2008, l'IPAB, una volta perfezionato il processo di trasformazione con la redazione per atto pubblico dell'atto costitutivo e dello statuto ed acquisita la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, sarà iscritta d'ufficio come Associazione, ai sensi dell'art. 11, del reg. reg. n. 1/2008, nell'elenco delle persone giuridiche di diritto privato operanti nel campo dei servizi socio assistenziali istituito presso il Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali con deliberazione di Giunta Regionale del 21/10/2008 n. 1946, con apposito atto che riporti gli estremi identificativi della deliberazione dell'istituzione nonché la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata e la sede;

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P. e di informare gli amministratori della costituenda associazione circa l'obbligo ad ottemperare al disposto dell'art. 4 comma 2 del DPR 10/02/2000 n. 361, nonché, ai sensi dell'alt 11, comma 7, del Reg. Reg.le n. 1/2008, alla trasmissione della deliberazione di trasformazione al Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale per l'iscrizione, su apposita Istanza di parte, al registro delle persone giuridiche;

6. Di disporre che l'Associazione, nelle more della costituzione del Consiglio di Amministrazione, continuerà ad essere retta dal Consiglio di Amministrazione in carica.

7. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Terzo Settore.

Il presente atto, composto di n. 12, facciate (compresi gli allegati), redatto in unico esemplare, è esecutivo, non comporta gli adempimenti contabili di cui all'art. 79 della Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 28 non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

La Dirigente
Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali
Dr.ssa Antonella Bisceglia

GIARDINO DI INFANZIA TOMMASO CAPUTO

ATTO COSTITUTIVO

In data 5 maggio 2008 in Tricase alla via Diaz n. 1, si sono riuniti i seguenti sig.ri:

Cognome e nome	*Luogo e data di nascita*	*Residenza*	*Codice Fiscale*
Morciano Irene	Tricase, 12.11.1962	Tricase, via Dei Pellai n. 5	MRCRNI62S52L419K
Colazzo Giuseppe	Tricase, 20.01.1952	Tricase, via Benedetto XV n. 11	CLZGPP52A20L419U
Cosi Sergio	Tricase, 01.05.1955	Tricase, via Giovanni XXIII n. 10	CSOSRG55E01L419F
Ciardo Antonio Andrea	Tricase, 26.01.1953	Tricase, via Ottone Rosai n. 14	CRDNNN53A26L419V
Musio Rocco Cosimo	Tricase, 07.10.1971	Tricase, via S. Pertini n. 2	MSURCC71R07L419F
De Marco Francesca	Tricase, 12.09.1963	Tricase, via G. Verdi n. 2	DMRFNC63P52L419X
Cappilli Gino	Maglie, 26.05.1952	Tricase, via Marina Serra n. 36	CPPGNI52E26E815F
Cassiano Francesco Luca	Tricase, 18.10.1955	Tricase, via Marco Aurelio n. 7	CSSFNC55R18L419U
Iacobelli Rosaria	Tricase, 30.06.1956	Tricase, via Marco Aurelio n. 7	CBLRSR56H70L419M

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1

È costituita con sede in Tricase alla via Diaz n. 1 l'Associazione denominata "Giardino di infanzia Tommaso Caputo", di seguito l'Associazione.

L'Associazione è democratica e non ha fini di lucro.

ART. 2

L'Associazione ha per scopo primario quello di accogliere i bambini in età prescolare, e di provvedere alla loro educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa, ponendo al centro del suo operare i valori della vita, dell'accoglienza, della condivisione e della solidarietà, in armonia con i principi della Costituzione italiana.

ART. 5

I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, è nominato Presidente la sig.ra Morciano Irene.

Tricase, 5 maggio 2008

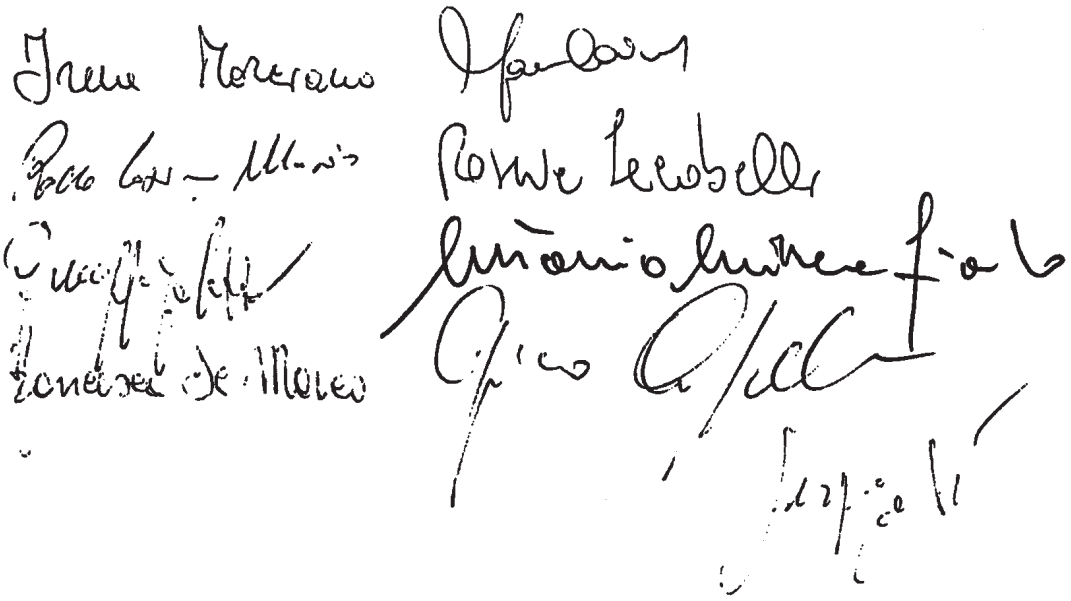

GIARDINO DI INFANZIA TOMMASO CAPUTO

STATUTO

ORIGINI E NATURA GIURIDICA

ART. 1

L'Associazione "Giardino d'infanzia Tommaso Caputo", di seguito "Associazione", con sede nel comune di Tricase alla via Diaz n. 1, trae le sue origini dalla "Scuola Materna Tommaso Caputo", giardino di infanzia istituito in Tricase nel 1867 con il concorso del Comune, della Congregazione di Carità di Tricase, delle Suore dell'Immacolata Concezione di Ivrea, con lo scopo di accogliere e custodire i bambini, di provvedere alla loro educazione fisica, morale ed intellettuale.

Con Regio Decreto del 13 dicembre 1934 XIII, registrato alla Corte dei Conti il 10 gennaio 1935 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1935, all'Ente fu riconosciuta la personalità giuridica. Sono considerati Benefattori Fondatori: il Comune di Tricase, la Congregazione di Carità di Tricase, l'Avv. Domenico Caputo, Maria ed Anita Daponte, il dott. Gustavo Caputo.

La Scuola Materna chiedeva ed otteneva il riconoscimento paritario ai sensi della legge 62/2000 con provvedimento n. 488/4137 del 28.02.2001.

L'Associazione è democratica e non ha fini di lucro.
La durata dell'Associazione è illimitata.

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 2

L'Associazione ha per scopo primario quello di accogliere i bambini in età prescolare, e di provvedere alla loro educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa, ponendo al centro del suo operare i valori della vita, dell'accoglienza, della condivisione e della solidarietà, in armonia con i principi della Costituzione italiana
Suo obbiettivo è la formazione integrale del bambino nella sua individualità e irripetibilità, in vista della maturazione della persona, libera e responsabile, attraverso l'educazione ai principi della democrazia e nel rispetto delle diversità ideologiche e religiose.

L'Associazione è aperta a tutti, ai bambini indigenti, portatori di handicap e ai bambini di diversa nazionalità e di diverso credo religioso, con l'assoluto rispetto per le loro credenze, senza peraltro rinunciare ad essere fedele alla propria identità, della quale i genitori sono informati.
Le linee guida dell'attività educativo – didattica, in armonia con il progetto educativo, recepiscono gli orientamenti e le innovazioni della scuola dell'infanzia in Italia. L'Associazione riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola – genitori – insegnanti.
L'Associazione, secondo lo spirito di utilità sociale che fin dalle origini ha avuto, con esclusione di ogni tipo di lucro, ha facoltà di promuovere e sostenere iniziative nell'ambito educativo, ricreativo, assistenziale e religioso a favore di bambini, adolescenti, giovani e famiglie. Tutto senza aggravi d'ogni genere per l'attività istituzionale dell'Associazione.

SOCI

ART. 3

Possono far parte dell'Associazione :
- tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore età e siano interessati all'attività stessa e intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi e versino le quote associative;
-le persone e gli enti pubblici o privati che abbiano acquisito particolari benemerenze nell'assistenza e nei confronti dell'associazione.

Spetta all'Assemblea deliberare sull'ammissione dei soci.
L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.

ART. 4

I Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.
Il diritto di voto attivo e passivo si consegue trascorso un triennio dall'iscrizione all'Associazione, purché il socio sia in regola con tutti gli adempimenti previsti dal presente statuto.
I Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea. La qualità di socio viene meno in seguito a:
- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- per non aver effettuato il versamento della quota associativa;
- per indegnità deliberata dall'Assemblea, sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.

PATRIMONIO

ART. 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da donazioni, lasciti e dalle eventuali eccedenze di bilancio. Le entrate sono costituite da contributi associativi e di terzi, da sovvenzioni dello Stato e di enti pubblici o privati, da proventi delle attività svolte.

ART. 6

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente e per determinare le quote associative.

Copia del bilancio preventivo e consuntivo saranno affisse all'Albo.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Alla Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

ORGANI SOCIALI

ART. 7

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei lori incarichi.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 8

L'Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del Presidente stesso in via ordinaria e almeno due volte all'anno.

Spetta all'Assemblea deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo, sulla eventuale determinazione delle quote associative, nominare il Presidente, nominare il Revisore dei Conti, il

Collegio dei Probiviri, deliberare sull'ammissione dei Soci, deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea si convoca inoltre ogni qualvolta il Presidente ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci.

ART. 9

L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

È ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto; ogni socio non può ricevere più di una delega.

PRESIDENTE

ART. 10

Il Presidente è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per i raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei soci, vigila sull'attuazione delle sue deliberazioni, compie gli atti d'urgenza, intrattiene i rapporti con i terzi.

Il Presidente ha il potere di attribuire specifici incarichi a Soci individuati dallo stesso Presidente.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni ed i suoi poteri saranno attribuiti al socio più anziano.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile.

ART. 11

La rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi e il potere di firma spetta al Presidente, nonché a coloro che hanno eventualmente ricevuto da egli specifici incarichi, ciascuno nell'ambito dei compiti ad essi attribuiti.

ART. 12

Il Presidente é responsabile dell'osservanza di tutte le norme di legge che regolano tali attività: egli rappresenta l'associazione di fronte ai terzi, in conformità ai poteri delegati dall'Assemblea dei soci alla quale dovrà relazionare periodicamente l'andamento della sua attività.

IL REVISORE DEI CONTI

ART. 13

Il Revisore dei conti deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e dura in carica tre anni.

Il Revisore controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e redige una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo.

Il Revisore dei Conti assiste alle riunioni delle assemblee dei soci.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 14

Il Collegio dei Probiviri, che dura in carica tre anni, è composto da tre soci eletti singolarmente dall'Assemblea a scrutinio segreto con maggioranza di almeno i due terzi dei voti assembleari totali.

Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere: in materia disciplinare su sua iniziativa;

su controversie sull'attuazione e lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

su controversie di soci con l'Associazione;

su ricorsi di soci inerenti a delibere degli organi dell'Associazione e lo svolgimento di riunioni medesimi;

in materia disciplinare, il Collegio dei Probiviri, dopo aver preso in attento esame la vicende e comunque disposta l'audizione degli interessati, può comminare:

la sospensione dei diritti di socio fino a sei mesi, per fatti rilevanti nei comportamenti sociali o in rapporto agli scopi dell'associazione;

la proposta di decadenza da socio per morosità non sanata nel pagamento della quota sociale annua per due anni consecutivi, qualora sia stata deliberata dall'Assemblea dei Soci;

la proposta di esclusione dell'Associazione in rapporto agli scopi dell'associazione;

la proposta di esclusione dell'Associazione per grave violazione degli scopi sociali o per fatti gravi che abbiano arrecato pregiudizio morale o materiale all'Associazione.

Salvo la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nei casi espressivamente previsti dalla legge, le decisioni dal Collegio dei Probiviri sono definitive.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 15

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, con una maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad un ente o istituzione designati dall'Assemblea dei Soci.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16

Per quanto non previsto dal presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile e le vigenti norme legislative in materia.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 18 novembre 2008, n. 880

Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione n. 1/2008. IPAB "Casa del Sacro Cuore di Gesù" con sede in Sant'Agata di Puglia (Fg). Accertamento dei requisiti per la trasformazione in persona giuridica di diritto privato "Fondazione di partecipazione" ed approvazione proposta di atto costitutivo e proposta di statuto.

Il giorno 18 novembre 2008, in Bari, nella sede del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali dell'Assessorato alla Solidarietà,

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA ANTONELLA BISCEGLIA

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2° comma;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;

- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.07.1998, n. 3261;

- vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1418 del 30.09.2006 di rettifica ed integrazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1237 del 30.08.2005 e sue successive modificazioni;

- vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1419 del 30.09.2006 di nomina della Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali;

- visto l'art. 2 - 1° comma - della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15, così come modificata dalla successiva legge regionale 15 maggio 2006, n. 13: "Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone" che dispone che le istituzioni in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge per le rispettive tipologie siano trasformate, fermo restando l'esclusione dei fini di lucro, in:
  a) aziende pubbliche di servizi alle persone (di seguito denominate ASP);
  b) persone giuridiche di diritto privato.

  E che il successivo 2° comma del medesimo articolo dispone che: "Le istituzioni che non possono essere trasformate in una delle tipologie di cui al comma 1° sono estinte o fuse con altre IPAB per essere trasformate in Azienda";

- rilevato che ai sensi dei successivi commi 3° e 4° i rappresentanti delle Istituzioni di che trattasi erano tenuti a trasmettere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo (12/02/2008) al Settore servizi Sociali della Regione, per i successivi adempimenti, la proposta di trasformazione di cui ai commi 1° e 2°;

- vista l'istanza presentata in data 10 maggio 2008 dal Commissario Straordinario dell'IPAB CASA DEL SACRO CUORE DI GESÙ, con sede in Sant'Agata di Puglia, con la quale, in esecuzione della deliberazione Commissariale n. 4 del 8 maggio 2008, il Commissario Straordinario ha chiesto l'approvazione della trasformazione dell'IPAB in persona giuridica di diritto privato quale fondazione di partecipazione e l'approvazione della proposta del nuovo statuto;

- viste le integrazioni istruttorie richieste ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti e della documentazione occorrente per l'esame dell'istanza;
- accertato che, a seguito delle integrazioni richieste e prodotte, l'IPAB CASA DEL SACRO CUORE DI GESÙ risulta in possesso della documentazione e dei requisiti richiesti rispettivamente dall'art. 9 del Reg. Reg.le n. 1/2008 "Istanza" e dall'art. 8 Requisiti e adempimenti", come da relazione istruttoria con la quale il responsabile del procedimento amministrativo del Gruppo di Lavoro del Settore Sistema Integrato dei Servizi sociali di Foggia propone di accogliere l'istanza di trasformazione in Fonda-

zione di Partecipazione e la contestuale approvazione della proposta di statuto e di atto costitutivo.

- Richiamato il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

Per i motivi di cui in premessa;

DETERMINA

1. Di accogliere l'istanza di trasformazione in persona giuridica di diritto privato quale Fondazione di partecipazione del Commissario Straordinario dell'IPAB CASA DEL SACRO CUORE DI GESÙ, con sede in Sant'Agata di Puglia;

2. Di approvare la proposta del nuovo atto costitutivo e del nuovo statuto della Fondazione "CASA DEL SACRO CUORE DI GESÙ" con sede in Foggia, composto di n. 19 articoli nel testo approvato dall'Ente con deliberazione esecutiva n. 13 del 9 ottobre 2008, vistati ed allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

3. Di disporre la cancellazione dell'Ente dall'elenco delle IPAB e la contestuale comunicazione all'istituzione interessata ai sensi dell'art 11, comma 3, del Regolamento Regionale n. 1/2008;

4. di dare atto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del regolamento regionale 1/2008, l'IPAB, una volta perfezionato il processo di trasformazione con la redazione per atto pubblico dell'atto costitutivo e dello statuto ed acquisita la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, la Fondazione sarà iscritta d'ufficio, ai sensi dell'art. 11, del reg. reg. n. 1/2008, nell'elenco delle persone giuridiche di diritto privato operanti nel campo del servizi socio assistenziali istituito presso il Settore Sistema Integrato Servizi Sociali con deliberazione di Giunta Regionale n. 1946 del 21/10/2008, con apposito atto che riporti gli estremi identificativi della deliberazione dell'istituzione nonché la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata e la sede;

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P. e di informare gli amministratori della costituenda fondazione circa l'obbligo ad ottemperare al disposto dell'art. 4 comma 2 del DPR 10/02/2000 n. 361, nonché, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del Regolamento Regionale n. 1/2008, alla trasmissione della deliberazione di trasformazione al Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale per l'iscrizione, su apposita istanza di parte, al registro delle persone giuridiche;

6. Di disporre che la Fondazione, nelle more della costituzione del Consiglio di Amministrazione, continuerà ad essere retta dal Commissario Straordinario in carica;

7. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Terzo Settore.

Il presente atto, composto di n. 11 facciate (comprensivo degli allegati), redatto in unico esemplare, è esecutivo, non comporta gli adempimenti contabili di cui all'art. 79 della Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 28 non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

La Dirigente
Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali
Dr.ssa Antonella Bisceglia

ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO " Casa del Sacro Cuore di Gesù "

L'anno 2008, il giorno___ del mese di _____ i_____, innanzi a me_____

Sono comparsi i signori :

1. Grand'Ufficiale geom. Perrone Michele, nato....., il quale dichiara d'intervenire al presente atto non in proprio ma nella qualità di Commissario straordinario dell'IPAB Casa del Sacro di Gesù operante in Sant'Agata di Puglia per assistenza ad anziani, soggetta a trasformazione in persona giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 6, comma 1° -periodo 2°- del D, Lgs. 4.5.2001, n° 207 e delle disposizioni regionale di cui alla legge 30.9.2004, n° 15, modificata dalla L.R. 15.5.2006, n° 13 ;
2. il dr. Cristiano Nicola,....., il quale dichiara d'intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco del Comune di Sant'Agata di Puglia, il quale ha aderito alla Fondazione in oggetto per trasformazione dell'IPAB di denominazione analoga, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 29.4.2008, esecutiva dal_____,

io notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti, cittadini italiani, i quali, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue :

Articolo 1
COSTITUZIONE

L'Ipab Casa del Sacro Cuore di Gesù con sede in Sant'Agata di Puglia, Via Mons. D. Pagano, n. 1, avente per scopo l'assistenza agli anziani con struttura residenziale, viene trasformata ai sensi delle disposizioni legislative indicate in premessa in Fondazione con la stessa denominazione e senza scopo di lucro per il perseguimento di scopi similari con servizi socio-assistenziali e socio-sanitari come meglio indicato all'art 3 dello Statuto .

Articolo 2
CAPITALE E CONFERIMENTI

Il capitale rinveniente dall'ex IPAB ammonta a complessivi € 2.885.029,58, come da perizia tecnica giurata dall'ing. Giuseppe Cavaliere e sintetizzata all'articolo 5 dello Statuto .

Il Comune di Sant'Agata di Puglia è socio conferente per una somma stimata intorno a € 200.000,00 (€duecentomila/00) come da impegno assunto con la citata deliberazione consiliare n° 18 del 29.4.2008, esecutiva ; il conferimento di tale capitale finanziario sarà quantificato con atti tecnici per l'esecuzione dei lavori di adeguamento di parte dell'immobile a residenza socio-sanitaria assistenziale, e l'importo risultante rappresenterà, rispetto al patrimonio dell'ex Ipab, la rappresentanza percentuale del Comune .

Eventuali conferimenti da soci privati previsti all'art. 5 comma 3 dello Statuto saranno convalidati da atti notarili .

Articolo 3
NORME DI FUNZIONAMENTO

L'organizzazione e il funzionamento della Fondazione sono regolati dallo Statuto in cui è indicato lo scopo da perseguire .

Articolo 4
AMMINISTRAZIONE PROVVISORIA

Fino alla nomina del Consiglio d'Amministrazione e del Presidente la Fondazione sarà amministrata dal Commissario uscente dell'IPAB, Gr. Uff. Perrone Michele, cui sono attribuiti i poteri del Presidente secondo quanto previsto dallo Statuto .

STATUTO di FONDAZIONE

Articolo 1
ORIGINE

Mons. Donato Pagano, parroco di S.Angelo in S.Agata di Puglia, utilizzando i fondi raccolti con atto notar Locurcio del luogo, datato 24.10.1929, istituì una Fondazione denominata " Casa del Sacro Cuore di Gesù avente per fine l'assistenza dei vecchi e minori bisognosi .

Con R.D. 15.10.1931, n°1511 (G.U. 19.12.1931) fu riconosciuto " ente morale " e fu approvato lo statuto della " Casa " con il seguente scopo :

- Ricovero, mantenimento e assistenza dei poveri di ambo i sessi, inabili a lavoro proficuo (asilo mendicità) ;
- Accoglienza e custodia dei bambini poveri (asilo infantile) ;
- Ricovero, mantenimento, educazione ed istruzione civile e religiosa di orfane povere ;
- Impianto ed esercizio di un laboratorio femminile per " lavori donneschi " .

L'ultimo statuto della " Casa ", riapprovato integralmente con Decreto dirigenziale della Regione Puglia-Assessorato sanità e servizi sociali-settore servizi sociali- n° 461 del 12.12.2000, all'art. 2 prevedeva l'ospitalità assistenziale degli anziani di ambo i sessi e il reparto della " casa protetta " per gli anziani non autosufficienti .

Articolo 2
NUOVA NATURA GIURIDICA

L'ipab Casa di riposo del Sacro Cuore di Gesù **con sede in Sant'Agata di Puglia – Via Mons. Pagano 1** assume la nuova denominazione di " **Fondazione Sacro Cuore di Gesù** " **senza scopo di lucro**,di seguito indicata " Fondazione " o " Casa ", acquisendo la natura giuridica di diritto privato ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 e dell'art. 8 e segg. del Regolamento regionale 28.1.2008 emanato in esecuzione della L.R. 30.9.2005, n° 15, modificata dalla successiva L.R. 15.5.2006, n° 13 .

Alla Fondazione ha aderito come socio il Comune di Sant'Agata di Pugia con deliberazione consiliare n° 18 del 29/04/2008, esecutiva .

Il Comune decadrà da socio qualora non dovesse conferire la somma di € 200.000,00 (Duecentomila/00) per i lavori indicati al successivo art. 5 comma 2°, o in sostituzione come dotazione finanziaria.

Articolo 3
SCOPI ED OBIETTIVI

La Fondazione è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro e le sue finalità si esauriscono prevalentemente nell'ambito della Regione Puglia.

E' scopo della Fondazione : **a)** l'assistenza e cura delle persone anziane attraverso servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari ; **b)** l'assistenza socio-riabilitativa e socio-sanitaria a persone anziane che non sono in grado di condurre una vita autonoma in struttura residenziale denominata protetta o socio-sanitaria .

A tali fini assume tutte le iniziative e compie tutte le operazioni ritenute necessarie ed in particolare può:

- instaurare rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche, enti, etc.
- stipulare convenzioni e contratti con Enti Locali, Aziende sanitarie pubbliche e Istituzioni private .

Articolo 4
CONDIZIONI E MODALITA' DI ACCESSO

Per l'assistenza di cui al comma secondo - lett a) dell'art. 2 hanno diritto di precedenza gli anziani del luogo e della Provincia, mentre per l'assistenza di cui allo stesso comma –lett. b) avranno precedenza gli anziani inviati dall'Azienda sanitaria pubblica della Provincia .

Hanno diritto all'ospitalità con retta ridotta a carico degli utenti e non inferiore al trattamento minimo di pensione gli anziani del luogo che versino in stato di bisogno e i religiosi.

Articolo 5
PATRIMONIO E MEZZI D'ESERCIZIO

Il patrimonio della Fondazione dell'importo complessivo di € 2.884.643,58 è costituito dal seguente fondo di dotazione indicato nella perizia giurata in data 07/05/2008 innanzi al Tribunale di Foggia e richiamato nell'atto costitutivo della Fondazione del quale il presente Statuto è parte integrante ed essenziale :

- Immobile destinato a sede istituzionale proveniente dal fondatore originario e ristrutturato oltre venti anni fa - € 2.565.877,00 ;
- Fabbricato in Via Olmo 21, proveniente da donazione testamento olografo del 1980 (succ. La Ferrara A.) -€ 58.516,00;
- Terreni agricoli- € 21.399,00;
- Titoli pubblici (BTP)-€ 236.751,58, al netto di € 50.000,00 venduti giusta autorizzazione regionale (delibera n° 85 del 31/1/2008) ;
- Mobili e arredi : €2.100,00;

Il Comune, come socio, si è impegnato con la deliberazione consiliare n°18 del 29/4/2008 a sostenere le spese di adeguamento di parte della sede a residenza protetta .

Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni , nonché da conferimenti di soci singoli o associati.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con:
- le rendite derivanti dal patrimonio elencato nell'Atto Costitutivo;
- gli eventuali contributi ed elargizioni destinati all'attuazione degli scopi statutari ;
- le rette di ospitalità e/o di assistenza residenziale, semiresidenziale o domiciliare a carico degli anziani, eventualmente integrate dai Comuni di domicilio di soccorso ; le misure di tali rette possono essere differenziate e aggiornate annualmente in sede di approvazione del bilancio ;
- le rette di ospitalità previste nelle convenzioni con l'Azienda sanitaria pubblica e/o Istituzioni private per anziani assistiti nel reparto di " casa protetta o residenza socio-sanitaria " .

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Articolo 6
ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore-Segretario;
- il Responsabile socio-sanitario ;
- il Revisore;

Le cariche assunte nella Fondazione come componente e Presidente sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute dai componenti gli organi della Fondazione nell'espletamento dei loro incarichi.

Articolo 7
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione (C.d.A.) è composto da un numero di membri non superiore a 7 (sette) di cui due nominati dalla Curia Vescovile **di Foggia**, due nominati dal **Consiglio Comunale** del Comune di Sant'Agata di Puglia incluso il componente previsto dallo Statuto originario tra gli eredi del dr. Barbato Francesco fu Nicola, uno nominato dalla Regione Puglia e due tra i maggiori soci conferitori di risorse patrimoniali e/o finanziarie **non inferiori per ciascuno di essi al 5% (cinquepercento) del valore del patrimonio complessivo indicato al 1° comma del precedente articolo 5, rivalutate dell' indice Istat alla data dei conferimenti**; il Consiglio è integrato, senza diritto di voto, dal Presidente onorario nominato dalla Curia vescovile , mentre per l'avvio della Fondazione rivestirà tale carica il commissario uscente, già designato a suo tempo componente dalla Curia ed avendo lo stesso acquisito alti meriti negli ultimi quarant'anni, durante i quali la sede è stata ristrutturata ed ha funzionato in modo ottimale.

Il C.d.A., in numero di cinque componenti, sarà integrato fino a sette con uno o due soci dalla data in cui saranno ammessi a mezzo atto notarile riportante i conferimenti con aumento del patrimonio ai sensi del 3° comma dell'art. 5.

La presenza dei due componenti del Comune, oltre che per l'apporto finanziario previsto al precedente art. 5 comma 2° il cui importo definitivo incrementerà il patrimonio ai sensi dello stesso articolo, c. 3°, è dovuta per il rispetto delle tavole di fondazioni (art.10, c.1 – lett. e regol. reg. n. 1/2008) che prescrivevano un componente dell'Ente Comunale di Assistenza confluito nel Comune ai sensi del DPR del 24/7/1977, n. 616 e uno degli "eredi del dr. Francesco Barbato o in difetto di essi, dal Podestà "(ora Sindaco)".

I componenti del C.d.A. devono possedere requisiti di professionalità ed onorabilità ai sensi dell'art. 2 del D.Min. Tesoro 6.8.1996 in G.U.13.8.1996 (antiusura).

Il C.d.A. resta in carica cinque anni ed i suoi membri potranno essere riconfermati, mentre il Presidente onorario sarà sostituito solo a seguito di sua rinuncia scritta e sostituito a cura della Curia vescovile .

In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione secondo quanto indicato al primo comma; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il C.d.A. elegge nel proprio seno il Presidente e, facoltativamente il Vice-Presidente ; il Presidente può essere revocato per indegnità e per danni arrecati all'Ente ai sensi dell'ultimo comma dell'art.10 con il voto di maggioranza dei componenti previsti e nominati.

Il C.d.A. decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri previsti e nominati. Entro il termine di tre mesi dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente se eletto o dal membro più anziano ; fino alla ricostituzione del nuovo C.d.A. le responsabilità faranno carico al Presidente uscente, e in caso d'impedimento al Vice Presidente o al membro anziano.

Articolo 8

INCOMPATIBILITA'

Sono incompatibili con la carica di Presidente e Consigliere coloro che avessero direttamente o indirettamente ingerenze nelle esazioni o negli appalti di qualsiasi genere della Fondazione, come pure coloro che avessero liti o vertenze con la stessa .

Gli ascendenti, i fratelli, il suocero ed il genero non possono essere contemporaneamente componenti del Consiglio .

Articolo 9

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ed in particolare :
- approva entro il 31 Dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di marzo di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili, quest'ultimi con l'osservanza dell'art. 11 della L.R.30.9.2004, n°15 ;

- delibera gli incrementi del patrimonio ;

- delibera l'ingresso di soci privati singoli o associati e l'eventuale nomina degli stessi nel CdA, previa approvazione di apposito regolamento;

- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- provvede alla nomina del Presidente e dell'eventuale Vice-Presidente;

- provvede alla revoca del Presidente ai sensi del successivo art.10,comma 4°-ultimo periodo; ;

- provvede alla nomina del direttore-segretario e del responsabile sanitario, all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale, e ne determina il trattamento giuridico ed economico ;
-provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già a lui spettanti per statuto; ;-delibera eventuali regolamenti;- delibera, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti previsti e nominati, le modifiche dello Statuto;
- delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 17.

Articolo 10
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione **funzionerà con cinque componenti fin quando non sarà integrato da due soci conferitori previsti al 1° comma dell'art. 7; - lo stesso** si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all'anno per il bilancio e il consuntivo, e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei consiglieri in carica .

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno, e deve essere consegnata almeno tre giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con telegramma o altro mezzo da consegnare almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno di quelli in carica, e in caso momentaneo di componenti in numero pari con la presenza della metà soltanto per la trattazione di argomenti non rinviabili .

I membri del C.d.A. assenti senza giustificati motivo per tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica dal Consiglio stesso .

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese; ai fini della determinazione della validità delle adunanze, non sono computati nel numero dei componenti presenti coloro che, avendo interesse, non possono prendere parte alla determinazione della volontà di merito agli atti per i quali sussiste l'obbligo dell'astensione prevista per gli organi degli Enti locali (Comuni).

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni concernenti la dismissione di beni immobili e di beni di valore storico e artistico, nonché la modifica dello Statuto dovranno riportare il voto favorevole dei due terzi dei componenti previsti al momento dell' adozione di detti atti, mentre per lo scioglimento della Fondazione la deliberazione dovrà riportare il voto favorevole di tutti i componenti previsti al momento dell'adozione dell'atto.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti, in ordine cronologico annuale, su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Direttore-Segretario, e in caso di assenza del Direttore può fungere da segretario un componente; **Le deliberazioni adottate diventano esecutive con la pubblicazione all'albo dell'Ente per dieci giorni consecutivi o immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri previsti dallo Statuto.**

I processi verbali degli atti del C.d.A. devono essere sempre motivati e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti , sia in senso favorevole che contrario.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Presidente onorario.

Articolo 11
POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti non riservati al Direttore-Segretario e/o al Responsabile socio-sanitario, e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia sul buon andamento gestionale e amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;

- provvede all'esecuzione degli atti del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, se eletto, o il membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente, in caso di estrema urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio strettamente necessari a garantire il funzionamento della Fondazione . Tali provvedimenti devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva; in caso di mancata ratifica sono fatti salvi soltanto gli effetti già verificati, e qualora si ravvisano danni per la Fondazione la maggioranza dei consiglieri in carica può chiedere la convocazione del consiglio per la revoca del Presidente .

Articolo 12
IL DIRETTORE-SEGRETARIO E IL RESPONSABILE SANITARIO

Il Direttore-Segretario, nominato dal Consiglio è tenuto ad assicurare l'assistenza al Consiglio e al Presidente, la gestione socio-assistenziale, finanziaria, amministrativa e del personale, l'adozione degli atti che impegnano la Fondazione verso l'esterno con riferimento agli atti decisi dal Consiglio d'Amministrazione .

Al medesimo sono attribuiti, altresì, i seguenti compiti :
-presidenza commissioni di gara e di concorsi ;
-provvedimenti di autorizzazione ;
-esecuzione degli atti decisi dal Consiglio e dal Presidente in via d'urgenza ;
-controfirma di contratti unitamente al Presidente .

Il Responsabile sanitario con la laurea in medicina, nominato dal Consiglio, assicurerà la gestione dell'assistenza socio-sanitaria e collaborerà con il direttore-segretario per gli adempimenti di carattere amministrativo e finanziario .

Articolo 13
IL REVISORE

Il Consiglio d'Amministrazione ha la facoltà di nominare un revisore iscritto nel registro dei revisori contabili . Il revisore, se nominato, dura in carica 3 anni e può essere rieletto ; lo stesso esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre a redigere una relazione di accompagnamento al bilancio di previsione e al consuntivo. Il revisore può essere invitato ad assistere alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione .

Il compenso dovuto non potrà eccedere quello previsto per il Comune di Sant'Agata di Puglia in proporzione alle spese correnti, e potrà essere integrato soltanto per compiti aggiuntivi attribuiti dal C.d.A. .

Articolo 14
ORGANIZZAZIONE

Appositi regolamenti disciplineranno le forme di partecipazione alla gestione della " Casa " da parte degli utenti e degli operatori, nonché la dotazione organica e l'ordinamento dei servizi .

I provvedimenti disciplinari applicabili per il personale dipendente saranno emanati con l'osservanza delle disposizioni del CCNL recepito dalla Fondazione .

Articolo 15
ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 16
SERVIZIO TESORERIA

Il servizio di tesoreria dovrà essere espletato da un Istituto di credito a mezzo di apposita convenzione a ciò autorizzato dal Consiglio .

Entro il mese di febbraio Il tesoriere presenta il conto finanziario della propria gestione riferibile all'esercizio scaduto con tutta la documentazione relativa alle riscossioni e ai pagamenti

Articolo 17
DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della fondazione stessa.

Articolo 18
LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione, con la maggioranza dei tre quarti dei componenti previsti e nominati, può deliberare lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, richiedendo all'Autorità tutoria di dichiararne l'estinzione ai sensi dell'art. 27 del Codice civile.

In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio che resterà all'esaurimento della liquidazione sarà devoluto alla Curia Vescovile e al Comune di Sant'Agata di Puglia **limitatamente alle** risorse conferite con vincolo di destinazione per le stesse finalità previste dal presente statuto.

Articolo 19
NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute.

Sant'Agata di Puglia, 09 Ottobre 2008

IL SEGRETARIO
(Giovanni Anniballi)

II COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Gr. Uff. Michele Perrone)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 18 novembre 2008, n. 881

Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione n. 1/2008. IPAB "Canonico Rossini" con sede in Fasano. Accertamento requisiti per trasformazione in Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona ed approvazione proposta di statuto.

Il giorno 18 novembre 2008, in Bari, nella sede del Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali dell'Assessorato alla Solidarietà,

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA ANTONELLA BISCEGLIA

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2° comma;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;

- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.07.1998, n. 3261;

- vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1418 del 30.09.2006 di rettifica ed integrazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1237 del 30.08.2005 e sue successive modificazioni;

- vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1419 del 30.09.2006 di nomina della Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sodali;

- visto l'art. 2 - 1° comma - della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15, così come modificata dalla successiva legge regionale 15 maggio 2006, n. 13: "Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone" che dispone che le istituzioni in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge per le rispettive tipologie siano trasformate, fermo restando l'esclusione dei fini di lucro, in:
  a) aziende pubbliche di servizi alle persone (di seguito denominate ASP);
  b) persone giuridiche di diritto privato.

  E che il successivo 2° comma del medesimo articolo dispone che: "Le istituzioni che non possono essere trasformate in una delle tipologie di cui al comma 1° sono estinte o fuse con altre IPAB per essere trasformate in Azienda";

- rilevato che ai sensi dei successivi commi 3° e 4° i rappresentanti delle Istituzioni di che trattasi erano tenuti a trasmettere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo (12/02/2008) al Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione, per i successivi adempimenti, la proposta di trasformazione di cui ai commi 1° e 2°;

- vista l'istanza presentata in data 13.05.08 dal Commissario Straordinario dell'IPAB Canonico Rossini, con sede in Fasano, con la quale, in esecuzione della deliberazione Commissariale n. 23 del 15.03.08, ha chiesto l'approvazione della trasformazione dell'IPAB in Azienda Pubblica dei Servizi della Persona e l'approvazione della proposta del nuovo statuto;

- viste le integrazioni istruttorie richieste ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti e della documentazione occorrente per l'esame dell'istanza;

- accertato che, a seguito delle integrazioni richieste e prodotte, l'IPAB "Canonico Rossini" risulta in possesso della documentazione e dei requisiti richiesti rispettivamente dall'art. 4, comma 2 del Reg. Reg.le n. 1/2008 e dall'art. 4 della L.R. 15/04 e s.m.i. "Requisiti per la trasformazione in azienda", come da relazione istruttoria con la quale il responsabile del procedimento amministrativo del Gruppo di Lavoro del Servizio Sistema Integrato del Servizi sociali di Brindisi propone di accogliere l'istanza di trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona e la contestuale approvazione della proposta di statuto.

Per i motivi di cui in premessa;

DETERMINA

1. Di accogliere l'istanza di trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi della Persona del Commissario Straordinario dell'IPAB "Canonico Rossini", con sede in Fasano, avendo accertato l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4 del regolamento regionale 1/2008;

2. Di approvare la proposta dello statuto dell'IPAB "Canonico Rossini" con sede in Fasano, composto di n. 20 articoli nel testo approvato dall'Ente con deliberazione commissariale esecutiva n. 58 del 12.09.08, vistato ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

3. di disporre la cancellazione dell'Ente dall'elenco delle IPAB e la contestuale iscrizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del reg. reg. n. 1/2008, al Registro Regionale delle Aziende Pubbliche dl Servizio alla Persona istituito presso il Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali con deliberazione di Giunta Regionale n. 1946 del 21/10/2008, con i seguenti estremi identificativi:
   a. Deliberazione Commissariale del 15.03.08, n. 23;
   b. Denominazione: ASP "Canonico Rossini";
   c. Fini statutari: assistenza, cura e recupero di persone anziane, in particolare non autosufficienti, di qualunque condizione e sesso e qualunque sia la causa della non autosufficienza ad esclusione delle patologie psichiatriche e contagiose;
   d. Sede legale: Fasano - Via Nazionale del Trulli, 108;
   e. Patrimonio immobiliare di valore pari a euro 1.601.331,00; Patrimonio mobiliare di valore pari a euro 50.000,00;

4. Di dare atto che l'attività dell'ASP è disciplinata dal nuovo statuto, che si compone di n. 20 articoli ed è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

5. Di disporre che l'Azienda, nelle more della costituzione del Consiglio di Amministrazione, continuerà ad essere retta dal Commissario Straordinario in carica.

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di darne comunicazione all'Ente.

8. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Terzo Settore.

Il presente atto, composto di n. 13 facciate (allegati compresi), redatto in unico esemplare, è esecutivo, non comporta gli adempimenti contabili di cui all'art. 79 della Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 28 non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

La Dirigente
Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali
Dr.ssa Antonella Bisceglia

Allegato A) alla delibera commissariale n. 58 del 12/09/2008

STATUTO
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA (ASP)
ISTITUTO CANONICO ROSSINI

Approvato con delibera commissariale n. 31 del 26/04/2008
Modificato e riapprovato integralmente con delibera commissariale n. 58 del 12/09/2008

STATUTO
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA (ASP)
ISTITUTO CANONICO ROSSINI

CAPO I
GENERALITA'

ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE, SEDE, ORIGINE

1. L'Ente ha la denominazione di "AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTO CANONICO ROSSINI".
2. L'Azienda è il risultato della trasformazione *dell'IPAB " D.LUIGI CANONICO ROSSINI" ai sensi della L.R.n.15/04 e succ.m.e i., e del Reg.Reg.le n.1/08.*
3. L'Azienda ha sede in Fasano (Br), Via Nazionale dei Trulli n.108.
4. L'Istituto fu fondato dal Canonico Don Luigi Rossini, sacerdote nativo di questa terra, il 3 dicembre 1888.
   Il 6 gennaio 1889 il Regio Decreto n. 3208 autorizza la congregazione di carità di Fasano (Bari) ad accettare il lascito Rossini per la fondazione di un asilo di mendicità, lo erige in corpo morale e ne approva lo statuto.
   Alle spese di impianto collaborò attivamente il Consiglio Comunale di Fasano, giusta deliberazione n.45 del 2.6.1888, debitamente approvata dalla Deputazione Provinciale di Bari nella tornata del 10.07.1888.
   L'opera pia venne posta sotto l'amministrazione della Congregazione di Carità ed allocata in pochi vani dell' ex monastero di San Francesco da Paola, già destinato ad Ospedale dal Governo del Regno di Napoli e delle Due Sicilie.
   In seguito alla emanazione della legge 3.6.1937 n.847 sul decentramento delle IPAB (cessazione della Congregazione della Carità e istituzione delle Eca) uno speciale D.R. stabilì che l'ospedale civile di Fasano "Umberto I" e l'annesso istituto di ricovero Rossini fossero gestiti da una amministrazione unica, la quale ha gestito l'ente anche in seguito alla emanazione del D.P.R.420/1970 con il quale l'ospedale civile venne dichiarato Ente Ospedaliero, ai sensi della legge 12.2.1968 n.132.
   Con decreto dell'Assessore ai Servizi Sociali della Regione Puglia n.77 del 7.5.1981 è stato promosso d'ufficio il distacco della gestione del Canonico Rossini dall'Ente Ospedaliero, ai sensi dell'art.62 della legge 17.7.1890 e fu modificato lo statuto approvato con R.D.23.6.1938.
   Con successivo decreto dell'Assessore ai Servizi Sociali della Regione Puglia n.316 in data 24.3.1984 fu nominato il primo Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Canonico Rossini.
5. L'Azienda è sottoposta alla disciplina di cui al Titolo II della L.R. 30/09/2004 n. 15 e del Regolamento Regionale 28/01/2008 n. 1, nonché alla normativa vigente nel tempo in materia socio-assistenziale, socio-sanitaria ed educativa.
   L'azienda non ha scopi di lucro.

ARTICOLO 2
ATTIVITA' E SCOPI IN GENERE

1. L'ASP si propone esclusivamente il perseguimento delle seguenti finalità: a)istituire, sviluppare e svolgere attività e servizi di rilevanza e solidarietà sociale; b)gestire case di riposo, case protette e case albergo per anziani ed offrire assistenza e sorveglianza anche

in caso di degenza presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura ai giovani ed agli anziani e, in generale, a tutti coloro non autosufficienti sia fisicamente che psicologicamente; c)offrire assistenza, cura ed orientamento anche a domicilio agli anziani,ai malati, agli handicappati fisici e psichici; d) gestire mense, lavanderie,centri assistenziali e di educazione psico-fisica per anziani, handicappati ed inabili al lavoro, secondo quanto previsto dalla vigente normativa; e)offrire attività e servizi di tutela, prevenzione e recupero ambientale per una corretta ed efficace vivibilità degli ospiti di case di riposo,case protette e case albergo; f)favorire e sviluppare iniziative sociali,mutualistiche,culturali,ricreative e sportive nell'ambito delle attività di assistenza agli anziani; g)promuovere tutte quelle attività e ricercare collegamenti e collaborazioni che si riterranno più idonei per il conseguimento degli scopi di cui sopra; h)svolgere qualsiasi attività connessa ed affine a quelle sopra elencate ed estendere la propria area di intervento in attività complementari che permettano una migliore realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale; i)compiere tutti gli atti e le operazioni, nonché assumere tutte le iniziative che, compatibili con l'attività svolta e con il carattere dell'azienda, si riterranno strumentali ed utili per il raggiungimento degli scopi sociali, ivi compreso l'associazione, anche temporanea, con altre istituzioni ed imprese che operano senza scopo di lucro.

2. L'Azienda indirizza prioritariamente i propri interventi verso i soggetti residenti nel Comune di Fasano, nel relativo ambito territoriale e regionale.
3. Valorizza l'apporto del volontariato.
4. Può stabilire forme di raccordo e collaborazione con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità.
5. L'Azienda cura la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nelle materie di cui si esplica l'attività dell'Ente.
6. Promuove e partecipa ad iniziative di ricerca su temi di interesse dell'Azienda, anche attraverso la attuazione di iniziative di carattere sperimentale ed innovativo.
7. L'Azienda provvede alla redazione della Carta dei Servizi quale guida per gli utenti e ad illustrazione delle loro garanzie.
8. Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne saranno disciplinati i requisiti per l'ammissione o la dimissione degli assistiti, nonché il trattamento degli ospiti, secondo principi improntati alla parità di condizione, al rispetto della libertà o della dignità della persona ed all'adeguatezza delle prestazioni e dei servizi.

ARTICOLO 3
FORME DI INTEGRAZIONE ISTITUZIONALE

1. L'Azienda è inserita a tutti gli effetti nel sistema locale integrato di interventi e servizi sociali; concorre alla definizione della programmazione ed all'attuazione e gestione dei servizi socioassistenziali e sociosanitari nel proprio ambito territoriale.
2. L'azienda può realizzare con altre aziende pubbliche di servizi alla persona, enti locali e altri enti pubblici e privati le forme di collaborazione e cooperazione prevista dalla legislazione statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali, anche allo scopo di associare la gestione di uno o più servizi o di gestire servizi in affidamento.
3. Le forme di collaborazione e cooperazione per la gestione dei servizi sono disciplinate, di norma, mediante convenzione.
4. L'attività dell'Azienda si integra e si coordina con gli interventi e le politiche socio assistenziali e sociosanitarie della Regione e degli Enti locali territoriali.

ARTICOLO 4

FINALITA' NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA AGLI ANZIANI

L'ASP si propone di provvedere all'assistenza, cura e recupero di persone anziane, in particolare non autosufficienti, di qualunque condizione e sesso e qualunque sia la causa della non autosufficienza (fisica, psichica e sensoriale) con esclusione delle patologie psichiatriche e di quelle contagiose.
Possono fruire dei servizi dell'ASP anche persone disabili e persone non anziane, ma versanti in condizioni di non autosufficienza totale, previa autorizzazione delle istituzioni preposte.
Sono compresi negli scopi della Azienda:

- l'allestimento di presidi di carattere riabilitativo, di RSA, RSSA e case di riposo e, in genere, di ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti;
- l'organizzazione e l'erogazione di servizi e prestazioni socio assistenziali e socio-sanitarie di ricovero pieno, di ospitalità diurna, di carattere ambulatoriale e domiciliare.

Nell'ambito delle anzidette finalità, i presidi, le strutture e le prestazioni da allestire e fornire saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione con riferimento ai bisogni di maggiore intensità, nonché con riferimento agli indirizzi della programmazione regionale e cittadina in materia.

ARTICOLO 5
PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dai beni mobili ed immobili già appartenuti all'IPAB "Istituto per Anziani Canonico Rossini" quali risultanti dall'inventario dei beni conservato agli atti;
2. Per effetto della trasformazione, l'ASP diventa unica ed esclusiva proprietaria dell'intero patrimonio della confluente IPAB. Il patrimonio viene portato ad utilità dell'ASP, salvaguardando i vincoli di destinazione specifica espressi negli atti di devoluzione.
3. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
- contributi a destinazione vincolata;
- lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Azienda a titolo di incremento del patrimonio ed acquisti;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
4. Costituiscono patrimonio indisponibile, soggetto alla disciplina dell'art. 828, comma secondo, del Codice Civile, i beni mobili ed immobili destinati agli scopi per i quali è costituita.
5. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

ARTICOLO 6
MEZZI FINANZIARI

L'ASP persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
a) rendite patrimoniali;
b) contributi di persone fisiche o giuridiche sia pubbliche che private;
c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

CAPO II
ORGANI

ARTICOLO 7
ORGANI

Sono Organi dell'ASP:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 8
IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato dalla Giunta Regionale così come previsto dalla lettera c) dell'art.16 della L.R. n.15/2004 modificato dall'art. 8 della L.R. n. 13/2006 .
2. Il Presidente dell'ASP è il legale rappresentante dell'Azienda; rappresenta l'Azienda in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Spettano al Presidente le seguenti funzioni:
a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
c) curare l'effettiva esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
d) delegare a singoli Consiglieri, informandone il Consiglio di Amministrazione, la vigilanza sull'attività di determinati settori;
e) sviluppare direttamente o tramite delega ogni utile iniziativa per la promozione ed il mantenimento dei rapporti con Enti Pubblici, operatori privati, associazioni di utenti ed altre organizzazioni interessate alle finalità dell'Amministrazione;
f) adottare, in caso di urgenza ed indifferibilità, ordinanze nelle materie di competenza del Consiglio, sottoponendole a ratifica da parte del Consiglio d'Amministrazione nella seduta immediatamente successiva.

ARTICOLO 9
IL VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, tra i suoi componenti, dopo la nomina del Presidente.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza e di impedimento temporaneo di quest' ultimo.

ARTICOLO 10
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. IL Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, così nominati:
- tre componenti nominati dal Consiglio Comunale di Fasano, di cui uno designato dalle minoranze;
- un componente designato dal Presidente della Regione Puglia con le funzioni di Presidente:

- un componente designato dal Presidente della Regione Puglia.

ARTICOLO 11
DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento dell'Organo.
2. Salvo quanto previsto dal successivo art. 17, i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla naturale scadenza del Collegio; entro tale data deve essere predisposta la ricostituzione del Consiglio d'Amministrazione, nei tempi e con le modalità di cui all' art. 23 del Regolamento Regionale n. 1/2008.

ARTICOLO 12
ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno per l'approvazione del documento di programmazione economica e del bilancio d'esercizio.
2. Inoltre, si raduna ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia per la richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Consiglieri.
3. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati, unitamente al verbale della seduta precedente, almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie ed almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.
4. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 13
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. IL Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento di almeno tre dei componenti del consiglio di amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese; hanno luogo a voto segreto quando riguardano le persone.
3. A parità di voto prevale il voto del Presidente.
4. Le modifiche dello Statuto, l'approvazione del documento di programmazione economica e del bilancio di esercizio, dei regolamenti e le deliberazioni aventi per oggetto atti di disposizioni del patrimonio, con esclusione dei provvedimenti relativi alle alienazioni patrimoniali, sono assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo.
5. Le deliberazioni aventi per oggetto alienazioni patrimoniali sono assunte con l'intervento di almeno quattro componenti del consiglio di amministrazione ed il voto favorevole dei 3/5 dei componenti l'Organo di amministrazione dell'Azienda.
6. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o si rifiuti di firmare, ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

ARTICOLO 14
COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto e, in ogni caso, provvede:

a) alla nomina del Direttore generale, determinandone il trattamento economico in conformità dei criteri definiti dalla Giunta regionale;

b) alla definizione e all'approvazione di obiettivi, priorità, piani e programmi in coerenza con la programmazione regionale e zonale in materia;

c) a impartire direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

d) all'individuazione e assegnazione al Direttore generale delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità da perseguire;

e) a deliberare in materia di diritti reali su beni immobili;

f) a deliberare la partecipazione a società di capitali, alla costituzione di fondazioni e a forme associative;

g) alla designazione di rappresentanti dell'azienda presso altri enti o istituzioni;

h) all'approvazione dei bilanci di previsione annuali e pluriennali;

i) all'approvazione dei conti consuntivi;

j) alla verifica dell'azione amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, nonché all'adozione dei provvedimenti conseguenti;

k) all'approvazione dello statuto e, su proposta del Direttore generale, dei regolamenti, nonché alle relative modifiche.

ARTICOLO 15
DIMISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI

1. Le dimissioni sono immediatamente efficaci e non sono revocabili.
2. In caso di dimissioni di uno dei componenti l'Azienda attiva le procedure per la surroga dello Amministratore dimissionario.
3. Gli Amministratori nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16
DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI

La decadenza degli Amministratori opera nei casi e con le modalità indicate dall'art. 21 della L.R. n. 15/2004 e successive modificazioni.

ARTICOLO 17
IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è la figura dirigenziale apicale cui compete la responsabilità della gestione amministrativa, finanziaria e sociale dell'Azienda.
2. Il Direttore Generale è responsabile dell'attuazione e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione anche su sua proposta. Fornisce assistenza giuridico-amministrativa e collaborazione al presidente ed al Consiglio di Amministrazione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti e partecipa alle sedute del Consiglio, curandone la verbalizzazione.
3. le funzioni gestionali comprendono la generalità degli atti ed azioni, ed in particolare
    a) l'adozione ed organizzazione degli atti di esecuzione delle deliberazioni consiliari;
    b) lo studio e la predisposizione dei piani e degli indirizzi programmatici dell'Azienda da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
    c) l'organizzazione e gestione del personale aziendale;
    d) la gestione delle risorse economiche e materiali, con particolare riferimento alla predisposizione degli atti contabili e all'assunzione degli impegni di spesa nei limiti del bilancio e ei budget prefissati, la liquidazione delle spese e l'acquisizione delle entrate;
    e) la gestione e responsabilità dell'attività contrattuale e negoziale dell'azienda;
    f) la presidenza delle commissioni di appalti e di concorsi;
    g) l'adozione di atti aventi carattere certificativo, dichiarativo, informativo, ricognitivo e di delega.
4. La formalizzazione delle funzioni di gestione avviene in forma di determinazioni, atti immediatamente eseguibili, che vanno pubblicati in apposito albo per sette giorni.
5. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Deve essere scelto tra gli iscritti all'Albo regionale dei Direttori Generali delle Aziende con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale richiesta dall'attività istituzionale dell'ente.
6. L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, dipendente o autonoma.
7. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato dal relativo contratto.
8. Il trattamento economico, concordato tra le parti contraenti, è definito con riferimento ai criteri stabiliti dall'art.21 Reg.Reg.n.1/08.
9. L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con le attività e gli incarichi di cui all'art. 33 della L.R. n. 15/2004 e successive modificazioni; non possono essere nominati Direttori Generali coloro che si trovino nelle condizioni elencate dalla medesima legge.
10. Al Direttore Generale competono tutti gli adempimenti non specificatamente attribuiti agli altri Organi dell'Azienda, nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare d'incarico approvato dall'Azienda.

ARTICOLO 18
L'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

L'Organo di revisione contabile dell'Azienda è composto da 3 membri,dura in carica per tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina ed i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta.

Il Consiglio di Amministrazione individua due componenti del Collegio dei Revisori tra gli iscritti agli Albi dei revisori contabili, così come previsti dalla normativa vigente.

La Giunta Regionale individua il Presidente del Collegio dei Revisori con gli stessi criteri richiesti nel comma precedente.

ARTICOLO 19
SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Servizio di Tesoreria e Cassa deve essere affidato a Istituto Bancario di nota e comprovata solidità.
2. Il Consiglio di Amministrazione individua il soggetto al quale affidare il servizio mediante procedura ad evidenza pubblica.
3. Il contratto di Tesoreria ha durata triennale ed è rinnovabile per un periodo non superiore al triennio.

ARTICOLO 20
NORME TRANSITORIE, GENERALI E FINALI

1. Fino alla costituzione del primo Consiglio di Amministrazione dell'ASP resta in carica il Commissario Straordinario dell'Ipab Istituto Canonico Rossini nominato con delibera di Giunta regionale n. 973 del 12/07/2006.
2. Il Commissario Straordinario uscente dell'Ipab provvede alla convocazione del nuovo Consiglio nei modi indicati dal presente Statuto;
3. L'ASP provvede alla approvazione dell'ultimo conto consuntivo dell'Ipab Istituto Canonico Rossini ed al raccordo dei valori contabili da trasferire all'ASP;
4. L'ASP subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ipab Istituto Canonico Rossini da Fasano;
5. Al Personale assunto dall'ASP sarà applicato il CCNL del comparto Regione ed Autonomie Locali.
6. Per quanto non contemplato nel vigente Statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

Il Commissario Straordinario

Avv. Vito Ventrella

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 18 novembre 2008, n. 882

Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione n. 1/2008. IPAB "Canonico Latorre" con sede in Fasano. Accertamento requisiti per trasformazione in Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona ed approvazione proposta di statuto.

Il giorno 18 novembre 2008, in Bari, nella sede del Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali dell'Assessorato alla Solidarietà,

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA ANTONELLA BISCEGLIA

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2° comma;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;

- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.07.1998, n. 3261;

- vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1418 del 30.09.2006 di rettifica ed integrazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1237 del 30.08.2005 e sue successive modificazioni;

- vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1419 del 30.09.2006 di nomina della Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali;

- visto l'art. 2 - 1° comma - della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15, così come modificata dalla successiva legge regionale 15 maggio 2006, n. 13: "Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone" che dispone che le istituzioni in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge per le rispettive tipologie siano trasformate, fermo restando l'esclusione dei fini di lucro, in:
  a) aziende pubbliche di servizi alle persone (di seguito denominate ASP);
  b) persone giuridiche di diritto privato.

  E che il successivo 2° comma del medesimo articolo dispone che: "Le istituzioni che non possono essere trasformate in una delle tipologie di cui al comma 1° sono estinte o fuse con altre IPAB per essere trasformate in Azienda";

- rilevato che ai sensi dei successivi commi 3° e 4° i rappresentanti delle Istituzioni di che trattasi erano tenuti a trasmettere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo (12/02/2008) al Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione, per i successivi adempimenti, la proposta di trasformazione di cui ai commi 1° e 2°;

- vista l'istanza presentata in data 12/05/2008 dal Commissario Straordinario dell'IPAB "CANONICO LATORRE", con sede in FASANO, con la quale, in esecuzione della deliberazione Commissariale n. 18 del 07/04/08, ha chiesto l'approvazione della trasformazione dell'IPAB in Azienda Pubblica dei Servizi della Persona e l'approvazione della proposta del nuovo statuto;

- viste le integrazioni istruttorie richieste ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti e della documentazione occorrente per l'esame dell'istanza;

- accertato che, a seguito delle Integrazioni richieste e prodotte, l'IPAB "CANONICO LATORRE" risulta in possesso della documentazione e dei requisiti richiesti rispettivamente dall'art. 4, comma 2 del Reg. Reg.le n. 1/2008 e dall'art. 4 della L.R. 15/04 e s.m.i. "Requisiti per la trasformazione in azienda", come da relazione istruttoria con la quale il responsabile del procedimento amministrativo del Gruppo di Lavoro del Servizio Sistema Integrato dei Servizi sociali di Brindisi propone di accogliere l'istanza di trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona e la contestuale approvazione della proposta di statuto.

Per i motivi di cui in premessa;

DETERMINA

1. Di accogliere l'istanza di trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi della Persona del Commissario Straordinario dell'IPAB CANONICO LATORRE, con sede in FASANO, avendo accertato l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4 del regolamento regionale 1/2008;

2. Di approvare la proposta dello statuto dell'IPAB "CANONICO LATORRE" con sede in FASANO, composto di n. 37 articoli nel testo approvato dall'Ente con deliberazione commissariale esecutiva n. 45 del 3/10/2008, vistato ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

3. di disporre la cancellazione dell'Ente dall'elenco delle IPAB e la contestuale iscrizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del reg. reg. n. 1/2008, al Registro Regionale delle Aziende Pubbliche di Servizio alla Persona istituito presso il Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali con deliberazione di Giunta Regionale n. 1946 del 21/10/2008, con i seguenti estremi identificativi:
   a. Deliberazione Commissariale n. 18 del 07/04/2008;
   b. Denominazione dell'ASP "CANONICO LATORRE";
   c. Fini statutari: Organizzazione ed erogazione di servizi socio-assistenziali ed educativi rivolti a minori a rischio di devianza minorile presenti sui territorio comunale, attraverso azioni di sostegno svolte a favore dei minori stessi e dei loro nuclei familiari. Può inoltre prestare servizi socio-assistenziali e socio-sanitari a minori fuori del comprensorio comunale;
   d. Sede legale in FASANO alla Via Nazionale dei Trulli n. 109;
   e. Patrimonio immobiliare di valore è pari a euro 3.597.009,00; Patrimonio mobiliare di valore è pari a euro 28.000,00.

4. Di dare atto che l'attività dell'ASP è disciplinata dal nuovo statuto, che si compone di n. 37 articoli ed è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

5. Di disporre che l'Azienda, nelle more della costituzione del Consiglio di Amministrazione, continuerà ad essere retta dal Commissario Straordinario in carica.

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di darne comunicazione all'Ente.

7. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Terzo Settore.

Il presente atto, composto di n. 21 facciate (allegati compresi), redatto in unico esemplare, è esecutivo, non comporta gli adempimenti contabili di cui all'art. 79 della Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 28 non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

La Dirigente
Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali
Dr.ssa Antonella Bisceglia

AZIENDA PUBBLICA
DI SERVIZI ALLA PERSONA

ISTITUTO "CANONICO N. LATORRE"

proposta di

STATUTO

STATUTO A.S.P. *"Canonico Latorre"*

ORIGINE, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

ART. 1 – ORIGINI

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) "CANONICO LATORRE" è il risultato della trasformazione della Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) "Canonico Latorre" già " **Orfanotrofio Femminile Canonico LATORRE in Fasano–** "(ai sensi della L.R. n. 15/04 e succ. m. e i., e del Reg. Reg.le n. 1/08) fondato dal Canonico Nicola LATORRE, Canonico Luigi GUARINI, del Sig. De LUCA Michele e dall'Amministratore Comunale di Fasano, fu eretto in Ente Morale con R.D. dell'11/9/1899.

ART. 2 - DENOMINAZIONE – SEDE E COSTITUZIONE

1. L'ASP assume la seguente denominazione **"CANONICO LATORRE"**
2. L'ASP ha la propria sede legale in Fasano (BR) alla via Nazionale dei Trulli, 109

ART. 3 – NATURA GIURIDICA E FONTI NORMATIVE

1. L'ASP è sottoposta alla disciplina di cui al Titolo II della L.R. 30/09/2004 n.15 e del relativo Regolamento Regionale 28/01/2008 n. 1, nonché alla normativa vigente nel tempo in materia socio- assistenziale, socio–sanitaria ed educativa.
2. L'ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali.
3. L'ASP non ha fini di lucro e svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
4. L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legislazione regionale e dalla conseguente programmazione socio-assistenziale, orientando la propria attività al rispetto dei principi ivi indicati.

FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

ART. 4 – FINALITA' DELL'ASP E PRINCIPI DEGLI INTERVENTI

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi socio-assistenziali ed educativi rivolti a minori a rischio di devianza minorile presenti sul territorio comunale, attraverso azioni di sostegno svolte a favore dei minori stessi e dei loro nuclei familiari. Può inoltre prestare servizi socio-assistenziali e socio - sanitari a minori fuori del comprensorio comunale.
2. L'ASP, nell'ambito della finalità indicate nel comma 1, può organizzare e gestire ulteriori servizi per altre fasce di minori e popolazione adulta in stato di difficoltà secondo le esigenze poste dalla programmazione locale, così come definita dai Piani di Zona e in accordo con gli organismi istituzionali ad essa preposti.
3. L'ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi fissati nel Titolo II della legge regionale n. 15 del 30/9/2004. In particolare garantisce:
   a. la tutela dei diritti inviolabili ed il rispetto della dignità della persona umana, con attenzione alla differenza di genere ed alle varie appartenenze culturali;
   b. la garanzia di riservatezza;
   c. l'appropriatezza, l'umanizzazione e la personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie;
   d. la promozione ed il sostegno dei legami familiari.
4. L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona. A tal fine promuove, favorisce e sostiene:
   a. la partecipazione degli operatori alla progettazione e alla valutazione delle attività;
   b. la formazione permanente degli operatori intesa come strumento di qualità nella produzione degli interventi e dei servizi;
   c. l'integrazione professionale come ricomposizione unitaria delle diverse competenze e delle diverse attività .
5. L'ASP promuove l'innovazione organizzativa e gestionale in una ottica di sviluppo continuo secondo criteri di unitarietà ed integrazione fra i diversi ambiti operativi. A tale scopo assicura i necessari strumenti di affiancamento e supporto per il raggiungimento di obiettivi programmati.

6. L'ASP favorisce l'apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali; promuove altresì lo sviluppo delle relazioni interne attraverso forme strutturate di partecipazione organizzativa.
7. L'ASP può perseguire i propri fini statutari attraverso la stipula di apposite convenzioni.
8. L'ASP, nello svolgimento delle proprie attività, può utilizzare, oltre alle proprie strutture residenziali e semiresidenziali, analoghe strutture appartenenti a terzi.

ART. 5 – RISPETTO DELLE FEDI RELIGIOSE E ASSISTENZA RELIGIOSA

1. L' ASP garantisce il rispetto delle diverse fedi religiose.

ART. 6 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi di cui all'art. 4 nei confronti dei minori, fanciulli e fanciulle, residenti nel territorio del distretto socio-sanitario di Fasano-Ostuni-Cisternino, nonché minori fuori da tale distretto territoriale, anche stranieri, su segnalazione del Tribunale per Minorenni o su richiesta formale dei Servizi Sociali, dei Consultori Familiari dei vari Comuni di residenza, domicilio o dimora dei minori, anche stranieri presenti sul territorio italiano.

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

ART. 7 – GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

1. L'ASP organizza ed eroga i servizi e le attività di cui all'art. 4 prevalentemente in forma diretta a mezzo della propria struttura.
2. L'ASP, in coerenza con i propri obiettivi, può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia dell'imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa.
3. L'ASP promuove e sostiene le diverse forme di volontariato e di solidarietà sociale secondo quanto indicato dalle disposizioni vigenti. A tal fine e nel quadro di programmi concordati garantisce l'accesso dei volontari alle proprie strutture residenziali e semiresidenziali nel rispetto delle modalità di collaborazione previste da apposito regolamento.
4. L'ASP può avvalersi altresì delle istituzioni e degli organismi operanti senza scopo di lucro nel campo della terza età e dei disabili adulti.

5. L'ASP richiede l'autorizzazione per i servizi e le prestazioni individuate a norma della legislazione regionale vigente.
6. L'ASP può partecipare e /o promuovere forme sperimentali e innovative di gestione di servizi socio-sanitari, socio-educativi e socio-assistenziali.
7. L'ASP può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto a quanto indicato all'art. 4 comma 1, servizi ed attività socio assistenziali rivolti a soggetti pubblici e privati ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio fornito.
8. L'ASP può esercitare, in forma non prevalente, attività commerciale, i cui proventi andranno a favore dell'attività istituzionale.

ART. 8 – ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E DI RAPPRESENTANZA

1. Al fine di mantenere e consolidare i legami con le comunità territoriali dove hanno sede i servizi, l'ASP promuove la costituzione di organismi di partecipazione e di rappresentanza degli interessi degli utenti e dei loro familiari, con compiti consultivi, di controllo della qualità, di sviluppo della solidarietà sociale e del volontariato locale.

ORGANI

ART. 9 - ORGANI DELL'ASP

1- Sono organi dell'ASP:

a. il Consiglio d'Amministrazione
b. il Presidente

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 10 – COMPOSIZIONE E PROCEDURA DI NOMINA

1. L'ASP è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri scelti tra persone in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. I cinque consiglieri sono nominati : due dalla Regione (compreso il Presidente) e tre dal Consiglio Comunale di Fasano. Uno dei tre consiglieri nominati dal Consiglio Comunale deve essere rappresentante della minoranza politica del Consiglio.
2. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce a

tutti gli effet

3. Il Consiglio Amministrazione d ra in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediament dell'Organo. Il Con iglio di Amministrazione uscente rimane in carica fino all'inse mento dei nuovi am ministratori.
4. I componen l Consiglio d'Ammin strazione possono essere riconfermati .

ART. 11 INEL GGIBILITA' E INC OMPATIBILITA'

1. Non posson essere nominati co siglieri di Amministrazione dell'ASP coloro che versano in u delle cause di inelegibilità previste dalla normativa regionale vigente.
2. Non posson ricoprire la carica li componenti del Consiglio d'Amministrazione coloro che v sano in una delle ause di incompatibilità previste dalla normativa regionale vig te.

ART .12 – DEC DENZA

La decadenza d li Amministratori opera nei casi e con le modalità indicate dall'art. 21 della L.R. n. 15 / 04 e successive modificazioni.

ART .13 – DIMISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI

1. Le dimissi ni dalla carica di Amministratore sono immediatamente efficaci e non sono revoc bili.
2. In caso di dimissioni di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Azienda a tiva le procedure per la surroga dello Amministratore dimissionario.
3. Gli amministratori nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del mandato del consiglio di Amministrazione.

ART. 14 - FUNZIONI

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato ad ogni singolo Consigliere, nonché al Presidente e al Direttore.
3. Ad esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:

a. nomina del direttore generale, determinandone il trattamento economico in conformità dei criteri definiti dall'art.21 del Reg. Reg. le n.1 /08;

b. elaborazione piano di programmazione pluriennale e annuale con particolare attenzione anche agli aspetti di innovazione socio-assistenziale e socio-educativa che si intendono introdurre;

c. definizione e approvazione di obiettivi, priorità, piani e programmi in coerenza con la programmazione regionale e zonale in materia;

c. bilancio annuale e pluriennale di previsione, il bilancio annuale preventivo, approvazione dei conti consuntivi;

d. piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio;

e. approvazione dello statuto e, su proposte del Direttore generale, dei regolamenti, nonché alle relative modifiche;

f. attuazione di accordi e convenzioni che comportino impegni di spesa od entrate di carattere pluriennale;

g. adesione a forme associative, partecipazione a società di capitali, costituzione di fondazioni;

h. direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

i. individuazione ed assegnazione al Direttore generale delle risorse umane, materiali ed economico – finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità da perseguire;

j. delibere in materia di diritti reali su beni immobili;

k. attivazione di azioni legali, ricorsi o difesa in giudizio promossi da altri, nonché il componimento di controversie anche mediante giudizi arbitrali;

4. Rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione la definizione del fabbisogno informativo necessario per la propria attività, l'adozione di qualsiasi regolamento o provvedimento avente contenuto organizzativo delle attività e delle strutture, la determinazione della dotazione organica del personale.

ART. 15 CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su invito del Presidente o su richiesta di due Consiglieri di Amministrazione, entro cinque giorni dalla richiesta, che deve indicare gli argomenti da trattare.

2. Il Presidente convoca le sedute, ordinarie e straordinarie, mediante invito scritto

indicante data, ora e sede della riunione, elenco degli oggetti da trattare.

3. L'invito deve essere consegnato ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione.
4. In caso d'urgenza la convocazione deve essere recapitata almeno 24 ore prima della seduta.
5. La documentazione concernente gli argomenti iscritti nell'ordine del giorno deve essere messa a disposizione dei Consiglieri almeno due giorni prima della seduta , escluso i festivi. In caso di convocazione d'urgenza la documentazione deve essere disponibile almeno 24 ore prima della seduta.

ART. 16 – PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. Il Direttore dell'Azienda partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
2. Un funzionario o un membro del Consiglio di Amministrazione , indicato dal Regolamento di organizzazione, partecipa alle sedute con la funzione di segretario verbalizzante.

ART. 17 - VALIDITÀ E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, per l'approvazione del documento di programmazione economica e del bilancio di esercizio. In seduta ordinaria adotta gli atti fondamentali; in seduta straordinaria ogni volta che, per la determinazione del Presidente o per la richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri, vi sia l'urgenza di una convocazione.
2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza di almeno tre componenti. Il numero legale deve perdurare e, ove venga a mancare nel corso dell'adunanza, il Presidente la dichiara chiusa e ne dispone la menzione nel verbale.
3. Spetta al Presidente constatare la validità delle sedute, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione.
4. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
5. Per le modifiche statutarie è prescritta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

6. L'espressione del voto avviene in forma palese; avviene a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.
7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere del Direttore in ordine alla regolarità tecnica e contabile.
8. Ciascun componente il Consiglio di Amministrazione ha diritto di far verbalizzare il proprio voto ed i motivi del medesimo.
9. I Componenti del Consiglio di Amministrazione non possono presenziare alla trattazione né partecipare alla deliberazione su argomenti rispetto ai quali si trovino nelle posizioni di conflitto di interesse.
10. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno se tutti i componenti sono presenti e nessuno si oppone.
11. Il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri, ove lo ritengano opportuno, possono invitare chiunque alle sedute del Consiglio di Amministrazione per chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti da trattare.
12. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o si rifiuti di firmare, ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

ART. 18 - VERBALE

1. Per ogni oggetto trattato è redatto un sommario processo verbale.
2. I verbali delle sedute del Consiglio sono sottoscritti dal consigliere verbalizzante e firmati dallo stesso, da chi ha presieduto la riunione, dagli altri Consiglieri presenti e dal Direttore.

CAPO III

PRESIDENTE

ART. 19 – FUNZIONI

1. Il Presidente è nominato dalla Giunta Regionale, così come previsto dalla lettera C dell'art. 16 della L.R. n. 15/2004, modificato dall'art. 8 della L.R. n. 13/2006.
2. Il presidente dell'ASP ha la rappresentanza legale dell'ASP; rappresenta l'Azienda in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente spettano in particolare le seguenti funzioni:

a. determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;

b. convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;

c. deliberare, in caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio di Amministrazione, sulle variazioni del bilancio e sulle azioni o difese legali, e adottare, in caso di urgenza ed indifferibilità, ordinanze nelle materie di competenza del Consiglio. Tali delibere ed ordinanze devono essere sottoposte a ratifica da parte del Consiglio d'Amministrazione nella seduta immediatamente successiva.

d. curare l'effettiva esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, la vigilanza sull'attività di determinati settori;

e. sviluppare direttamente o tramite delega ogni utile iniziativa per la promozione ed il mantenimento dei rapporti con Enti Pubblici, operatori privati, associazioni di utenti ed altre organizzazioni interessate alle finalità dell'amministrazione nella seduta immediatamente successiva;

f. delegare a singoli Consiglieri, informandone il Consiglio di Amministrazione, la vigilanza sull'attività di determinati settori;

ART. 20 IL VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, tra i suoi componenti, dopo la nomina del Presidente.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza e di impedimento temporaneo di quest' ultimo.

ART. 21 - INDENNITÀ E RIMBORSI SPESE

1. Al Presidente e agli altri membri del Consiglio di Amministrazione sono corrisposte indennità di carica determinate sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale ed il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del mandato.

CAPO IV

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

ART. 22 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'Organo di revisione contabile dell'Azienda è costituito da tre membri.

Il Consiglio di Amministrazione, individua due componenti il Collegio di revisori, tra gli iscritti agli Albi dei revisori contabili, così come previsto dalla normativa vigente. La giunta Regionale individua il Presidente, del Collegio dei Revisori, con gli stessi criteri previsti dal comma precedente.

2. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli art. 2403, 2409-bis e 2409-ter del codice civile.
3. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina del Presidente ed è rieleggibile una sola volta.
4. Ai componenti l'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale.
5. Non possono essere nominati revisori dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente.
6. Ai componenti dell'Organo di revisione viene inviato l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI

DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 23 - DELIBERAZIONI

1. L'elenco delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione viene pubblicato presso la sede dell'ASP.
2. L'ASP si dota dei seguenti documenti contabili:
   a. piano programmatico;
   b. bilancio pluriennale di previsione;

c. bilancio annuale economico preventivo;

d. bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività.

ART. 24 -DIRITTO ALL'INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI DELL'ASP

1. L'ASP assicura, in conformità alle norme vigenti e con le modalità ed i limiti stabiliti da appositi regolamenti, l'accesso ai propri atti e documenti nel rispetto della riservatezza dei soggetti interessati.
2. L'ASP cura la massima pubblicità dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione.

DIRETTORE

ART. 25 – NOMINA E TRATTAMENTO

1. Il Direttore Generale è la figura dirigenziale apicale cui compete la responsabilità della gestione amministrativa, finanziaria e sociale dell'Azienda.
2. Il Direttore Generale è responsabile dell'attuazione e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione anche su sua proposta. Fornisce assistenza giuridico- amministrativa e collaborazione al presidente ed al Consiglio di Amministrazione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti e partecipa alle sedute del Consiglio, curandone la verbalizzazione.
3. Le funzioni gestionali comprendono la generalità degli atti ed azioni, ed in particolare
    a) l'adozione ed organizzazione degli atti di esecuzione delle deliberazioni consiliari;
    b) lo studio e la predisposizione dei piani e degli indirizzi programmatici dell'Azienda da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
    c) l'organizzazione e gestione del personale aziendale;
    d) la gestione delle risorse economiche e materiali, con particolare riferimento alla predisposizione degli atti contabili e all'assunzione degli impegni di spesa nei limiti del bilancio e ei budget prefissati, la liquidazione delle spese e l'acquisizione delle entrate;
    e) la gestione e responsabilità dell'attività contrattuale e negoziale dell'azienda;
    f) la presidenza delle commissioni di appalti e di concorsi;

g) l'adozione di atti aventi carattere certificativo, dichiarativo, informativo, ricognitivo e di delega.

4. La formalizzazione delle funzioni di gestione avviene in forma di determinazioni, atti immediatamente eseguibili, che vanno pubblicati in apposito albo per sette giorni.
5. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Deve essere scelto tra gli iscritti all'Albo regionale dei Direttori Generali delle Aziende con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale richiesta dall'attività istituzionale dell'Ente.
6. L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, dipendente o autonoma.
7. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato dal relativo contratto.
8. Il trattamento economico, concordato tra le parti contraenti, è definito con riferimento ai criteri stabiliti dalla normativa regionale.
9. L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con le attività e gli incarichi di cui all'art. 33 della L.R. n. 15/2004 e successive modificazioni; non possono essere nominati Direttori Generali coloro che si trovino nelle condizioni elencate dalla medesima legge.
10. Al Direttore Generale competono tutti gli adempimenti non specificatamente attribuiti agli altri Organi dell'Azienda, nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare d'incarico approvato dall'Azienda.

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

ART. 26 - PRINCIPI

1. L'attività dell'ASP è informata al rispetto di criteri di efficacia, di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa.
2. L'organizzazione dell'ASP ha come obiettivo prioritario la qualità dell'attività socio-educativa assistenziale e sanitaria ed il benessere delle Ospiti e degli Ospiti, cui sono chiamati a concorrere tutti i servizi e gli uffici nell'ambito delle proprie competenze.

ART. 27. PERSONALE

1. Il personale già dipendente delle IPAB o di altri enti confluiti nell'ASP conserva all'atto del trasferimento la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità maturata e gli effetti della contrattazione decentrata degli enti di provenienza, fino all'individuazione - ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. n. 207 del

2001 - del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza, effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni.

2. Nelle more dell'individuazione del comparto di cui al comma 1, al personale assunto dall'ASP si applica il CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali.

3. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'ASP sono disciplinati nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 41, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001.

RISORSE, PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

ART. 28 - RISORSE

1- Tutte le risorse dell'ASP devono essere destinate al raggiungimento delle finalità istituzionali.

2- L'ASP provvede alla realizzazione degli scopi statutari attraverso :

a. l'utilizzazione diretta di beni appartenenti al proprio patrimonio;

b. i proventi derivanti da rette, rimborsi e contributi per la fruizione delle prestazioni e dei servizi offerti, corrisposti dagli utenti o dai loro familiari, nonchè dai Comuni o da altri Enti;

c. i proventi derivanti dalla stipula di convenzioni;

d. le rendite del patrimonio non utilizzato per i servizi socio-educativi ed assistenziali;

e. ogni altro tipo di provento non destinato ad incremento patrimoniale.

ART. 29 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dai conferimenti in proprietà di beni mobili ed immobili già appartenuti all'IPAB "Canonico Latorre", quali risultanti dall'inventario dei beni conservato agli atti e impiegabili per il perseguimento degli scopi dell'Azienda;

2. Per effetto della trasformazione, l'ASP diventa unica ed esclusiva proprietaria dell'intero patrimonio della confluente IPAB. Il patrimonio viene portato ad utilità dell'ASP, salvaguardando i vincoli di destinazione specifica espressi negli atti di devoluzione.

3. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
- contributi a destinazione vincolata;
- lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Azienda a titolo di incremento del patrimonio ed acquisti;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
4. Costituiscono patrimonio indisponibile, soggetto alla disciplina dell'art. 828, comma secondo, del Codice Civile, i beni mobili ed immobili destinati agli scopi per i quali è costituita.
5. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

ART. 30 - SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE

1. L'ASP adegua la disciplina del bilancio nonché quella della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenuti nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le ASP. Il Consiglio di Amministrazione adotta un apposito regolamento di contabilità coerente con lo schema tipo definito dalla Giunta Regionale.
2. In particolare il sistema informativo contabile dell'ASP è costituito da:
   a. contabilità economico patrimoniale;
   b. sistema di budget;
   c. sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi dei rendimenti e dei risultati.

ART. 31 - PIANO PROGRAMMATICO

1. Il Piano Programmatico, adottato dal Consiglio di Amministrazione, deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti. Tale Piano dovrà contenere quanto di seguito indicato:
   a. caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
   b. risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;

c. priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;

d. modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;

e. indicatori e parametri per la verifica e la valutazione di qualità sia per quanto riguarda le attività e gli interventi socio- educativi ed assistenziali sia per quanto riguarda l'organizzazione e i processi organizzativi;

f. piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare;

g. programma degli investimenti;

h. politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse;

i. modalità per il concorso degli utenti, del volontariato e, più in generale, della collettività alla migliore gestione dei servizi.

2. L'ASP promuove, anche per il tramite di organismi specializzati esterni, l'attivazione di programmi per la valutazione della qualità e dell'efficacia dei servizi/interventi effettuati, del grado di soddisfacimento degli utenti nonché del benessere organizzativo.

TITOLO V

SERVIZIO DI TESORERIA

ART. 32 - SERVIZIO DI TESORERIA

1. L'ASP si avvale del servizio di tesoreria svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato ed è regolato da un apposito contratto previo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica.

NORME TRANSITORIE, GENERALI E FINALI

NORME TRASITORIE

ART. 33 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLA PRIMA NOMINA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Fino alla costituzione del primo Consiglio di Amministrazione dell'ASP resta in carica il Commissario dell'IPAB "Canonico Latorre", nominato con delibera della Giunta Regionale n. 975 del 12/07/2006. Il Commissario uscente dell'IPAB provvede alla

convocazione del nuovo Consiglio nei modi indicati dal presente Statuto.

2. L'ASP provvede all'approvazione dell'ultimo conto consuntivo dell'IPAB "Canonico Latorre" ed al raccordo dei valori contabili da trasferire all'ASP.
3. L'ASP subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'IPAB "Canonico Latorre " da Fasano

ART. 34 – MODIFICHE STATUTARIE

1. Le modifiche al presente Statuto sono definite con le modalità indicate all'art. 18 della L.R. 30 settembre 2004 n. 15 e sono sottoposte all'approvazione della Regione.

ART. 35 – REGOLAMENTI

1. Fino all'adozione dei regolamenti previsti per l'ASP, restano in vigore se ed in quanto compatibili, i regolamenti dell'IPAB "Canonico Latorre".

ART. 36 – DURATA E FUSIONI

1. L'ASP ha durata illimitata
2. La fusione di più ASP è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione dei Consigli di Amministrazioni delle ASP che si fondono. Tale deliberazione è adottata con la maggioranza qualificata (3/5) di cui all'art. 18 della L.R. 30 settembre 2004 n. 15.
3. L'estinzione dell'ASP, nel caso in cui gli scopi non siano più perseguibili, è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata all'unanimità dei componenti.
4. Con il decreto di cui al comma 3 si dispone della liquidazione dei beni e delle attività.

ART. 37 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

Il presente Statuto è pubblicato per otto giorni nell'Albo dell'Ente e diviene efficace solo con l'approvazione del visto della Giunta Regionale.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 18 novembre 2008, n. 883

Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione n. 1/2008. IPAB "Fondazione Maria Rosaria Giannelli" con sede in Brindisi. Accertamento dei requisiti per la trasformazione in persona giuridica di diritto privato "Fondazione di partecipazione" ed approvazione proposta di atto costitutivo e statuto.

Il giorno 18 novembre 2008, in Bari, nella sede del Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali dell'Assessorato alla Solidarietà,

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA ANTONELLA BISCEGLIA

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2° comma;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;

- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.07.1998, n. 3261;

- vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1418 del 30.09.2006 di rettifica ed integrazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1237 del 30.08.2005 e sue successive modificazioni;

- vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1419 del 30.09.2006 di nomina della Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali;

- visto l'art. 2 - 1° comma - della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15, cosi come modificata dalla successiva legge regionale 15 maggio 2006, n. 13: "Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone" che dispone che le istituzioni in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge per le rispettive tipologie siano trasformate, fermo restando l'esclusione dei fini di lucro, in:
  a) aziende pubbliche di servizi alle persone (di seguito denominate ASP);
  b) persone giuridiche di diritto privato.

  E che li successivo 2° comma del medesimo articolo dispone che: "Le istituzioni che non possono essere trasformate in una delle tipologie di cui al comma 1° sono estinte o fuse con altre IPAB per essere trasformate in Azienda";

- rilevato che ai sensi dei successivi commi 3° e 4° i rappresentanti delle Istituzioni di che trattasi erano tenuti a trasmettere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo (12/02/2008) al Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione, per i successivi adempimenti, la proposta di trasformazione di cui ai commi 1° e 2°;

- vista l'Istanza presentata in data 13/05/2008 dal Commissario Straordinario dell'IPAB "Fondazione Maria Rosaria Giannelli", con sede in Brindisi, con la quale, in esecuzione della deliberazione Commissariale n. 15 del 09/05/2008, il Commissario Straordinario ha chiesto l'approvazione della trasformazione dell'IPAB in persona giuridica di diritto privato quale fondazione di partecipazione e l'approvazione della proposta dell'atto costitutivo e dello statuto;

- viste le integrazioni istruttorie richieste ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti e della documentazione occorrente per l'esame dell'istanza;

- accertato che, a seguito delle integrazioni prodotte, l'IPAB " Fondazione Maria Rosaria Giannelli "risulta in possesso della documentazione e dei requisiti richiesti rispettivamente dall'art. 9 del Reg. Reg.le n. 1/2008 "Istanza"e dall'art. 8 Requisiti e adempimenti", come da relazione istruttoria con la quale il responsabile del procedimento amministrativo del Gruppo di Lavoro del Servizio Sistema Integrato dei Servizi sociali di Brindisi propone di accogliere l'istanza di trasformazione in Fondazione di Partecipazione e la

contestuale approvazione della proposta di statuto e di atto costitutivo.

- Richiamato il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

Per i motivi di cui in premessa;

DETERMINA

1. Di accogliere l'istanza di trasformazione in persona giuridica di diritto privato quale Fondazione di partecipazione del Commissario Straordinario dell'IPAB "Fondazione Maria Rosaria Giannelli", con sede in Brindisi.

2. Di approvare la proposta dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione "Casa di Riposo Maria Rosaria Giannelli" con sede in Brindisi composto di n. 22 articoli nel testo approvato dall'Ente con deliberazione esecutiva n. 15 del 09/05/2008, vistati ed allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

3. Di disporre la cancellazione dell'Ente dall'elenco delle Ipab e la contestuale comunicazione all'istituzione interessata al sensi dell'art. 11, comma 3, del Reg. Reg.le n. 1/2008;

4. di dare atto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del regolamento regionale 1/2008, l'IPAB, una volta perfezionato il processo di trasformazione con la redazione per atto pubblico dell'atto costitutivo e dello statuto ed acquisita la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, la Fondazione sarà iscritta d'ufficio, ai sensi dell'art. 11, del reg. reg. n. 1/2008, nell'elenco delle persone giuridiche di diritto privato operanti nel campo dei servizi socio assistenziali istituito presso il Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali con deliberazione di Giunta Regionale n. 1945 del 21/10/2008, con apposito atto che riporti gli estremi identificativi della deliberazione dell'istituzione nonché la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata e la sede;

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P. e di informare gli amministratori della costituenda fondazione circa l'obbligo ad ottemperare al disposto dell'art. 4 comma 2 del DPR 10/02/2000 n. 361, nonché, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del Reg. Reg.le n. 1/2008, alla trasmissione della deliberazione di trasformazione al Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale per l'iscrizione, su apposita istanza di parte, al registro delle persone giuridiche;

6. Di disporre che la Fondazione, nelle more della costituzione del Consiglio di Amministrazione, continuerà ad essere retta dal Commissario Straordinario in carica.

7. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Terzo Settore.

Il presente atto, composto di n. 21 facciate (allegati compresi), redatto in unico esemplare, è esecutivo, non comporta gli adempimenti contabili di cui all'art. 79 della Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 28 non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

La Dirigente
Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali
Dr.ssa Antonella Bisceglia

ATTO COSTITUTIVO

"FONDAZIONE CASA DI RIPOSO MARIA ROSARIA GIANNELLI -

FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO"

L'anno duemilaotto, il giorno _____ del mese di _____, in _____, presso_____, Via _____, n. _____. Avanti a me dottor _____, Notaio in _____, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di _____, ed alla presenza dei noti ed idonei testimoni signori:

- _____, nato a _____ (__) il __ _____19__, ivi residente, Via _____ n. __, _____;
- _____, nato a _____ (__) il __ _____19__, ivi residente, Via _____ n. __, _____;

Sono comparsi i signori:

1) - BRIGANTE Salvatore , nato a Brindisi il 07 dicembre 1954, residente a Brindisi, Via Lussemburgo n. 6, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua veste di Commissario Straordinario e Legale Rappresentante della "Fondazione Casa di Riposo Maria Rosaria Giannelli" eretta in Ente Morale con il decreto del Presidente della Repubblica del 28.03.1967 che approvò lo statuto organico del 15.02.1964 composto di 26 articoli, poi modificato con Decreto dell'Assessore ai servizi sociali della Regione Puglia in data 19.01.1983;

2) - _____, nato a _____(___) il __ _____ 19__, residente a _____ (), Via _____ n. __, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua veste di Rappresentante Legale dell'Ente ASL BR1, con sede in Brindisi, Via Napoli, civ. 8, Codice Fiscale: _____,

I Signori comparenti, cittadini italiani e legali rappresentanti degli Enti sopra individuati di nazionalità italiana come essi dichiarano, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, i quali alla presenza dei testimoni, premettono:

- che fu costituita in Brindisi, dal Gr. Uff. Serafino GIANNELLI, con testamento olografo del 27 settembre 1954 pubblicato con atto del Notaio Eugenio Travaglini di Brindisi in data 19 settembre 1962, registrato a Brindisi al n. 334 del 20 settembre successivo, la Fondazione " Casa di Riposo Maria Rosaria Giannelli". Tale Fondazione fu eretta in Ente Morale con il decreto del Presidente della Repubblica del 28.03.1967 che approvò lo statuto organico del 15.02.1964 composto di 26 articoli, poi modificato con Decreto dell'Assessore ai servizi sociali della Regione Puglia in data 19.01.1983; tale Fondazione è giuridicamente un a Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza;

- che, in virtù della legislazione nazionale e regionale, tutte le Fondazioni devono richiedere, pena l'estinzione, qualora ne ricorrano le condizioni ed i requisiti previsti dalla precitata normativa vigente, in persone giuridiche di diritto privato;
- che il Commissario Straordinario Dr. Salvatore Brigante, nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 974 del 12 luglio 2006 e con i poteri di rappresentanza legale della Fondazione da tale nomina conferita, con atto deliberativo n. ___ del _____ ha avviato la procedura per la trasformazione della Fondazione in personalità giuridica di diritto privato avente carattere di Fondazione partecipata da Soggetti pubblici e privati;
- che con atto del Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali n. ____ del _____ è stata disposta la trasformazione della IPAB "Maria Rosaria Giannelli" in Fondazione di diritto privato disciplinata dalle leggi e regolamenti nazionali e regionali e dal Codice Civile con la seguente denominazione :"Fondazione Casa di Riposo Maria Rosaria Giannelli – Fondazione di Diritto Privato";

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i detti signori comparenti, per realizzare la costituzione della Fondazione, alla presenza dei testimoni, dichiarano quanto segue:

Art.1 - E' costituita tra la "Fondazione Casa di Riposo Maria Rosaria Giannelli", la ASL BR1, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, una Fondazione di Partecipazione:
"Fondazione Casa di Riposo Maria Rosaria Giannelli – Fondazione di diritto privato" che può avvalersi della abbreviazione "Fondazione M.R. Giannelli"

Art.2 - La Fondazione ha sede legale in Brindisi, Piazza Anime n. 14

Art.3 – La Fondazione è una istituzione di diritto privato senza fini di lucro e le sue finalità si esauriscono nell'ambito della sola Regione Puglia. La Fondazione potrà realizzare presso la propria struttura servizi assistenziali e residenziali per anziani autosufficienti e non nonché inabili al lavoro proficuo. Potrà, inoltre, realizzare presso la medesima struttura, in collaborazione con l'ASL Br/1, attuale partner della Fondazione, servizi sanitari, riabilitativi nonché formativi anche a carattere residenziale.

Art.4 - La Fondazione sarà regolata, funzionante e svolgerà la propria attività istituzionale in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto che, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti, loro sottoscrizione, dei testimoni e mia, viene allegato al presente atto sotto la lettera A), per formarne parte integrante e sostanziale.

Art.5 - Il patrimonio della Fondazione, è costituito da beni mobili ed immobili di valore complessivo pari a Euro 5. 051.214,80, apportato dai Fondatori come segue:

- Fondazione Giannelli Euro 4.558.214,80

(quattromilionicinquecentocinquantottomiladuecentoquattordici/80)

- ASL BR1 Euro 493.000,00
(quattrocentonovantatremila)

Art.6 - Dichiarano espressamente i Comparenti che l'attribuzione patrimoniale di cui al presente atto è sottoposta alla condizione di legale riconoscimento della Fondazione qui costituita, delegando l'Organo Amministrativo, più innanzi nominato, a svolgere le pratiche tutte occorrenti per tale riconoscimento, ai sensi di legge, ai fini del conseguimento della personalità giuridica della Fondazione medesima.

Art. 7 - La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, compreso il Presidente, eletto tra gli stessi.

Il Consiglio è composto da:

n. 1 componente nominato dalla Regione

n. 1 componente nominato dall'ASL BR/1

n. 1 componente nominato dal Comune di Brindisi

n. 1 componente nominato da altro soggetto pubblico che conferisca congrua partecipazione.

n. 3 componenti nominati da soggetti privati che conferiscano, ciascuno, nel patrimonio un apporto non inferiore ad euro 500.000,00.

Per il primo quadriennio le funzioni di Presidente saranno ricoperte dall'attuale Commissario Straordinario di nomina regionale. Il presidente sarà supportato da un Consiglio di Amministrazione transitorio che avrà durata di quattro anni, così composto:

n. 1 componente nominato dall'Asl Br/1

n. 1 componente nominato dal Comune di Brindisi.

I nuovi Enti pubblici o privati che avranno aderito alla Fondazione hanno diritto a nominare nuovi Consiglieri, in proporzione ai conferimenti effettuati e secondo le modalità previste nel Regolamento. Per l'ingresso dei soggetti pubblici è previsto il conferimento di una congrua partecipazione.

Art.8 - Di dare mandato al Consiglio di Amministrazione ad apportare al presente atto costitutivo ed all'allegato Statuto, tutte quelle modifiche, aggiunte, integrazioni e soppressioni che fossero eventualmente richiesta dall'Autorità competente ai fini del riconoscimento giuridico della Fondazione.

Art.9 - Le spese tutte, relative alla costituzione della Fondazione, annesse e dipendenti sono a carico della Fondazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto l'atto presente del quale, alla presenza dei testimoni, ho dato lettura ai signori comparenti, che lo riconoscono in tutto conforme alla loro volontà e lo approvano e sottoscrivono con i testimoni e con me Notaio.
E' dattiloscritto tutto da persona di mia fiducia su di quattro fogli per tredici intere facciate e fin qui della quattordicesima.

F.to Fondazione Giannelli
F.to ASL BR1
F.to -teste-
F.to -teste-
F.to _____ Notaio in Brindisi

STATUTO DELLA "FONDAZIONE CASA DI RIPOSO MARIA ROSARIA GIANNELLI DI BRINDISI" - FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO

TITOLO I°

ORIGINE E SCOPO DELL'ISTITUTO E MEZZI DEI QUALI ESSO DISPONE

Art. 1 - Denominazione e sede

Fu costituita in Brindisi, dal Gr. Uff. Serafino GIANNELLI, con testamento olografo del 27 settembre 1954 pubblicato con atto del Notaio Eugenio Travaglini di Brindisi in data 19 settembre 1962, registrato a Brindisi al n. 334 del 20 settembre successivo, la Fondazione " Casa di Riposo Maria Rosaria Giannelli", Fondazione di Diritto privato.

Tale Fondazione fu eretta in Ente Morale con il decreto del Presidente della Repubblica del 28.03.1967 che approvò lo statuto organico del 15.02.1964 composto di 26 articoli, poi modificato con Decreto dell'Assessore ai servizi sociali della Regione Puglia in data 19.01.1983.

Con provvedimento del Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali n. _____ del _____ è stata trasformata in Fondazione di Diritto Privato disciplinata dalle Leggi e Regolamenti Nazionali e Regionali e dal Codice Civile con la seguente denominazione: "Fondazione casa di Riposo per vecchi ed inabili Maria Rosaria Giannelli" - Fondazione di diritto privato"

La sede legale è sita in Brindisi in Piazza Anime n. 14.

Art. 2 - Finalità e scopi istituzionali

La Fondazione è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro e le sue finalità si esauriscono nell'ambito della sola Regione Puglia. La Fondazione

potrà realizzare presso la propria struttura servizi assistenziali e residenziali per anziani autosufficienti e non nonché inabili al lavoro proficuo. Potrà, inoltre, realizzare presso la medesima struttura, in collaborazione con l'ASL Br/1, attuale partner della Fondazione, servizi sanitari, riabilitativi nonché formativi anche a carattere residenziale.

Art. 3 Norme per l'ospitalità e misura delle rette

Possono essere ammessi al ricovero gli anziani secondo il regolamento regionale 4/07; gli inabili al lavoro proficuo i quali, essendo sprovvisti di altri mezzi, abbiano conseguito una pensione d'invalidità.

Gli aventi diritto al ricovero corrispondono una retta come stabilito da apposito regolamento della fondazione.

Le norme per l'ospitalità degli anziani e degli inabili sono determinate da apposito Regolamento.

La misura delle rette è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II

Patrimonio della Fondazione

Art. 4 - Patrimonio o Fondo di dotazione

Il patrimonio originario della Fondazione fu costituito dai quattro quinti dei beni di cui allo inventario, chiuso in data 22 giugno 1963, del Notaio Eugenio Travaglini di Brindisi e nella stessa misura dagli incrementi patrimoniali che si realizzarono successivamente alla data di costituzione della fondazione e previa redazione di un apposito inventario recepito e approvato da parte dell'organo amministrativo;

Il patrimonio attuale della Fondazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di cui all'Allegato "B" dell'Atto Costitutivo;

- dal patrimonio conferito dall'Ente ASL BR1 di cui all'Allegato "B" dello statuto.

Il patrimonio potrà essere incrementato da tutti i beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento degli enti di riferimento, dal Consiglio di amministrazione della fondazione e che il Consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;

I mezzi per lo svolgimento dell'attività della Fondazione destinati al conseguimento dei suoi scopi sono costituiti:

- Dalle rendite del patrimonio di cui all'Allegato "B" e dal patrimonio conferito nell'Atto Costitutivo della trasformazione dagli enti pubblici e privati;
- da ogni altra entrata non destinata ad incrementare il patrimonio, ivi compresi i contributi (pubblici e privati) e i proventi di eventuali iniziative promosse dalla Fondazione;
- dal ricavo delle rette.

I criteri e le modalità di erogazione delle rendite saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle finalità istituzionali.

TITOLO III°

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI ALTRI ORGANI

Art. 5 Il Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, compreso il Presidente, eletto tra gli stessi.

E' prevista la possibilità che il Consiglio di Amministrazione possa essere integrato da componenti designati da Enti Pubblici e privati che aderiscano con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie nella misura definita da apposito Regolamento.

I Consiglieri sono nominati tra i cittadini di Brindisi ritenuti idonei a ricoprire tale carica e preferibilmente tra persone aventi competenza ed esperienza in materia di servizi sociali, di amministrazione pubblica o di gestione aziendale; devono, altresì, possedere i requisiti di professionalità e onorabilità per gli amministratori delle Fondazioni di cui all'art. 15 comma 5 della legge 7 marzo 1996 n.108 (prevenzione del fenomeno dell'usura) e successive modificazioni.

Il Consiglio è composto da:

n. 1 componente nominato dalla Regione

n. 1 componente nominato dall'ASL BR/1

n. 1 componente nominato dal Comune di Brindisi

n. 1 componente nominato da altro soggetto pubblico che conferisca congrua partecipazione.

n. 3 componenti nominati da soggetti privati che conferiscano, ciascuno, nel patrimonio un apporto non inferiore ad euro 500.000,00.

Per il primo quadriennio le funzioni di Presidente saranno ricoperte dall'attuale Commissario Straordinario di nomina regionale. Il presidente sarà supportato da un Consiglio di Amministrazione transitorio che avrà durata di quattro anni, così composto:

n. 1 componente nominato dall'Asl Br/1

n. 1 componente nominato dal Comune di Brindisi.

I nuovi Enti pubblici o privati che avranno aderito alla Fondazione hanno diritto a nominare nuovi Consiglieri, in proporzione ai conferimenti effettuati e secondo le modalità previste nel Regolamento. Per l'ingresso dei soggetti pubblici è previsto il conferimento di una congrua partecipazione.

Tanto il Presidente quanto i Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Alla scadenza cessano tutti gli amministratori, anche quelli eletti in sostituzione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro più anziano di nomina e, in caso di contemporanea nomina, il più anziano di età.

Art. 6 Decadenza dei membri del Consiglio di Amministrazione

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

I membri decadono altresì se si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso ed il Presidente della Giunta Regionale la può promuovere.

Le funzioni del Presidente e dei Consiglieri sono gratuite.

Art. 7 Adunanze

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo nei mesi di maggio e settembre ed in ogni caso nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del conto consuntivo, del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni del medesimo; le altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per

iniziativa del Presidente, sia per domanda sottoscritta da almeno due terzi dei componenti il Consiglio stesso, sia per disposizione dell'Autorità Governativa.

Le adunanze sono convocate dal Presidente con invito scritto, anche tramite mezzi informatici, contenente l'ordine del giorno degli affari da trattare, il luogo e l'ora.

L'invito deve essere recapitato al domicilio degli Amministratori almeno tre giorni prima della seduta ed almeno ventiquattro ore prima per le convocazioni d'urgenza.

Sempre per motivazioni di urgenza il Consiglio, con la presenza di tutti i componenti e per decisioni unanime dei Consiglieri, può decidere la trattazione di argomenti non inseriti dell'ordine del giorno.

Art. 8 Deliberazioni del Consiglio

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti, quando si tratti di questioni concernenti persone.

Ai fini della determinazione della validità delle adunanze non sono computati nel numero dei componenti il Consiglio coloro che, avendo interesse giusta l'Art. 15 della Legge 17 luglio 1890 n. 6972, non possono prendere parte alla deliberazione.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando qualcuno degli

intervenuti si allontani o rifiuti di firmare, o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

I Consiglieri non possono prendere parte in nessuna fase a provvedimenti nei quali abbiano un interesse personale ovvero l'abbiano il coniuge o i loro parenti e affini sino al quarto grado civile.

Art. 9 Poteri del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria della Fondazione ed è costituito in conformità con le originarie tavole di fondazione. In particolare:

- programma anno per anno l'attività sociale;
- approva sia il bilancio consuntivo che quello preventivo per l'anno successivo, entro i termini stabili dal successivo Art. 15;
- delibera con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, gli acquisti e gli incrementi del patrimonio nonché la dismissioni di tali beni contestualmente al re-investimento dei progetti nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento dei fini istituzionali, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità;
- provvede all'assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'assunzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- approva i regolamenti interni;
- provvede, su indicazione del Presidente, alla nomina di un Direttore per l'attività di gestione dei servizi erogati, determinandone i poteri e

sorvegliandone l'operato e il rispetto delle norme stabilite nel presente statuto e nel Regolamento;

- esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto.

Art. 10 Dimissioni e surroga

In caso di dimissioni di uno dei componenti del Consiglio, il Presidente del Consiglio di Amministrazione attiva le procedure per la surroga del consigliere dimissionario. Le dimissioni dei Consiglieri non sono immediatamente efficaci ed il consigliere resta in carica fino a nuova nomina.

I Consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione; egli ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, sull'operato del Direttore e, in genere, sull'andamento delle attività della Fondazione
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche valendosi dell'ausilio del Segretario;
- firma tutti gli atti della Fondazione;
- predispone lo schema di bilancio preventivo e consuntivo;

· adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio nella sua prima adunanza successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni dall'avvenuta adozione del provvedimento.

Egli può delegare tale compiti, in tutto o in parte, al Segretario o ad uno o più membri del Consiglio.

Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 Il Segretario

Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio di amministrazione tra persone di elevata professionalità e competenza nel campo.

I suoi compiti, la sua retribuzione e la durata dell'incarico verranno determinati dall'organo che lo nomina.

Art. 13 Il Direttore

Il Direttore assume la responsabilità gestionale della fondazione nei limiti e con i poteri determinati nella delibera di nomina.

Il direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. I requisiti necessari per la nomina del direttore sono, di volta in volta, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e devono tuttavia rispondere a criteri di professionalità e di esperienza qualificata nei settori di attività della fondazione. Il Direttore è nominato per un periodo massimo di quattro anni e può essere, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, rinnovato.

Compete al Direttore sovrintendere all'attività tecnico-amministrativa relativa alla gestione della fondazione e in particolare:

a) eseguire le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
b) formulare proposte al consiglio di amministrazione;
c) sottoporre al consiglio di amministrazione le proposte di bilancio revisionale annuale, di bilancio di esercizio nonché di determinazione delle tariffe relative ai costi dei servizi e delle prestazioni;
d) dirigere il personale della fondazione, assegnandolo a specifici compiti;
e) adottare, nel rispetto delle direttive formulate dal Consiglio di amministrazione, i provvedimenti volti a migliorare l'efficienza delle attività della fondazione e l'efficacia dei servizi erogati;
f) gestire le procedure di appalto per l'esecuzione dei lavori e la fornitura di beni e servizi e gestire le procedure di selezione del personale e sottoscrivere i relativi contratti individuali di lavoro;
g) provvedere alle spese di gestione dei servizi e di funzionamento degli uffici, secondo quanto previsto da apposito regolamento.

Art. 14 I revisori

La revisione economica-finanziaria della Fondazione è affidata ad uno o più revisori scelti dal Consiglio di amministrazione fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

I revisori restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati per un solo mandato.

I revisori esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Fondazione. Accertano la regolare tenuta delle scritture contabili e informano il Consiglio di Amministrazione sui risultati dei controlli e delle verifiche effettuate. Assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

I revisori sono revocabili solo per inadempienza.

TITOLO IV°

AVVERTENZE E NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15 Contabilità e Bilancio

La Fondazione adotta il regime di contabilità economico-patrimoniale.

L'esercizio finanziario della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio consuntivo annuale dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo; quando particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio può avvenire entro il 30 giugno.

Il bilancio preventivo annuale dovrà essere approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente e allo stesso essere allegata la relazione programmatica.

Art. 16 Utili

La Fondazione non può, in alcun caso, distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante l'organizzazione.

Eventuali utili e avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero di dare beni o prestare servizi agli amministratori a condizioni più favorevoli ed a coloro che a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte

Art. 17 Rendite patrimoniali

Le rendite patrimoniali verranno ripartite nel seguente modo: 80% per investimenti e il 20% fondo di riserva per eventuali perdite.

Art. 18 Organizzazione della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione adotta il Regolamento recante le norme per l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione entro sei mesi dalla approvazione dello Statuto.

Art. 19 Mandati di pagamento

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente, di quella del membro del Consiglio di Amministrazione che sovraintende al servizio cui si riferisce il mandato (o in difetto del membro anziano) nonché di quello del Segretario.

Art. 20 Pianta Organica

La pianta organica, i modi di nomina, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati nel Regolamento interno.

TITOLO V°

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 Durata

La Fondazione ha durata illimitata e si scioglie nei casi previsti dalla Legge.

Art. 22 Rinvio

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

Brindisi, lì--------2008

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 18 novembre 2008, n. 884

Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e successive modificazioni.. IPAB "Emma e Decio Ripandelli" con sede in Candela. Piano di risanamento dell'IPAB Emma e Decio Ripandelli con sede in Candela. Determinazioni.

Il giorno 18 novembre 2008, in Bari, nella sede del Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali dell'Assessorato alla Solidarietà,

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA ANTONELLA BISCEGLIA

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2° comma;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;

- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.07.1998, n. 3261;

- vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1418 del 30.09.2006 di rettifica ed integrazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1237 del 30.08.2005 e sue successive modificazioni;

- vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1419 del 30.09.2006 di nomina della Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali;

- visto l'art. 2 - 1° comma - della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15, così come modificata dalla successiva legge regionale 15 maggio 2006, n. 13: "Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone" che dispone che le istituzioni in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge per le rispettive tipologie siano trasformate, fermo restando l'esclusione dei fini di lucro, in:
  a) aziende pubbliche di servizi alle persone (di seguito denominate ASP);
  b) persone giuridiche di diritto privato.

  E che il successivo 2° comma del medesimo articolo dispone che: "Le istituzioni che non possono essere trasformate in una delle tipologie di cui al comma 1° sono estinte o fuse con altre IPAB per essere trasformate in Azienda";

- Visto il successivo art. 6, comma 1, il quale dispone che le Ipab non trasformabili in ASP per insufficiente entità patrimoniale e volume di bilancio possono deliberare e presentare alla Regione un piano di risanamento per la ripresa dell'attività nel campo socio-assistenziale tale da consentire il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico e la trasformazione in azienda;

- visto il piano di risanamento presentato in data 7 agosto 2008 dal Commissario Straordinario dell'IPAB EMMA e DECIO RIPANDELLI, con sede in Candela, in esecuzione della deliberazione Commissariale n. 9 del 4 agosto 2008, trasmesso al Gruppo di Lavoro del Servizio Sistema Integrato dei Servizi sociali dl Foggia con nota prot. n. 91 del 7 agosto resosi necessario a causa della carenza dei requisiti per la trasformazione in ASP;

- rilevato che ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della L.R. n. 15/2004 e smi., il piano di risanamento deve essere attuato nel termine di due anni dalla presentazione, durante i quali gli enti interessati conservano la condizione giuridica in atto;

- visto il procedimento amministrativo attribuito all'Unità Operativa Decentrata di Foggia in data 20 maggio 2008 con prot. n. 42/SS/1388;

- preso atto che l'IPAB EMMA e DECIO RIPANDELLI. al momento della presentazione del piano ha un patrimonio immobiliare pari a euro 7.048.270,00 ed un patrimonio mobiliare pari a euro 7.230,39, ma non ha un volume di bilancio adeguato che l'immediata trasformazione ... ecc.

- accertata la congruità degli interventi previsti dal

piano con l'obiettivo della ripresa dell'attività nel campo socio-assistenziale tale da consentire il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico e la trasformazione in azienda entro il termine di due anni successivi alla sua presentazione;

- Valutata e condivisa la relazione istruttoria con la quale il responsabile del procedimento amministrativo del Gruppo di Lavoro del Servizio Sistema Integrato dei Servizi sociali di Foggia propone di prendere atto del piano di risanamento presentato e di attestarne la fattibilità;

DETERMINA

1. Di autorizzare l'IPAB EMMA e DECIO RIPANDELLI a conservare la soggettività giuridica in atto, avendo accertato la congruità del piano di risanamento approvato con Delibera n. 9 del 4 agosto 2008 e presentato dal Commissario Straordinario dell'IPAB EMMA e DECIO RIPANDELLI, con sede in Candela, con nota prot. 91 del 07/08/2008, con le disposizioni dell'art. 6 della L.r. 15/2004 e smi.;

2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 della L.r. 15/2004 e smi. al piano di risanamento deve essere data attuazione entro il termine di due anni dalla data di presentazione;

3. Di disporre verifiche semestrali dell'attuazione del predetto piano, attraverso relazioni di monitoraggio che riportino lo stato di avanzamento degli interventi previsti;

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di darne comunicazione all'Ente.

5. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Terzo Settore.

Il presente atto, composto di n. 15 facciate (comprensivo degli allegati), redatto in unico esemplare, è esecutivo, non comporta gli adempimenti contabili di cui all'art. 79 della Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 28 non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

La Dirigente
Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali
Dr.ssa Antonella Bisceglia

Ente Emma e Decio Ripandelli
Candela (fg)

Piano di rilancio dell'I.P.A.B
Emma e Decio Ripandelli

Il sindaco-Presidente

Candela 04.08.2008

SEZ. 1 Anagrafica

1. Scheda anagrafica

Ragione sociale	Ente Emma e decio Ripandelli
Sede legale	Via Orto Pennella n. 20
N° codice fiscale	80001800715
Oggetto sociale	Programmazione, attuazione e gestione servizi socio – assistenziali e socio – sanitari agli anziani e ai minori
N. dipendenti (di cui donne)	2 part – time a tempo determinato
Rappresentante legale	Santarella Savino Antonio (Commissario straordinario pro-tempore)
Telefono / fax	0885/
E-mail	comuneca@libero.it
Referente piano	Sig.ra Maria Letizia
Telefono / fax	339.3800786
E-mail	

2. Dati di bilancio (ultimi tre esercizi)

Anno	Preventivo (Valore di bilancio)	Consuntivo (Valore di bilancio)
2007	€ 88.324,00	€ 54.301,59
2006	€ 108.320,00	€ 67.839,61
2005		

3. Dati patrimoniali

Descrizione bene	Valore stimato	Se da ristrutturare indicare importo presunto dei costi	Vistare se utilizzato per i servizi previsti nel piano
Deposito Via Corte 21 –	€ 11.000,00		

Candela			
Palazzo Ripandelli - Candela	€ 2.100.000,00		
Locali asilo Via Orto Pennella 20 - Candela	€ 977.500,00		Visto
Grotte S. Antonio - Candela	€ 135.000,00		
n. 3 mini locali Via Broggia - Napoli	€ 49.770,00		

SEZ. 2 Presentazione dell'idea forza

4. La mission dell'ASP

L'azienda "Ente Emma e Decio Ripandelli" opera per la programmazione, attuazione e gestione di servizi socio – assistenziali e socio – sanitari nel proprio ambito territoriale (Comune di Candela e comuni limitrofi). La sua attività è stata quella di scuola materna. Il ruolo futuro è quello di consolidare l'attività di scuola materna (dopo aver ottenuto recentemente il decreto di riconoscimento dello status di "scuola paritaria" – decreto del 18.06.2008 prot. n. 3333/1) e di avviare l'attività di assistenza agli anziani (anche domiciliare).

Il piano di rilancio tende a consolidare la presenza dell'ente sul territorio, anche al fine di non disperdere la storia dell'Ente stesso.

Tutte le attività sono previste dallo statuto, così come recentemente modificato (art. 3 Statuto Vigente), tutte compatibili con quanto previsto dalle tavole originarie.

5. Descrizione delle attività dell'ASP

Le attività che verranno svolte sono :

scuola materna con annesso servizio mensa;

assistenza socio – sanitaria agli anziani (anche di tipo domiciliare);

creazione e gestione di attività ludiche per bambini fino a 14 anni (ludoteca), compreso servizio di assistenza didattica dopo - scuola;

attività socio – culturali per i bambini e gli anziani (organizzazione di eventi, manifestazioni, ecc.).

La motivazione che ha portato alla redazione del presente piano di risanamento

consiste nella continuazione dell'attività di scuola materna per valorizzare (e non disperdere) le conoscenze e le profesionalità acquisite. L'inizio dell'attività di assistenza agli anziani trova fondamento nel creare supporto reale alle esigenze degli abitanti del territorio sfruttando l'organizzazione esistente.

caratteri distintivi : conoscenza del territorio e conoscenza personale delle situazioni di disagio e/o di difficoltà, soprattutto degli anziani.

Stato di avanzamento del progetto : per quanto riguarda la scuola materna, si è recentemente ottenuto il riconoscimento dello status di scuola paritaria (decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Direzione Generale – Ufficio scolastico della Puglia del 18.06.2008 prot. n. 3333/1), mentre per l'assistenza domicilare agli anziani si è già avviata la ricerca di personale specializzato.

SEZ. 3 Il mercato

6. Il mercato dell'iniziativa

Il bacino d'utenza individuato è nell'ambito di appartenenza del Comune di Candela (zone limitrofe e Comuni confinanti)

La situazione economica del territorio è medio- bassa in quanto trattasi di un comune situato in zona collinare, abitato da un'alta percentuale di anziani ; solo recentemente, con l'apertura di alcune fabbriche, si sta notando qualche segnale di ripresa, determinando un incremento della popolazione residente.

La sede operativa è essenzialmente quella della sede legale sita in Candela alla Via Orto Pennella n. 20; qualche attività, soprattutto quelle legate alle attività socio – culturali e ludiche, potranno essere svolte presso un fabbricato rurale sita in agro di Candela, di proprietà del'Ente.

Il mercato di riferimento è costituito dagli anziani residenti nel Comune di Candela (totale ultrasessantacinquenni al 31.12.2006 n. 548) e dai bambini fino a 14 anni (totale al 31.12.2006 n. 490 – fonte Ufficio anagrafe Comune Candela). Le esigenze dei "clienti" individuati sono quelle di assistenza e di supporto (fisico, morale e didattico), sevizi che possono essere forniti a prezzi più bassi rispetto a quelli di mercato grazie alle entrate previste, oltre ad una maggiore efficacia/efficienza determinata da una profonda conoscenza del territorio. Inizialmente si è ipotizzato di acquisire il 10% del mercato potenziale (come sopra individuato), per poi portarlo entro due anni almeno al 20% dello stesso, con prospettive di ulteriore incremento nel medio – lungo periodo.

La concorrenza è limitata, ed è costituita da una cooperativa (sovvenzionata parzialmente da Comune di Candela), che offre però solo servizi di assistenza agli anziani. Il punto di forza della concorrenza è di non avere in pratica concorrenti, mentre il punto di debolezza è che basa la sua attività prevalentemente sugli incassi

dei contributi pubblici.

SEZ. 4 La rete locale

7. Il network

Attualemente esiste un accordo già siglato con il Comune di Candela per la scuola materna ed annesso servizio mensa.

Coordinamento istituzionale : per quanto riguarda il servizio di assistenza agli anziani, il soggetto che attualmente svolge il servizio potrebbe formalizzare con l'ASP un accordo finalizzato a garantire risorse finanziarie che l'Ente pubblico (Comune di Candela) non può garantire nel medio – lungo periodo. Così facendo tutti gli accordi e le convenzioni attualmente in essere con i vari Enti verranno di fatto trasferiti all'ASP.

SEZ. 5 Il processo produttivo

8. Il processo di produzione/erogazione

I servizi finali sono :

Scuola paritaria (con annesso servizio mensa), la cui presenza è ormai nota sul territorio, data la lunga presenza sul territorio;

assistenza anziani (anche domiciliare), la cui implementazione sul territorio dovrà sfruttare le sinergie da predisporre con l'attuale "concorrente";

servizio di ludoteca e assistenza didattica dopo scuola, sarà attivata sfruttando la presenza della scuola paritaria già funzionante, facendo seguito a richieste già avute da parte dei genitori degli alunni già frequentanti la scuola materna.

L'organizzazione dei processi produttivi

Il servizio della scuola paritaria è strutturato come un luogo dove i bambini possono incontrarsi per condividere, insieme agli adulti responsabili della scuola, percorsi di crescita. Nel luogo di svolgimento dell'attività si impara ad affrontare la quotidianità con serenità, scoprendo l'importanza del gruppo e del lavoro di gruppo. L'obiettivo pedagogico consiste nel mettere i bambini nelle condizioni di scegliere, di saper scegliere, ma anche di saper desiderare fuori dagli stereotipi e di supportare i bambini nella creazione di loro progetti, con l'aiuto dei loro educatori e, se del caso, con i loro genitori. L'unità di tempo più idonea per descrivere l'attività in questione deve far riferimento ad almeno un mese, a testimonianza della grande scarsità di dimensioni routinarie della professione e della sua articolazione su piani operativi ampi, diversificati in base alle relazioni che gli stessi educatori intrattengono con altri

soggetti. Le operazioni principali possono essere schematizzate come appresso:

gioco ed animazione ludica (decodifica dei bisogni dei bambini, proposizione dei giochi, gestione dei singoli e dei gruppi, osservazione partecipante; laboratorio di costruzione e riparazione giocattoli; programmazione ed organizzazione delle attività; organizzazione di feste e tornei; schedatura e prestito dei giochi; attività promo – pubblicitarie; attività amministrative/gestionali e di relazione con il territorio.

Le operazioni complementari consistono essenzialmente in : manutenzione e pulizia locali; schedatura e prestito libri e materiale didattico, organizzazione di gite; organizzazione e partecipazione a convegni e dibattiti; colloqui tra il personale insegnante con e/o senza i genitori .

Nello svolgimento dell'attività sarà prestata particola attenzione al valore delle relazioni interpersonali, favorendo la creazione di amicizie nel rispetto dei singoli, che saranno proposte soprattutto attraverso il gioco. Saranno altresì curate le relazioni tra educatori e genitori, preventivamente programmate e pianificate, anche con l'ausilio di interventi formati specialistici (psicologa, pedagogista). In quest'ottica si presterà particolare attenzione alle molteplici esigenze delle famiglie (che quasi mai rappresentano un gruppo omogeneo), cercando di garantire ai servizi proposti flessibilità e modularità, nel rispetto delle esigenze individuali, al fine di favorire il coinvolgimento delle famiglie e la loro indispensabile partecipazione al progetto educativo. Il tutto avverrà nel rispetto della privacy, come previsto dalla normativa vigente.

Tutta l'attività su descritta è basata essenzialmente sulla professionalità delle insegnanti (sia sul piano pedagogico che psicologico), che si avvarranno, per lo svolgimento dell'attività in questione, delle tipiche attrezzature tecniche (banchi, sedie, armadietti, ecc.) e supporti scolastici e ricreativi (libri, giochi, ecc.). La struttura nella quale viene svolto il servizio è via Orto Pennella, 20 – Candela .

Il servizio dell'assistenza (anche domiciliare) agli anziani parte da un'analisi socio – economica del territorio, al fine di individuare i soggetti svantaggiati , oggetto del programma di assistenza. Tale analisi viene inizialmente condotta con l'ausilio degli addetti dei servizi sociali dei Comuni rientranti nell'ambito di appartenenza del Comune di Candela. Dopo aver individuato i soggetti, si passa ad analizzare l'oggetto dell'attività da prestare, in pratica si passa all'individuazione dei bisogni degli anziani. In linea di massima i bisogni vengono suddivisi in assistenziali e sociali; quelli di tipo "assistenziale" vengono di regola forniti in collaborazione con le ASL di competenza e consistono in attività di supporto a quelle mediche ed infermieristiche, mentre quelli "sociali", forniti in ampia autonomia, consistono essenzialmente in attività di compagnia agli anziani e di supporto alle attività della vita quotidiana (accompagnamento per fare la spesa, una passeggiata, ecc.). Una parte delle attività su descritte potrebbero essere anche parzialmente acquisite a seguito della formalizzazione di accordi di programma con la società concorrente già esistente, la cui organizzazione verrà con il tempo integrata con la nostra, aggiungendo altri collaboratori per i quali si sta già provvedendo alla selezione.

Infine l'attività ludica e di dopo scuola, essendo complementare a quella di scuola paritaria, seguirà l'organizzazione già esistente, sfruttando in parte sia il personale che le attrezzature utilizzata per l'attività di scuola materna.

L'organizzazione del lavoro

Attualmente la segreteria organizza l'attività di scuola materna, che viene svolta da n. 2 insegnanti (con contratto di collaborazione), con compiti di gestione dell'attività di insegnamento e refettorio. A seguito dell'attuazione del nuovo piano programmatico le insegnanti passeranno a 5 unità (di cui una part – time), che si occuperanno anche dell'attività ludica e del dopo scuola (è infatti già stato autorizzato l'aumento delle sezioni scolastiche da 1 a 3). Inoltre ci si avvarrà anche di n. 3 collaboratori che si occuperanno dell'attività di assistenza agli anziani. Il costo complessivo dei dipendenti e collaboratori (compreso di oneri sociali) passerà dagli attuali € 20.000,00 circa a € 100.000 circa. Per quanto riguarda l'attività di assistenza agli anziani il costo previsto a regime si aggira intorno a € 90.000. Si precisa che alcuni operatori saranno interscambiabili e quindi in base alle necessità potrebbero curare sia l'aspetto ludico dei bambini che degli anziani.

SEZ. 6 La strategia d'impresa

9. Le scelte strategiche

Per favorire lo sviluppo delle attività previste ci si baserà sulla leva comunicativa interna (attivando il classico "passaparola" tra gli attuali fruitori del servizio scuola materna) ed esterna (tramite l'organizzazione di appositi convegni unitamente al canale promozionale costituito dalla pubblicazione di inserti redazionali su giornali e riviste locali, supportati da appositi comunicati stampa).

Da un punto di vista quantitativo, il mercato potenziale è stato individuato facendo riferimento ai residenti delle varie categorie di soggetti nel Comune di Candela (anche se i servizi potranno essere erogati anche a soggetti residenti nell'ambito delle zone limitrofi), che al 31.12.2006 evidenziano i dati seguenti:

Classi di età	Numerosità popolazione
0 – 6 anni	224
7 – 14 anni	266
Oltre 65 anni	548
Totale potenziali utenti	1.038

Fonte : Ufficio anagrafe comune di Candela

I servizi che saranno offerti sono : scuola materna con servizio mensa, assistenza anziani, supporto didattico dopo scuola e attività ludiche.

Il prezzo

Nel determinare il prezzo da praticare agli utenti, si è tenuto conto delle peculiarità socio – economiche del territorio nonché del prezzo praticato attualmente dalla scuola materna. Per quanto riguarda quest'ultima si fa presente che viene solo richiesto un prezzo simbolico per la mensa, atteso che il costo per la scuola materna viene coperto da contributi pubblici e dalle risorse dell'Ente. In merito al prezzo da praticare per l'assistenza domiciliare, attesa l'assenza di intento speculativo, si è determinato un "prezzo politico" , determinato tenendo conto di tutte le entrate dell'Ente.

Stante quanto sopra, per il servizio di mensa (quello di scuola materna è coperto dai contributi statali) è previsto un prezzo di € 3,00 a pasto (inizialmente per n. 25 bambini per 42 settimane all'anno dal lunedì al venerdì, per un totale di n. 210 giorni/anno);

Per il servizio di assistenza anziani è previsto un prezzo di € 8,00/ora (inizialmente 55 anziani, servizio offerto per 365/anno x 6 ore al giorno con n. 3 operatori, per un totale di ore offerte all'anno di 6.570);

per il servizio di dopo – scuola /attività ludiche è previsto un compenso di € 6,00 / ora (inizialmente 10 bambini per n. 3 giorni alla settimana x 3 ore al giorno per un totale di 468/anno).

10. Gli obiettivi di risultato

Servizi	Unità di misura	Prezzo unitario (a)	Primo anno di attività	
			quantità vendute	fatturato realizzato
			(b)	(a x b)
1 mensa	numero	€ 3,00	5.250	€ 15.750
2 ass.za anziani	ora	€ 8,00	6.570	€ 52.560
3 supporto dopo scuola (media 10 bambini)	ora	€ 6,00	4680	€ 28.080
			Totale	€ 96.390

Servizi	Unità di misura	Prezzo unitario (a)	Secondo anno di attività	
			quantità vendute	fatturato realizzato
			(b)	(a x b)
1 mensa	numero	€ 3,20	9.600	€ 30.720
2 ass.za anziani	ora	€ 8,00	8760	€ 70.080
3 supporto dopo scuola (media 10 bambini)	ora	€ 6,00	7620	€ 45.720
			Totale	€ 146.520

11. Commento alla tabella

La quantità media venduta rappresenta il 10% del mercato di riferimento (numero potenziali utenti così come sopra indicato), che, come detto, si basa di dati forniti dall'Ufficio anagrafe del Comune di Candela.

SEZ. 7 Il piano dei conti

12. Il Piano finanziario

12.1 I costi di gestione

Ammontano , nell'anno a regime, complessivamente a € 259.955,71 e si riferiscono essenzialmente a costi per il personale per € 227.532,00 , a spese per illuminazione e riscaldamento per € 11.773,71,00 e per € 10.000,00 a spese per la refezione e per i restanti € 10.650,00 a spese varie (telefoniche, d'ufficio, imposte e tasse, varie).

12.2 Il personale

PRIMO ANNO DI ATTIVITA'				
Qualifiche	Mansioni	Costo unitario (a)	Costo totale annuale	
			N . risorse (b)	Costo (axb)
Impiegati	segretaria	20.002,00	1	20.002,00
Impiegati	Insegnanti	25.119,75	4	100.479,00
Part time	insegnante	15.071,85	1	15.071,00
Altre forme di	Collaboratori x ass. anziani e	30.660,00	3	91.980,00

collaborazione	att. ludiche			
			Totale per anno	227.532,00

SECONDO ANNO DI ATTIVITA'				
Qualifiche	Mansioni	Costo unitario (a)	Costo totale annuale	
			N . risorse (b)	Costo (axb)
Impiegati	segretaria	20.002,00	1	20.002,00
Impiegati	Insegnanti	25.119,75	4	100.479,00
Part time	insegnante	15.071,85	1	15.071,00
Altre forme di collaborazione	Collaboratori x ass. anziani e att. ludiche	30.660,00	4	122.640,00
			Totale per anno	258.192,00

12.3 Il piano degli investimenti

Per la realizzazione delle attività dell'ASP si rende necessario solo un adeguamento delle attrezzature già in possesso dell'Ente, nonché delle altre necessarie per avviare le attività ludiche previste nel presente piano. Il totale investimento previsto ammonta a € 25.000,00 , la cui copertura finanziaria è prevista in 7 anni.

12.4 Le previsioni economiche e copertura degli investimenti previsti

A regime le entrate previste, oltre ai consueti canoni per fitti di fondi rustici e fabbricati di proprietà, provengono dalle quote di compartecipazione al servizio di refezione (pari a € 15.750, in aumento a seguito del riconoscimento di status di scuola paritaria per n. 3 sezioni da n. 1 originaria), dalle quote di assistenza anziani per € 52.560 e dalle quote per attività ludiche e dopo scuola per € 28.080. Vi è poi una parte delle entrate costituita da contributi da enti pubblici (Regione, Comune e Ministero) per € 40.100 e da fitto terreni per installazione di n. 4 pale eoliche per un totale di € 90.000. La sommatoria delle entrate su indicata permette di coprire tutte le spese necessarie per offrire i servizi previsti, consentendo il pareggio di bilancio così come previsto dalla normativa regionale vigente.

13. Piano degli investimenti

a) IMPIANTI GENERALI	
Descrizione investimenti	
TOTALE IMPIANTI GENERALI	-

b) MACCHINARI E ATTREZZATURE	
Attrezzature ed arredi	€ 25.000,00
TOTALE MACCHINARI E ATTREZZATURE	-

c) OPERE MURARIE	
Descrizione investimenti	
TOTALE OPERE MURARIE	-

c) OPERE MURARIE	
Descrizione investimenti	
TOTALE OPERE MURARIE	-

TOTALE INVESTIMENTI	**€ 25.000,00**
a) + b) + c) + d)	

14. Bilancio

(Allegare copia del bilancio previsionale per i due anni successivi) + copia bilancio consuntivo 2007 (ultimo approvato)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 18 novembre 2008, n. 885

Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione n. 1/2008. IPAB "Giovan Battista Imperiali" con sede in Francavilla Fontana. Accertamento dei requisiti per la trasformazione in persona giuridica di diritto privato "Fondazione di partecipazione" ed approvazione proposta di atto costitutivo e statuto.

Il giorno 18 novembre 2008, in Bari, nella sede del Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali dell'Assessorato alla Solidarietà,

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA ANTONELLA BISCEGLIA

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2° comma;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;

- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.07.1998, n. 3261;

- vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1418 del 30.09.2006 di rettifica ed integrazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1237 del 30.08.2005 e sue successive modificazioni;

- vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1419 del 30.09.2006 di nomina della Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali;

- visto l'art. 2 - 1° comma - della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15, così come modificata dalla successiva legge regionale 15 maggio 2006, n. 13: "Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone" che dispone che le istituzioni in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge per le rispettive tipologie siano trasformate, fermo restando l'esclusione dei fini di lucro, in:
  a) aziende pubbliche di servizi alle persone (di seguito denominate ASP);
  b) persone giuridiche di diritto privato.

  E che il successivo 2° comma del medesimo articolo dispone che: "Le istituzioni che non possono essere trasformate in una delle tipologie di cui al comma 1° sono estinte o fuse con altre IPAB per essere trasformate in Azienda";

- rilevato che ai sensi dei successivi commi 3° e 4° i rappresentanti delle Istituzioni di che trattasi erano tenuti a trasmettere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo (12/02/2008) al Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione, per i successivi adempimenti, la proposta di trasformazione di cui ai commi 1° e 2°;

- vista l'istanza presentata in data 13/05/2008 dal Commissario Straordinario dell'IPAB "Giovan Battista Imperiali", con sede in Francavilla Fontana, con la quale, in esecuzione della deliberazione Commissariale n. 13 del 14/03/2008, ha chiesto l'approvazione della trasformazione dell'IPAB in persona giuridica di diritto privato quale fondazione di partecipazione e l'approvazione della proposta dello statuto e dell'atto costitutivo;

- viste le integrazioni istruttorie richieste ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti e della documentazione occorrente per l'esame dell'istanza;

- accertato che, a seguito delle integrazioni richieste e prodotte, l'IPAB "Giovan Battista Imperiali" risulta in possesso della documentazione e dei requisiti richiesti rispettivamente dall'art. 9 del Reg. Reg.le n. 1/2008 "Istanza"e dall'art. 8 Requisiti e adempimenti", come da relazione istruttoria con la quale il responsabile del procedimento amministrativo del Gruppo di Lavoro del Servizio Sistema Integrato dei Servizi sociali di Brindisi propone di accogliere l'istanza di trasformazione in Fondazione di Partecipa-

zione e la contestuale approvazione della proposta di statuto e di atto costitutivo;

- Richiamato il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

Per i motivi di cui in premessa

DETERMINA

1. Di accogliere l'istanza di trasformazione in persona giuridica di diritto privato quale Fondazione di partecipazione del Commissario Straordinario dell'IPAB "Giovan Battista Imperiali", con sede in Francavilla Fontana.

2. Di approvare la proposta dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione "Giovan Battista Imperiali" con sede in Francavilla Fontana composto di n. 38 articoli nel testo approvato dall'Ente con deliberazione commissariale esecutiva n. 39 del 01/08/2008, vistati ed allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

3. Di disporre la cancellazione dell'Ente dall'elenco delle Ipab e la contestuale comunicazione all'Istituzione interessata ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Reg. Reg.le n. 1/2008;

4. di dare atto che, al sensi del comma 4 dell'Art. 11 del regolamento regionale 1/2008, l'IPAB, una volta perfezionato il processo di trasformazione con la redazione per atto pubblico dell'atto costitutivo e dello statuto ed acquisita la personalità giuridica dl diritto privato ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, la Fondazione sarà iscritta d'ufficio, ai sensi dell'art. 11, del reg. reg. n. 1/2008, nell'elenco delle persone giuridiche di diritto privato operanti nel campo del servizi sodo assistenziali istituito presso il Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali con deliberazione di Giunta Regionale n. 1945 del 21/10/2008, con apposito atto che riporti gli estremi identificativi della deliberazione dell'istituzione nonché la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata e la sede;

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P. e di informare gli amministratori della costituenda fondazione circa l'obbligo ad ottemperare al disposto dell'art. 4 comma 2 del DPR 10/02/2000 n. 361, nonché, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del Reg. Reg.le n. 1/2008, alla trasmissione della deliberazione di trasformazione al Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale per l'Iscrizione, su apposita istanza di parte, al registro delle persone giuridiche;

6. Di disporre che la Fondazione, nelle more della costituzione del Consiglio di Amministrazione, continuerà ad essere retta dal Commissario Straordinario in carica.

7. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Terzo Settore.

Il presente atto, composto di n. 37 facciate (allegati compresi), redatto in unico esemplare, è esecutivo, non comporta gli adempimenti contabili di cui all'art. 79 della Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 28 non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

La Dirigente0
Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali
Dr.ssa Antonella Bisceglia

PROPOSTA DI ATTO COSTITUTIVO

FONDAZIONE OPERA PIA "Giovan Battista Imperiali"

N. Repertorio Raccolta n.

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno del mese di dell'anno duemilaotto in Francavilla Fontana, nel mio studio sito in n. , iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di , alla presenza dei signori:

- , nato a il giorno , residente a Via;
- nato a il giorno residente a Via

testimoni a me noti ed idonei,

E' COMPARSO IL SIGNOR

- prof. **D'Amone Cosimo**, nato a Francavilla Fontana (BR) il 11.11.1939 , pensionato, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma unicamente ed esclusivamente nella sua qualità di Commissario Straordinario della I.P.A.B. Opera Pia "Giovan Battista Imperiali" e, legale rappresentante della stessa.

Il medesimo, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto al quale

PREMETTE

- visto l'obbligo di trasformazione delle Istituzioni II.PP.A.B. ed Enti aventi sede legale nella Regione Puglia, in Aziende Pubbliche di servizi alla Persona o in Persone giuridiche di diritto privato, giusto RegolamentoRegionale 28 gennaio 2008 n. 1 e Regolamento di di attuazione della Legge regionale 30 settembre 2004 n. 15;

- che, considerato il carattere educativo dell'IPAB Opera Pia Giovan Battista Imperiali, con la presenza di religiosi, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 207/2001;
- ritenuto di possedere adeguato patrimonio costituente il fondo di dotazione permanente, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 361/2000, ossia la congruità della massa dei beni destinati ad assicurare la permanenza in vita della persona giuridica ed a garantire i terzi sotto il profil0o della responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte (artt. 2740 e 2910 c.c);
- che allo scopo, quindi, di svolgere una concreta azione tesa al programmare e gestire i servizi socio assistenziali, socio sanitari ed educativi, è ora intenzione dell'Ente, in persona del legale rapresentante pro tempore, prof. Cosimo D'Amone, costituire una fondazione di Partecipazione.
- CIO' PREMESSO

Il promotore fondatore, Opera Pia "Giovan Battista Imperiali", come sopra rappresentato, dichiara e stipula quanto segue.

1.DENOMINAZIONE

E' costitutita una Fondazione denominata Comunità Educativa - Centro Socio Diurno *"Giovan Battista Imperiali" Onlus.*

La Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna.

La Fondazione ha la propria sede in Francavilla Fontana (BR), al Corso Umberto I n. 38/40

Poiché trattasi di Fondazione di Partecipazione, Enti Pubblici o Privati potranno aderire alla Fondazione unicamente con il conferimento di rilevanti risorse

patrimoniale o finanziarie di un valore il cui minimo ammonta almeno ad € 250.000. Tali Fondatori Promotori, potranno aderire in tale qualità, dietro presentazione di specifica domanda relativa alla contribuzione alla Fondazione medesima. Essi saranno ammessi con deliberazione inappellabile del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

2. FINALITA' E SCOPO

La Fondazione, nel rispetto delle proprie tavole fondative, ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi residenziali e semiresidenziali, socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi rivolti a minori anche a rischio di devianza minorile presenti sul territorio comunale ed extracomunale, attraverso azioni di sostegno svolte a favore dei minori stessi e dei loro nuclei familiari. Può inoltre prestare servizi socio-assistenziali e socio - sanitari a minori che intendono essere seguiti, sul piano formativo – educativo – culturale.

a. ~~La Fondazione, nell'ambito della finalità indicate nel comma 1, può organizzare e gestire ulteriori servizi per altre fasce di minori e popolazione adulta in stato di difficoltà secondo le esigenze poste dalla programmazione locale in accordo con gli organismi istituzionali ad essa preposti.~~

b. La Fondazione ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi fissati dal Regolamento Regionale 28 gennaio 2008 n.1. In particolare garantisce:

   a. ~~la tutela dei diritti inviolabili ed il rispetto della dignità della persona umana con attenzione alla differenza di genere ed alle varie appartenenze culturali;~~

   b. la garanzia di riservatezza;

c. l'appropriatezza, l'umanizzazione e la personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie;

d. la promozione ed il sostegno dei legami familiari.

1. La Fondazione Comunità Educativa –Centro Socio Diurno "Giovan Battista Imperilai Onlus" non ha scopo di lucro

2. DURATA

La durata della Fondazione è illimitata.

3. PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà della I.P.A.B. Opera Pia "Giovan Battista Imperiali" che ammonta ad € .....*(somma da definire al momento della costituzione della Fondazione)*

Il patrimonio potrà essere incrementato da: reddito del proprio capitale, avanzi e utili di gestione; fondi e contributi pubblici e privati; contributi dei fondatori o di qualsivoglia terzo a qualsiasi titolo; utili e plusvalenze delle società partecipate; eredità, lasciti e donazioni, incrementi derivanti da ogni altra fonte o per qualsivoglia titolo, senza limitazione alcuna.

Le rendite saranno comunque utlizzate ed erogate, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, per il conseguimento degli scopi della Fondazione.

Le rendite saranno comunque utilizzate ed erogate, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, per il conseguimento degli scopi della Fondazione.

STATUTO

La Fondazione è retta, oltre che dal presente atto costitutivo, dallo statuto che, firmato dai comparenti, dai testimoni e da me Notaio, si allega al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale.

SPESE

Le spese del presente atto e conseguenti sono a acrico della Fondazione.

DISPENSA LETTURA DI OGNI ALLEGATO

I comparenti mi dispensano dalla lettura di ogni allegato avendone già presa conoscenza.

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio. su circa di quattro fogli è stato da me redatto e letto, presenti i testimoni, ai comparenti che lo approvano.

F.to

proposta di

STATUTO

Fondazione di Partecipazione

"Giovan Battista Imperiali"

CAPO I

ORIGINE, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

ART. 1 – ORIGINI

La FONDAZIONE Comunità Educativa e Centro Socio Educativo Diurno "Giovan Battista Imperiali Onlus" è il risultato della trasformazione della I.P.A.B. "Opera Pia Giovan Battista Imperiali" già " Conservatorio delle orfane", ad amministrazione laica, fondato il 4 dicembre 1729, Atto rogato del 3 agosto 1769 e Regio assenso del 1784; già Opera Pia Orfanotrofio Femminile "Giovan Battista Imperiali" con Regio Decreto n. 197 del 16 luglio 1878,e Regio Assenso del 22 luglio 1881; già Opera Pia Orfanotrofio Femminile "Giovan Battista Imperiali, Principe di Francavilla", con Regio Decreto del 23 giugno 1938, con Statuto e Regolamento del 31 dicembre 1940, n. 6, e Regio decreto del 19 luglio 1941, dell'Atto Deliberativo Commissariale nn. 35 e 36 del 4/10/2006 con iscrizione a Registro della Regione Puglia nn. 86 e 138

ART. 2 - DENOMINAZIONE – SEDE E COSTITUZIONE

1. La Fondazione di Partecipazione assume la seguente denominazione Comunità Educativa – Centro Socio Educativo Diurno "Giovan Battista Imperiali"Onlus.
2. La Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna.

3. La Fondazione ha la propria sede legale in Francavilla Fontana (BR) Corso Umberto I n. 38/40.

ART. 3 – NATURA GIURIDICA E FONTI NORMATIVE

1. La fondazione non ha scopi di lucro.
2. La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, nonché dal Regolamento Regionale 28 gennaio 2008, n. 1, Regolamento di attuazione della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e Legge regionale 15 maggio 2006 n. 13 "Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alla persona" e dal presente Statuto.
3. La Fondazione è dotata di personalità giuridica di diritto privato, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalle leggi regionali e statali.
4. La Fondazione non ha fini di lucro e svolge la propria attività nell'ambito della utilità e solidarietà sociale secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
5. La Fondazione è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legislazione regionale e dalla conseguente programmazione socio-sanitaria, orientando la propria attività al rispetto dei principi ivi indicati.

CAPO II

FINALITA', AMBITO TERRITORIALE

ART. 4 – FINALITA' DELLA FONDAZIONE E PRINCIPI DEGLI INTERVENTI

1. La Fondazione, nel rispetto delle proprie tavole fondative, ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi residenziali e semiresidenziali, socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi rivolti a minori anche a rischio di devianza minorile presenti sul territorio comunale ed extracomunale, attraverso azioni di sostegno svolte a favore dei minori stessi e dei loro nuclei familiari. Può inoltre prestare servizi socio-assistenziali e socio - sanitari a minori che intendono essere seguiti, sul piano formativo – educativo – culturale. Per il perseguimento dei suoi scopi, la fondazione potrà svolgere attività di studio, promozione e di intervento, organizzando o favorendo l'organizzazione di riunioni, seminari ed ogni altra iniziativa anche editoriale rispondente alle finalità della fondazione, sia concedendo borse di studio e premi, svolgendo attività di formazione, favorendo lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini, porre in essere attività strumentali necessarie o utili al perseguimento dei fini statutari quali l'organizzazione di viaggi a scopo di istruzione, di studio e di finalità culturale e tecnico – scientifica, l'organizzazione di manifestazioni.

2. La Fondazione, nell'ambito della finalità indicate nel comma 1, può organizzare e gestire ulteriori servizi per altre fasce di minori e popolazione adulta in stato di

difficoltà secondo le esigenze poste dalla programmazione locale in accordo con gli organismi istituzionali ad essa preposti.

3. La Fondazione ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi fissati dal Regolamento Regionale 28 gennaio 2008 n.1. In particolare garantisce:
   a. la tutela dei diritti inviolabili ed il rispetto della dignità della persona umana, con attenzione alla differenza di genere ed alle varie appartenenze culturali;
   b. la garanzia di riservatezza;
   c. l'appropriatezza, l'umanizzazione e la personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie;
   d. la promozione ed il sostegno dei legami familiari.
4. La Fondazione riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona. A tal fine promuove, favorisce e sostiene:
   a. la partecipazione degli operatori alla progettazione e alla valutazione delle attività;
   b. la formazione permanente degli operatori intesa come strumento di qualità nella produzione degli interventi e dei servizi;
   c. l'integrazione professionale come ricomposizione unitaria delle diverse competenze e delle diverse attività .
5. La Fondazione promuove l'innovazione organizzativa e gestionale in una ottica di sviluppo continuo secondo criteri di unitarietà ed integrazione fra i diversi ambiti

operativi. A tale scopo assicura i necessari strumenti di affiancamento e supporto per il raggiungimento di obiettivi programmati.

6. La Fondazione può perseguire i propri fini statutari attraverso la stipula di apposite convenzioni.

7. La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, può utilizzare, oltre alle proprie strutture residenziali e semiresidenziali, analoghe strutture appartenenti a terzi.

8. E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse-, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 5 – RISPETTO DELLE FEDI RELIGIOSE E ASSISTENZA RELIGIOSA

1. La Fondazione garantisce il rispetto delle diverse fedi religiose.

ART. 6 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

1. La Fondazione ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi di cui all'art. 4 nei confronti dei minori, fanciulli e fanciulle residenti nel territorio del distretto di Francavilla Fontana, nonché minori fuori dal distretto territoriale, su segnalazione del Tribunale dei Minori o su richiesta formale dei Servizi Sociali e dei Consultori Familiari dei vari Comuni.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

ART. 7 – GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

1. La Fondazione organizza ed eroga i servizi e le attività di cui all'art. 4 prevalentemente in forma diretta a mezzo della propria struttura e subordinatamente in forma convenzionata.
2. La Fondazione, in coerenza con la propria finalità, può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia dell'imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione gestionale ed amministrativa.
3. La Fondazione promuove e sostiene le diverse forme di volontariato e di solidarietà sociale secondo quanto indicato dalle disposizioni vigenti. A tal fine e nel quadro di programmi concordati garantisce l'accesso dei volontari alle proprie strutture residenziali e semiresidenziali nel rispetto delle modalità di collaborazione concordate.
4. La Fondazione può avvalersi altresì delle istituzioni e degli organismi operanti senza scopo di lucro nel campo dei minori bisognosi italiani e stranieri.
5. La Fondazione richiede l'autorizzazione per i servizi e le prestazioni individuate a norma della legislazione nazionale e regionale vigente.
6. La Fondazione può partecipare e/o promuovere forme innovative e/o sperimentali di gestione di servizi socio-sanitari, socio-educative e socio-assistenziali.

7. La Fondazione può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto a quanto indicato all'art. 4 comma 1, servizi ed attività socio assistenziali rivolti a soggetti pubblici e a soggetti privati ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio fornito.
8. La Fondazione può esercitare, in forma non prevalente, attività commerciale, i cui proventi andranno a favore dell'attività istituzionale.

ART. 8 – ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E DI RAPPRESENTANZA

1. Al fine di mantenere e consolidare i legami con le comunità territoriali dove hanno sede i servizi, la Fondazione promuove la costituzione di organismi di partecipazione e di rappresentanza degli interessi degli utenti e dei loro familiari, con compiti consultivi, di controllo della qualità, di sviluppo della solidarietà sociale e del volontariato locale.

ORGANI

ART. 9 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

1- Sono organi della Fondazione:

a. Il Presidente
b. il Consiglio d'Amministrazione.

Le cariche sono totalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute nell'espletamento dei vari incarichi, purché regolarmente documentate.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 10 –COMPOSIZIONE E PROCEDURA DI NOMINA

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di tre membri compreso il Presidente alla cui nomina provvede la Regione Puglia come previsto dall'art. 17 del presente regolamento.

Oltre al Presidente fanno parte del Consiglio di Amministrazione come membro di diritto la Suora Madre Superiore *pro-tempore* della Congregazione della Suore Figlie di Sant' Anna che opera all'interno della struttura della Fondazione, e un consigliere viene nominato dal Consiglio Comunale di Francavilla Fontana.

2. Nel caso in cui vi siano Enti pubblici o privati che aderiscano alla Fondazione con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie di un valore il cui minimo sia di almeno € 250.000, l'Ente aderente alla Fondazione potrà designare un membro nel Consiglio di Amministratore. Nel caso in cui vi siano più Enti aderenti con i conferimenti alle condizioni sopra citate, ciascuno di tali Enti avrà diritto a designare un membro nel Consiglio di Amministrazione, il cui numero massimo non potrà comunque essere superiore a sette.

3. Gli amministratori, alla nomina, devono possedere i requisisti di professionalità ed onorabilità di cui alla L.n. 108/1996 art.15 comma 5 e successive modificazioni.
4. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti.
5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni. Il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi amministratori, che deve avvenire, su convocazione del Presidente uscente, entro dieci giorni dalla loro nomina.
6. I componenti il Consiglio d'Amministrazione sono riconfermabili.

ART. 11 – DECADENZA E REVOCA

1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, della metà più uno dei membri contemporaneamente, determinano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.
2. Entro 10 giorni dal verificarsi della condizione di cui al comma 1, il membro più anziano di nomina, e, in caso di contemporanea nomina, il più anziano di età, avvia la procedura per la composizione e le nomine e del nuovo Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione nominato a seguito di decadenza o revoca nei casi previsti dal comma 2 dura in carica fino al termine del quinquennio in cui sarebbe

rimasto in carica il Consiglio decaduto o revocato.

ART .12 – DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. Il Consigliere di Amministrazione decade di diritto quando, successivamente alla nomina, sopravvengano cause di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverle entro i termini previsti dalla normativa regionale. Il consigliere decade inoltre negli altri casi previsti dalla normativa regionale.
2. Il Consigliere di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non interviene alle riunioni del Consiglio per tre sedute consecutive decade dalla carica.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio di Amministrazione, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci .

ART. 13 - SURROGAZIONE - DIVIETO DI PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. Il Consiglio di Amministrazione attiva la procedura per provvedere alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari o decaduti entro trenta giorni dal ricevimento delle dimissioni o della segnalazione di decadenza.
2. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina.
3. I Consiglieri di Amministrazione che surrogano quelli anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa, durano in carica fino al termine del periodo in cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri cessati.
4. I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, i loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

ART. 14 FUNZIONI

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione attua l'indirizzo generale delle attività della Fondazione, ne formula i programmi e ne cura la realizzazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad un Comitato Esecutivo alcune funzioni operative; le attribuzioni, la composizione e il funzionamento di detto Comitato Esecutivo sono regolati da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

   Il Consiglio di Amministrazione, nel delegare alcuni adempimenti al Comitato Esecutivo, può fissare la durata di esercizio e i limiti economici, temporali e di qualsiasi altro tipo relativi agli impegni economici sottesi.
5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo possono partecipare - su invito e senza diritto di voto - anche operatori della Fondazione e esperti sulle materie trattate.
6. Rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione la definizione del fabbisogno informativo necessario per la propria attività, l'adozione di qualsiasi regolamento o provvedimento avente contenuto organizzativo delle attività e delle strutture, la determinazione della dotazione organica del personale.
7. Ferma restando la collegialità delle funzioni deliberative, il Consiglio ha facoltà di demandare compiti ed attribuzioni di carattere preliminare ed istruttorio inerenti

determinati settori della vita della Fondazione a singoli suoi componenti, tenuto conto della loro specifica competenza.

ART. 15 CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su invito del Presidente o su richiesta di due Consiglieri di Amministrazione, entro cinque giorni dalla richiesta, che deve indicare gli argomenti da trattare.
2. Il Presidente convoca le sedute, ordinarie e straordinarie, mediante invito scritto indicante data, ora e sede della riunione, elenco dei punti all'ordine del giorno.
3. L'invito deve essere consegnato ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione.
4. In caso d'urgenza la convocazione deve essere recapitata almeno 24 ore prima della seduta.
5. La documentazione concernente gli argomenti iscritti nell'ordine del giorno deve essere messa a disposizione dei Consiglieri almeno due giorni prima della seduta , escluso i festivi. In caso di convocazione d'urgenza la documentazione deve essere disponibile almeno 24 ore prima della seduta.

ART. 16 - VALIDITÀ E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie. In seduta ordinaria per l'adozione degli atti fondamentali, in seduta straordinaria ogni volta che, per la determinazione del Presidente o per la richiesta scritta e motivata

di almeno due Consiglieri , vi sia l'urgenza di una convocazione.

2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il numero legale deve perdurare e, ove venga a mancare nel corso dell'adunanza, il Presidente la dichiara chiusa e ne dispone la menzione nel verbale.
3. Spetta al Presidente constatare la validità delle sedute, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione.
4. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Ogni Consigliere ha diritto ad esprimere un voto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
5. Per le modifiche statutarie è prescritta la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
6. L'espressione del voto avviene in forma palese; avviene a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.
7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere del Direttore in ordine alla regolarità tecnica e contabile.
8. Ciascun componente il Consiglio di Amministrazione ha diritto di far verbalizzare il proprio voto ed i motivi del medesimo.
9. I Componenti del Consiglio di Amministrazione non possono presenziare alla trattazione né partecipare alla deliberazione su argomenti rispetto ai quali si trovino nelle posizioni di conflitto di interesse.
10. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare su argomenti non compresi

nell'ordine del giorno se tutti i componenti sono presenti e nessuno si oppone.

11. Il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri, ove lo ritengano opportuno, possono invitare chiunque alle sedute del Consiglio di Amministrazione per chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti da trattare.

IL PRESIDENTE

ART. 17 – FUNZIONI

1. Il Presidente della Fondazione, nominato dalla Regione Puglia, dura in carica cinque anni; altre eventuali cariche potranno essere attribuite dal Consiglio di amministrazione, il quale si potrà avvalere anche di collaboratori esterni, volontari o retribuiti.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente tutte le di lui funzioni sono esercitate dal Vice presidente, o in caso di sua mancanza o impedimento, da altro membro nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti. Il Vice Presidente viene eletto in sede di prima riunione del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Presidente svolge in particolare le seguenti funzioni:
   a. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
   b. sovrintende al regolare funzionamento della Fondazione ed in particolare alla esecuzione degli atti;

c. provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

d. delibera, in caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio di Amministrazione, sulle variazioni del bilancio e sulle azioni o difese legali da assumere nell'interesse della Fondazione. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nella sua prima successiva riunione.

ART. 18 – SEGRETARIO

1. Il Segretario della Fondazione è anche segretario del Consiglio di Amministrazione. Egli è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Segretario dura in carica cinque anni ed è riconfermabile.

2. Il Segretario provvede al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione. Sono altresì di competenza del Segretario le seguenti competenze:

- verbalizzazione delle sedute del consiglio di amministrazione;
- predisposizione materiale dello schema di bilancio consuntivo e preventivo
- ogni altra competenza rimessagli di volta in volta dal Presidente.

3. Il segretario risponde del suo operato al presidente, che ne riferisce al Consiglio di Amministrazione.

ART. 19 - INDENNITÀ E RIMBORSI SPESE

1. Al Presidente e agli altri membri del Consiglio di Amministrazione è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del mandato.

CAPO IV

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

ART. 20 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'Organo di revisione contabile è costituito da tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. Nel corso della prima riunione, viene eletto il Presidente del Collegio. Il collegio vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte del bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
3. Il Presidente del Collegio dei revisori dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
4. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria della Fondazione e svolge ogni altra funzione prevista dagli art. 2403, 2409-bis e 2409-ter del codice civile.
5. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quarto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile.

6. Ai componenti l'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente.
7. Non possono essere nominati revisori della Fondazione coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla normativa vigente.
8. Ai componenti dell'Organo di revisione viene inviato l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 21 - DELIBERAZIONI

1. L'elenco delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione viene pubblicato presso la sede della Fondazione .
2. La Fondazione si dota dei seguenti documenti contabili:
   a. piano programmatico;
   b. bilancio pluriennale di previsione;
   c. bilancio annuale economico preventivo;
   d. bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività.

ART. 22-DIRITTO ALL'INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione assicura, in conformità alle norme vigenti e con le modalità ed i limiti stabiliti da appositi regolamenti, l'accesso ai propri atti e documenti nel rispetto della riservatezza dei soggetti interessati.
2. La Fondazione cura la massima pubblicità dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione

CAPO VI

ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

ART. 23 – DIRETTORE : NOMINA E TRATTAMENTO

1. E' prevista la possibilità che il Consiglio di Amministrazione possa nominare un Direttore, anche al di fuori della dotazione organica della Fondazione, con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici. La durata del contratto, rinnovabile, non può essere superiore a quella del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
2. Il Direttore ha un rapporto di lavoro su base contrattuale e può assumere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici.
4. Il Direttore è responsabile della gestione della Fondazione e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle risorse umane,

finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il Direttore propone al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento della Fondazione.

ART. 24 - CONSIGLIO D'ONORE

E' facoltà della Fondazione costituire un Consiglio d'onore, comprendente personalità od Enti che contribuiscano al raggiungimento delle finalità istituzionali della Fondazione.

ART. 25 – PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

1. L'attività della Fondazione è informata al rispetto di criteri di efficacia, di efficienza e di economicità dell'azione gestionale ed amministrativa.
2. L'attività della Fondazione si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione riservati al livello tecnico.
3. L'organizzazione della Fondazione ha come obiettivo prioritario la qualità dell'attività socio-assistenziale ed il benessere delle Ospiti e degli Ospiti, cui sono chiamati a concorrere tutti i servizi e gli uffici nell'ambito delle proprie competenze.

ART. 26 - REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

1. L'organizzazione della Fondazione, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed

economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro e alle modalità operative di erogazione dei servizi è disciplinata con regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che disciplina, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi, il tutto comunque nel rispetto delle leggi vigenti.

CAPO VII

RISORSE, PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

ART. 27– RISORSE

1- Tutte le risorse della Fondazione devono essere destinate al raggiungimento delle finalità istituzionali.

2- La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi statutari attraverso :

a. l'utilizzazione diretta di beni appartenenti al proprio patrimonio;

b. i proventi derivanti da rette, rimborsi e contributi per la fruizione delle prestazioni e dei servizi offerti, corrisposti dagli utenti o dai loro familiari, nonché dai Comuni o da altri Enti;

c. i proventi derivanti dalla stipula di convenzioni;

d. le rendite del patrimonio non utilizzato per i servizi socio-assistenziali;

e. ogni altro tipo di provento non destinato ad incremento patrimoniale.

ART. 28 - RACCOLTA RISORSE

La raccolta, la gestione, l'utilizzazione delle somme comunque riscosse è affidata al Consiglio di Amministrazione e, per delega del Consiglio di Amministrazione stesso, ad eventuali responsabili amministrativi, i quali godono a tal fine della più ampia autonomia negoziale, ivi compresa quella di aprire e accedere, in nome e per conto della Fondazione stessa, ai conti correnti di corrispondenza presso Istituti bancari di loro fiducia.

ART. 29 – PATRIMONIO

Premesso che è possibile attuare la gestione del patrimonio della Fondazione con modalità organizzative interne tali da assicurare la sua separazione dalle altre attività dell'ente, il patrimonio della Fondazione è costituito da:

1. dal fondo di dotazione iniziale;
2. dai contributi volontari;
3. da elargizioni o contributi di enti pubblici e di altre persone giuridiche;
4. da contributi di pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;
5. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche;
6. dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
7. degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse;
8. dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante

offerte di beni di modico valore e di servizi.

L'adesione alla Fondazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso.

È comunque facoltà degli aderenti alla fondazione di effettuare versamenti, di qualsiasi entità.

I versamenti sono a fondo perduto; in nessun caso, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Fondazione a titolo di erogazione liberale al fondo di dotazione.

L'erogazione liberale non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni di valore non modico sono accettate dal Consiglio di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie della Fondazione.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipulazione. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; inoltre essi non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato con:

· acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;

· sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;

· contributi a destinazione vincolata.

È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio della Fondazione.

ART. 30 CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RENDITE E MODALITA' D'IMPIEGO DELLE RISORSE

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Le rendite del patrimonio fruttifero devono essere impiegate, nella misura del 50% per spese di gestione e nella misura del restante 50% saranno destinate a spese di manutenzione, conservazione del patrimonio stesso e/o alla conservazione, incremento e funzioni dell'immobile sede della fondazione.

ART. 31 - SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE

1. La Fondazione adegua la disciplina del bilancio nonché quella della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenuti nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti la Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione adotta un apposito regolamento di contabilità coerente con le finalità dell'Ente.

2. In particolare il sistema informativo contabile della Fondazione è costituito da:

   a. contabilità economico patrimoniale;

   b. sistema di budget;

   c. sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi dei rendimenti e dei risultati.

   Entro il 31 dicembre su proposta del Presidente del Consiglio di amministrazione deve redigersi il bilancio consuntivo ed entro il 31 marzo successivo quello preventivo, avendo cura di rispettare le regole per una ordinata contabilità.

   Quanto all'esercizio finanziario, ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il rendiconto economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto patrimoniale e finanziario dell'esercizio decorso. Il presidente e il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle proprie funzioni possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti di ciò che approvato.

   Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, da membri del Consiglio d'Amministrazione muniti di delega, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripristino delle perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione, per l'acquisto dei beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve della Fondazione durante la vita della Fondazione stessa.

ART. 32 - IMMOBILI DI VALORE STORICO E ARTISTICO E DISMISSIONI DEI BENI DESTINATI DALLO STATUTO E DALLE TAVOLE FONDATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI.

La fondazione è proprietaria dell'immobile sito in Francavilla Fontana al Corso Umberto n.40, che, unitamente alla annessa chiesetta di S. Nicola (prima censita alla Via S.Nicola n.2) è un immobile avente valore storico .

Tale immobile è anche la sede della Fondazione.

Per la dismissione dei beni che sono stati destinati dalle Tavole Fondative e dallo Statuto alla realizzazione dei fini istituzionali occorre una maggioranza qualificata del Consiglio di Amministrazione pari a quattro quinti dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso i proventi derivanti dalla dismissione di tali beni devono essere contestualmente reinvestiti nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali della Fondazione escludendo qualsiasi diminuzione di valore patrimoniale da tali beni rappresentato, rapportato ad attualità.

ART. 33 - SERVIZIO DI TESORERIA

La Fondazione si può avvalere del servizio di tesoreria svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato ed è regolato da un apposito contratto.

ART. 34 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLA PRIMA NOMINA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Fino alla costituzione del primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione resta in carica il Commissario della Fondazione "Giovanbattista Imperiali". Il Commissario uscente dell'IPAB provvede alla convocazione del nuovo Consiglio nei modi indicati dal presente statuto.
2. La Fondazione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'IPAB "Giovanbattista Imperiali"

ART. 35– DURATA DELLA FONDAZIONE E MODIFICHE STATUTARIE

Modifiche statutarie e scioglimento

La Fondazione ha durata illimitata.

Potrà, tuttavia, sciogliersi nel caso si verificasse l'impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale; in questo caso i Fondi eventualmente raccolti saranno devoluti ad altri Enti o altre ONLUS aventi le stesse finalità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della L. 23.12.1996 n.662.

Per modificare lo statuto e l'atto costitutivo, e per deliberare lo scioglimento della Fondazione e la destinazione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 36 – REGOLAMENTI

Fino all'adozione dei regolamenti previsti per la Fondazione, restano in vigore se ed in quanto compatibili, i regolamenti della Fondazione " Comunità Educativa – Centro Socio Educativo Diurno Giovan Battista Imperiali".

ART. 37 – FORO COMPETENTE PER CONTROVERSIE INTERNE

Il Foro competente per qualsiasi controversa interna alla Fondazione è quello di Brindisi.

ART. 38 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni riconosciute.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 18 novembre 2008, n. 886

Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione n. 1/2008. Congrega "S. Maria del Soccorso" con sede in Ascoli Satriano (Fg). Accertamento dei requisiti per la trasformazione in persona giuridica di diritto privato "Fondazione" ed approvazione proposta di atto costitutivo e di statuto.

Il giorno 18 novembre 2008 in Bari, nella sede del Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali dell'Assessorato alla Solidarietà,

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT.SA ANTONELLA BISCEGLIA

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2° comma;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;

- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.07.1998, n. 3261;

- vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1418 del 30.09.2006 di rettifica ed integrazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1237 del 30.08.2005 e sue successive modificazioni;

- vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1419 del 30.09.2006 di nomina della Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sodali;

- visto l'art. 2 - 1° comma - della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15, così come modificata dalla successiva legge regionale 15 maggio 2006, n. 13: "Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone" che dispone che le istituzioni in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge per le rispettive tipologie siano trasformate, fermo restando l'esclusione dei fini di lucro, in:
  a) aziende pubbliche di servizi alle persone (di seguito denominate ASP);
  b) persone giuridiche di diritto privato.

  E che il successivo 2° comma del medesimo articolo dispone che: "Le istituzioni che non possono essere trasformate in una delle tipologie di cui al comma 1° sono estinte o fuse con altre IPAB per essere trasformate in Azienda";

- rilevato che ai sensi dei successivi commi 3° e 4° i rappresentanti delle Istituzioni di che trattasi erano tenuti a trasmettere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo (12/02/2008) al Servizio servizi Sociali della Regione, per i successivi adempimenti, la proposta di trasformazione di cui ai commi 1° e 2°;

- vista l'istanza presentata in data 12 maggio 2008 dal Presidente della Congrega S. Maria del Soccorso, con sede in Ascoli Satriano, con la quale, in esecuzione della deliberazione della Congrega n. 5 del 10 maggio 2008, il Presidente della Congrega ha chiesto l'approvazione della trasformazione della Congrega in persona giuridica di diritto privato quale fondazione e l'approvazione della proposta dell'atto costitutivo e del nuovo statuto;

- viste le integrazioni istruttorie richieste ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti e della documentazione occorrente per l'esame dell'istanza;

- accertato che, a seguito delle integrazioni richieste e prodotte, la Congrega S. Maria del Soccorso risulta in possesso della documentazione e dei requisiti richiesti rispettivamente dall'art. 9 del Regolamento Regionale n. 1/2008 "Istanza" e dall'art. 8 Requisiti e adempimenti", come da relazione istruttoria con la quale il responsabile del procedimento amministrativo del Gruppo di Lavoro del Servizio Sistema Integrato dei Servizi sociali di Foggia propone di accogliere l'istanza di trasformazione in Fonda-

zione di Partecipazione e la contestuale approvazione della proposta di statuto e di atto costitutivo;

- Richiamato il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

Per i motivi di cui in premessa;

DETERMINA

1. Di accogliere l'istanza di trasformazione in persona giuridica di diritto privato quale Fondazione del Commissario Straordinario dell'IPAB S. Maria del Soccorso, con sede in Ascoli Satriano.

2. Di approvare la proposta dell'atto costitutivo e del nuovo statuto della Fondazione "Santa Maria del Soccorso" con sede in Ascoli Satriano, composto di n. 13 articoli nel testo approvato dall'Ente con deliberazione esecutiva n. 7 del 30 ottobre 2008, vistati ed allegati al presente provvedimento per fame parte integrante e sostanziale.

3. Di disporre la cancellazione dell'Ente dall'elenco delle IPAB e la contestuale comunicazione all'istituzione interessata ai sensi dell'art 11, comma 3, del Regolamento Regionale n. 1/2008;

4. di dare atto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del regolamento regionale 1/2008, l'IPAB, una volta perfezionato il processo di trasformazione con la redazione per atto pubblico dell'atto costitutivo e dello statuto ed acquisita la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, la Fondazione sarà iscritta d'ufficio, ai sensi dell'art. 11, del reg. reg. n. 1/2008, nell'elenco delle persone giuridiche di diritto privato operanti nel campo dei servizi socio assistenziali istituito presso il Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali con deliberazione di Giunta Regionale n. 1945 del 21/10/2008, con apposito atto che riporti gli estremi identificativi della deliberazione dell'istituzione nonché la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata e la sede;

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P. e di informare gli amministratori della costituenda fondazione circa l'obbligo ad ottemperare al disposto dell'art. 4 comma 2 del DPR 10/02/2000 n. 361, nonché, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del Regolamento Regionale n. 1/2008, alla trasmissione della deliberazione di trasformazione al Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale per l'iscrizione, su apposita istanza di parte, al registro delle persone giuridiche;

6. Di disporre che la Fondazione, nelle more della costituzione del Consiglio di Amministrazione, continuerà ad essere retta dal Commissario Straordinario in carica.

7. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Terzo Settore.

Il presente atto, composto di n. 10 facciate (compreso degli allegati), redatto in unico esemplare, è esecutivo, non comporta gli adempimenti contabili di cui all'art. 79 della Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 28 non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

La Dirigente
Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali
Dr.ssa Antonella Bisceglia

ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE SANTA MARIA DEL SOCCORSO

Articolo 1
COSTITUZIONE

Vista la Legge Regionale 30.9.2004 n. 15, Riforma delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e Disciplina delle Aziende Pubbliche dei Servizi alla Persona;
Vista la Legge Regionale 15.5.2005 n. 13, Modifiche alla Legge Regionale 30.9.2004 n. 15;
Visto il Regolamento Regionale 28.1.2008 n. 1, di attuazione della Legge Regionale 15/04 e 13/05;
Visti gli artt. 14 e ss C.C.,
Viste le Tavole Originarie della Congrega Santa Maria del Soccorso, gia' Laica Confraternita;
Vista la delibera della Congrega Santa Maria del Soccorso n. 5 del 10.5.2008 con la quale veniva deliberata la trasformazione della Congrega in Fondazione;
rilevato che la delibera e' stata trasmessa al Comune di Ascoli Satriano ed al Coordinamento individuato ai sensi dell'art. 5 LR 19/06,
e' costituita, per confermata volontà dei Confratelli della Congrega Santa Maria del Soccorso la Fondazione denominata "Fondazione Santa Maria del Soccorso".

Articolo 2
SEDE E DURATA

a) La durata della Fondazione e' a tempo indeterminato;
b) La sede della Fondazione e' in Ascoli Satriano alla via Misericordia 16 e non sono previste sedi distaccate ne' amministrative;

Articolo 3
SCOPI ED OBIETTIVI

La Fondazione è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro e le sue finalità si esauriscono nell'ambito della sola Regione Puglia. Essa e' retta dallo Statuto allegato e dalle vigenti norme di legge statali e regionali nonche' dai relativi regolamenti.
I soci fondatori conserveranno il titolo di confratelli e si fregeranno del nome anche i soci che, dopo l'ammissione, avranno tenuto un impegno costante nella attuazione degli scopi della Fondazione per almeno dieci anni su proposta di un confratello.
La Fondazione potra' dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrano nei suoi fini. In ogni caso dovra' mantenere, sempre, la piu' completa indipendenza nei confronti degli Organi di Governo non disciplinati dalle norme di attuazione di cui alla premessa, delle aziende pubbliche e private, dalle organizzazioni sindacali potra' partecipare ad iniziative comuni con enti ed associazioni nell'ambito degli scopi prefissi.
Gli scopi della Fondazione sono riportati nelle Tavole Originarie della Congrega nella parte in cui non vi e' conflitto con le norme sopra richiamate.
In via specificativa la Fondazione ha lo scopo principale di sostenere economicamente persone bisognose del Comune di Ascoli Satriano. Questo obiettivo viene perseguito con un contributo alle ragazze povere del paese che si sposano (maritaggio) nonche' con la costituzione di un ospizio per la ospitalita' di anziani che non hanno pensione ovvero questa e' minima. Inoltre la Fondazione svolge attivita' culturali con la custodia di un patrimonio artistico e storico che viene messo a disposizione di terzi qualificati per attivita' culturali.
Inoltre partecipa alle iniziative religiose gia' consolidatesi nel tempo nella citta' di Ascoli Satriano e celebra il culto della Madonna a cui la chiesa, di proprieta' della Fondazione, e' dedicata, pur confermando la laicita' della Fondazione.

Articolo 4
I SOCI

Possono essere soci della Fondazione i cittadini italiani nati o residenti nel Comune di Ascoli Satriano. Sono soci fondatori-confratelli quelli che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione nonche' quelli di cui all'allegato elenco.
Oltre ai soci che faranno parte cosi' come disposto dallo Statuto, l'Assemblea puo' nominare dei soci benemeriti che saranno individuati tra quei cittadini italiani e stranieri che per la loro personalita', per il loro comportamento, per il lavoro svolto anche a favore della Fondazione abbiano contribuito allo sviluppo socio, economico e culturale a favore della popolazione del Comune di Ascoli Satriano.
I soci devono serbare un comportamento conforme agli obiettivi della Fondazione e conservano il loro status fino alla morte. Possono perdere la qualifica di socio per dimissioni che possono essere prodotte in qualsiasi momento; per la perdita dei requisiti in base ai quali e' avvenuta l'ammissione; per accertati motivi di incompatibilita' agli obblighi rinvenienti dallo Statuto ovvero per tutti i motivi che comportano indegnita'. Tutte le caratteristiche soggettive ed oggettive che implicano la qualifica di socio sono valutate insindacabilmente dalla Assemblea

ARTICOLO 5
PATRIMONIO E MEZZI D'ESERCIZIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale conferito dalla Congregazione, nonché da tutti i beni detenuti e posseduti a qualsiasi titolo e di cui all'inventario descrittivo allegato.
Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni; La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con:
- le rendite derivanti dal patrimonio di cui al punto precedente;
- gli eventuali contributi ed elargizioni destinati all'attuazione degli scopi statutari sia da parte di soggetti pubblici che privati.

Articolo 6
ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione
- L'Assemblea dei fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente
- il Segretario del Consiglio;
- il Tesoriere;
- n. 2 Revisori.

Il Consiglio di amministrazione potra' essere integrato da componenti designati da enti pubblici e privati che aderiscano ai fini della fondazione con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie nella misura definita dallo statuto.
Tutte le cariche assunte nella Fondazione sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute dai componenti gli organi della Fondazione nell'espletamento dei loro incarichi.

Articolo 7
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Il funzionamento degli Organi della Fondazione e' disciplinato dallo Statuto allegato.

Articolo 8
ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni

anno ed e' disciplinato dalle norme di riferimento.

Articolo 9
DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.
Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della fondazione stessa.

Articolo 10
LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

L'Assemblea, con la maggioranza dei tre quarti, può deliberare lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, richiedendo all'Autorità tutoria di dichiararne l'estinzione ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile.
In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.
Il patrimonio che resterà all'esaurimento della liquidazione sarà devoluto ad Enti di ricerca di primario riconoscimento mondiale, o ad altro Ente indicato dall'assemblea.

Articolo 11
NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute.

STATUTO DELLA FONDAZIONE SANTA MARIA DEL SOCCORSO

Articolo 1
COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita, per volontà dei Confratelli della Congrega Santa Maria del Soccorso di seguito indicati una Fondazione denominata "Fondazione Santa Maria del Soccorso", con sede in Ascoli Satriano in via Misericordia n. 16.

Articolo 2
SCOPI ED OBIETTIVI

La Fondazione è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro e le sue finalità si esauriscono nell'ambito della sola Regione Puglia.
E' scopo della Fondazione, la promozione e la diffusione delle iniziative di cui alle Regole Originarie della Confraternita che costituiscono allegato 1
La Fondazione per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie si prefigge in particolare di attivare tutte le iniziative e compiere tutte le operazioni ritenute necessarie ed in particolare può:
- instaurare rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche, enti etc.
- stipulare convenzioni e contratti con Istituti etc.

Articolo 3

PATRIMONIO E MEZZI D'ESERCIZIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale conferito dalla Congregazione, nonché da tutti i beni detenuti e posseduti a qualsiasi titolo e di cui all'inventario descrittivo allegato (all.2).
Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni; La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con:
- le rendite derivanti dal patrimonio di cui al punto precedente;
- gli eventuali contributi ed elargizioni destinati all'attuazione degli scopi statutari.

Articolo 4
ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione
- L'Assemblea dei fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente
- il Segretario del Consiglio;
- il Tesoriere;
- n. 2 Revisori.

Tutte le cariche assunte nella Fondazione sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute dai componenti gli organi della Fondazione nell'espletamento dei loro incarichi.

Articolo 5
L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci-confratelli che hanno diritto di voto.

L'Assemblea accetta le istanze degli aspiranti confratelli i quali dovranno essere presentati da due soci-confratelli con almeno dieci anni di anzianità o dai fondatori.

L'assemblea nomina il Consiglio di Amministrazione composto da tre membri nominati con voto segreto e resta in carica tre anni con possibilità di riconferma. In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, l'organo provvederà a tutte le attività necessarie fino alla prima assemblea che nominerà i membri decaduti o dimissionari.

L'assemblea per volontà dei Confratelli elegge i propri membri alla scadenza il Primo Gennaio e comunque nella prima settimana del mese di gennaio dell'anno di riferimento.

L'Assemblea nomina il Presidente e tutti i membri del Consiglio.

L'assemblea viene convocata ogni anno il 1^ gennaio e, comunque, nella prima settimana del mese di gennaio per la verifica delle attivita' della Fondazione e per la proposta delle iniziative da adottare e per la approvazione delle attivita' svolte dal Consiglio di Amministrazione.

I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Il CdA puo' essere integrato da componenti designati da enti pubblici e privati che aderiscono con il conferimento di risorse patrimoniali e finanziarie nella misura del 70 per cento del patrimonio della fondazione stimato al momento della proposta di adesione.

La proposta di adesione dovra' essere istruita dal consiglio di amministrazione ed approvata alla unanimita' dei presenti dei confratelli.

Articolo 6
POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il CdA ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed opera tramite i propri membri
In particolare:
- approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di marzo di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già a lui spettanti per Statuto;
- delibera eventuali regolamenti;
- delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e propone alla assemblea le modifiche dello Statuto nonche' lo scioglimento della Fondazione.

Articolo 7
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il CdA si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta dai consiglieri o dai soci.
La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno, e deve essere spedita per lettera almeno cinque giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con telegramma da spedirsi 48 ore prima dell'ora fissata per la riunione o con altro mezzo tecnico purché documentabile.
Il CdA è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio dovranno essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 8
POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Inoltre il Presidente:
- convoca e presiede il CdA, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze e propone il Bilancio della Fondazione;
- convoca e presiede l'Assemblea;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- provvede all'esecuzione di tutte le deliberazioni ed ai rapporti con le autorità tutorie.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Segretario.

Articolo 9
I REVISORI DEI CONTI

I Revisori , in numero di due, sono nominati dall'assemblea ed individuati tra gli iscritti dell'albo professionale dei revisori contabili con voto segreto. I Revisori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Esercitano il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verificano la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare il bilancio annuale e redigono una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo.

Articolo 10
ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 11
DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.
Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della fondazione stessa.

Articolo 12
LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

L'Assemblea, con la maggioranza dei tre quarti, può deliberare lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, richiedendo all'Autorità tutoria di dichiararne l'estinzione ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile.
In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.
Il patrimonio che resterà all'esaurimento della liquidazione sarà devoluto ad Enti di ricerca di primario riconoscimento mondiale, o ad altro Ente indicato dall'assemblea.

Articolo 13
NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 18 novembre 2008, n. 890

IPAB Istituto per Anziani "Don Giovanni Silvestri" con sede in Castellana Grotte. Determinazione indennità di carica Commissario Straordinario.

Il giorno 18 novembre 2008, in Bari, nella sede del Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali dell'Assessorato alla Solidarietà,

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA ANTONELLA BISCEGLIA

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 – 2° comma;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;

- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.07.1998, n. 3261;

- vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1418 del 30.09.2006 di rettifica ed integrazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1237 del 30.08.2005 e sue successive modificazioni;

- vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1419 del 30.09.2006 di nomina della Dirigente del Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali;

- visto che l'art. 6 – comma 5 – della L.R. n. 7/1997 dispone che gli atti adottati dai dirigenti sono resi pubblici mediante l'inserimento in apposito Albo istituito presso il Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali con atto dirigenziale n. 001 del 12 agosto 1998;

- viste le risultanze del procedimento amministrativo avviato su istanza di parte concernente la richiesta di determinazione dell'indennità di carica del Commissario Straordinario dell'IPAB Istituto per Anziani "Don Giovanni Silvestri" con sede in Castellana Grotte;

- valutata e condivisa la proposta del responsabile del procedimento amministrativo di determinare l'indennità, di carica nella misura di euro 619,75 (seicentodiciannove/75) lorde mensili trattandosi di ente qualificabile di grande dimensione;

- vista la deliberazione n. 9371 del 30.12.1994, esecutiva, con la quale la Giunta Regionale ha definito l'orientamento di massima per la determinazione dell'indennità di carica ai Commissari Straordinari sulla base della dimensione dell'Ente (situazione patrimoniale, situazione finanziaria risultante dal bilancio consuntivo e preventivo, capacità ricettiva, numero degli assistiti nell'ultimo biennio, numero del personale in servizio) e dell'entità dei compiti specifici eventualmente affidati al Commissario Straordinario che possono comportare un particolare impegno, determinando l'indennità fino al massimo di lire 500.000 (pari a euro 258,23) lorde mensili per i Commissari di Enti di piccola dimensione, lire 800.000 (pari a euro 413,17) per Enti di media dimensione e lire 1.200.000 (pari a euro 619,75) per Enti di grande dimensione;

- richiamata la legge regionali 30 settembre 2004. n. 15 e successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione n. 1/2008;

DETERMINA

1. L'indennità di carica spettante al Commissario Straordinario dell'IPAB Istituto per Anziani "Don Giovanni Silvestri" con sede in Castellana Grotte è determinata nella misura di euro 619,75 (seicentodiciannove/75) lorde mensili, con decorrenza dalla data del suo insediamento, oltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'espletamento del mandato se ed in quanto dovute per legge.

2. Di dare atto che la spesa riveniente dal presente provvedimento è ad esclusivo carico dell'IPAB

Istituto per Anziani “Don Giovanni Silvestri” con sede in Castellana Grotte.

3. Di disporre, ai sensi dell’art. 6 lettera i) della L.R. 12.4.1994 n. 13 la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

4. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all’Ufficio Terzo Settore.

Il presente atto, composto di n. 4 facciate, redatto in unico esemplare, è esecutivo, non comporta gli adempimenti contabili di cui all’art. 79 della Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 28 non derivando dal medesimo alcun mutamento:qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Rilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla regione.

La Dirigente
Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali
Dr.ssa Antonella Bisceglia

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379
Abbonamenti: 0805406379
Sito internet: http://www.regione.puglia.it
e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza